1ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 settembre 2008** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **40.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 luglio 2008 (della Regione Calabria).

Imposte e tasse - Esenzione ICI prima casa a decorrere dall'anno 2008 - Correlata sospensione del potere delle Regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno in funzione della attuazione del federalismo fiscale - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione del principio di autonomia finanziaria delle Regioni per introduzione di una disciplina restrittiva rispetto al quadro della autonomia finanziaria disegnato dalla riforma del Titolo V - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione fra lo Stato e le Regioni per l'adozione della disciplina attraverso decreto-legge.

– Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, art. 1.

– Costituzione, artt. 119 e 120. ..... *Pag.* 9

N. **41.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 luglio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Energia - Norme della Regione Molise - Disposizioni in materia di insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione - Individuazione di aree non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici - Ricorso del Governo - Divieti assoluti asseritamente non motivati e non giustificati tecnicamente, preclusivi in via generale ed escludenti il procedimento amministrativo autorizzatorio - Asserito impedimento al raggiungimento dell'obiettivo dell'incremento della produzione di energia rinnovabile perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali e comunitari - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, violazione della competenza legislativa statale concorrente per contrasto con principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, violazione della competenza statale in materia di rapporti con gli organismi comunitari ed internazionali.

– Legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15, art. 2, comma 1, lett. *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *j)*, *k)*, *l)*, *n)*.

– Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. *e)* ed *a)*, e terzo; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lett. *l)*.

Energia - Norme della Regione Molise - Disposizioni in materia di insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione - Individuazione di aree non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici - Divieto di impianti eolici *off-shore* anche per le opere connesse ricadenti sul territorio regionale - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con norme che riservano allo Stato la competenza amministrativa in materia di impianti *off-shore* e utilizzazione del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento - Asserito impedimento al raggiungimento dell'obiettivo dell'incremento della produzione di energia rinnovabile perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali e comunitari - Denunciata violazione della competenza legislativa statale concorrente per contrasto con principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, e in materia di governo del territorio, violazione della competenza statale in materia di rapporti con gli organismi comunitari ed internazionali.

- Legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15, art. 2, comma 1, lett. *m)*.
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. *a)*, e terzo; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 3; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lett. *l)*.

Energia - Norme della Regione Molise - Disposizioni in materia di insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione - Limiti massimi, estesi anche a livello comunale, di potenza installabili nelle more dell'emanazione dei provvedimenti statali che indicano gli specifici obiettivi regionali - Ricorso del Governo - Asserita moratoria delle autorizzazioni e contrasto con la norma statale che fissa il termine massimo per l'autorizzazione alle installazioni - Asserito impedimento al raggiungimento dell'obiettivo dell'incremento della produzione di energia rinnovabile perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali e comunitari - Denunciata violazione della competenza legislativa statale concorrente per contrasto con principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, violazione della competenza statale in materia di rapporti con gli organismi comunitari ed internazionali.

- Legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15, art. 3.
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. *a)*, e terzo; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12.

Energia - Norme della Regione Molise - Disposizioni in materia di insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione - Procedimenti amministrativi - Adeguamento alle norme sopravvenute relativamente alle fasi istruttorie non ancora esaurite - Ricorso del Governo - Asserita moratoria delle autorizzazioni e contrasto con la norma statale che fissa il termine massimo per l'autorizzazione alle installazioni - Asserito impedimento al raggiungimento dell'obiettivo dell'incremento della produzione di energia rinnovabile perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali e comunitari - Denunciata violazione della competenza legislativa statale concorrente per contrasto con principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, violazione della competenza statale in materia di rapporti con gli organismi comunitari ed internazionali.

- Legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15, art. 5.
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. *a)*, e terzo; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12.

Energia - Norme della Regione Molise - Disposizioni in materia di insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione - Richiesta di attivazione del procedimento - Oneri di natura economica a carico del proponente - Contributo di istruttoria crescente con la potenza degli impianti e particolarmente oneroso per le fonti eoliche - Ricorso del Governo - Lamentato effetto restrittivo per le fonti rinnovabili - Asserito contrasto con il divieto assoluto di prevedere misure di compensazione patrimoniale a favore delle Regioni - Asserito impedimento al raggiungimento dell'obiettivo dell'incremento della produzione di energia rinnovabile perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali e comunitari - Denunciata illogicità, discriminazione, lesione della libera iniziativa economica e della libera concorrenza, violazione della competenza legislativa statale concorrente per contrasto con principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, violazione della competenza statale in materia di rapporti con gli organismi comunitari ed internazionali.

- Legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 97, 41 e 117, commi primo, secondo, lett. *e)* ed *a)*, e terzo; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 6; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lett. *f)*..... *Pag.* 12

N. **4.** Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (merito) depositato in cancelleria il 7 agosto 2008 (del Tribunale di Roma).

Parlamento - Intercettazioni «indirette» o «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal G.I.P. del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica avverso la deliberazione del 21 dicembre 2007 con la quale è stata negata l'autorizzazione all'utilizzazione e all'acquisizione dei tabulati telefonici nei confronti del senatore Giuseppe Valentino - Indebita interferenza sull'esercizio dell'azione penale - Esorbitanza dai limiti di garanzia del mandato parlamentare.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 21 dicembre 2007.
- Costituzione, artt. 68, comma terzo, in riferimento all'art. 6, commi 2 e 3, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e 112. ..... *Pag.* 16

N. **17.** Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 29 luglio 2008 (del Tribunale di Cagliari).

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo della stampa e della televisione a carico dell'on. Guglielmo Rositani per le opinioni espresse nei confronti di Mauro Meli, all'epoca sovrintendente del Teatro lirico di Cagliari - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare.

- Deliberazione Camera dei deputati del 2 febbraio 2005.
- Costituzione, art. 68, primo comma.. ..... *Pag.* 20

N. **11.** Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 27 giugno 2008 (della Provincia autonoma di Bolzano).

Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici - Decreto del questore della Provincia di Bolzano n. 11-A/A.S./2008, del 24 aprile 2008 recante sospensione per 10 giorni, con effetto immediato, della licenza di esercizio n. 669/2747 rilasciata dal sindaco di Bolzano al sig. Ausserer per la gestione del Bar Caffè «Teatro» in Bolzano - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata invasione delle competenze provinciali in materia di «esercizi pubblici» e delle competenze spettanti al Presidente della Provincia quale titolare di poteri di pubblica sicurezza nella materia medesima - Richiesta di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Questore della Provincia di Bolzano, il potere di sospendere la licenza per la gestione di un esercizio pubblico e per l'effetto di annullare l'atto impugnato.

- Decreto del questore della Provincia di Bolzano n. 11-A/A.S./2008, del 24 aprile 2008.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, comma 1, n. 7), 16 e 20; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686, art. 3; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 3, comma 3. ..... » 24

N. **12.** Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria l'11 luglio 2008 (della Regione Marche).

Amministrazione pubblica - Cerimoniale - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2008, recante «Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche» - Ampliamento e innovazione di diverse disposizioni del d.P.C.m. 14 aprile 2006 - Disciplina della posizione protocollare degli organi della Regione e degli altri enti autonomi territoriali - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Marche - Ritenuta competenza residuale delle Regioni nella disciplina delle precedenze delle cariche nelle cerimonie a carattere locale in base all'assetto costituzionale successivo alla riforma del Titolo V - Asserito illegittimo esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali per carenza di fondamento legislativo, incidenza in ambiti

affidati alla potestà legislativa regionale, unilateralità e mancanza di coinvolgimento delle Regioni - Denunciata lesione della sfera di competenza legislativa regionale, lesione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e del principio di leale collaborazione - Richiesta di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, disciplinare la materia di cui all'atto impugnato e conseguentemente di annullare l'atto medesimo.

– Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2008.

– Costituzione, artt. 117, commi quarto e sesto, 118. ..... » 27

N. **265**. Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Asti del 14 aprile 2008.

Processo penale - Accertamenti tecnici non ripetibili - Dovere del pubblico ministero di non procedere agli stessi subordinato alla riserva dell'indagato di promuovere incidente probatorio, anziché alla richiesta dell'indagato di incidente probatorio, depositata nella cancelleria e comunicata al pubblico ministero prima del conferimento dell'incarico da parte del p.m. - Irrazionalità - Incidenza sul diritto di difesa - Violazione dei principi di lealtà e di responsabilità delle parti e di diritto alla prova - Incidenza sul principio di obbligatorietà dell'azione penale.

– Codice di procedura penale, art. 360, comma 4.

– Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112. ..... » 32

N. **266.** Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 1° aprile 2008.

Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Procedimento per decreto penale di condanna - Trattamento sanzionatorio delle ipotesi in cui lo stato di ebbrezza sia accertato in via sintomatica a seguito del rifiuto del contravventore di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico mediante etilometro - Successione nel tempo di norme penali incriminatrici - Ritenuta applicabilità, in coerenza con il principio del *favor rei*, delle sanzioni di cui all'art. 186, comma 2, lett. *a)*, cod. strada, nel testo introdotto dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160 - Intervenuta depenalizzazione del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro - Omesso assoggettamento della guida sotto l'influenza dell'alcool sintomaticamente accertata alle più aspre sanzioni di cui all'art. 186, comma 2, lett. *c)*, cod. strada, con particolare riguardo ai casi in cui sia ragionevole ritenere il superamento delle fasce di concentrazione alcolica connesse alle fattispecie più gravemente punite - Configurazione del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro quale illecito amministrativo, anziché quale reato punito ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. *c)*, cod. strada - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserito contrasto con il principio di finalismo rieducativo della pena.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, commi 2 e 7.

– Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo. ..... » 35

N. **267.** Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Firenze del 19 febbraio 2008.

Catasto - Rendita catastale per terreni e fabbricati - Rettifica da parte dell'amministrazione finanziaria - Termine per la notificazione - Mancata previsione - Conseguente assoggettamento a tempo indeterminato del contribuente all'azione accertatrice dell'amministrazione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione del canone di buon andamento dell'attività amministrativa.

– Decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3; legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 97. ..... » 38

N. **268.** Ordinanza del Tribunale di Milano del 6 maggio 2008.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Rendita al coniuge superstite nella misure del 50 per cento della retribuzione del lavoratore deceduto - Estensione al convivente *more uxorio* - Mancata previsione - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio d'uguaglianza - Violazione del principio di tutela della famiglia e dei figli - Lesione del principio di tutela del lavoratore e dei parenti a carico in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali - Violazione dei principi stabiliti dalla normativa internazionale (Trattato U.E., Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., Convenzione dei diritti sull'infanzia).

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 85.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Rendita al figlio naturale pari al 20 per cento della retribuzione del lavoratore deceduto, anziché al 40 per cento, come previsto per gli orfani di entrambi i genitori, in caso di genitore superstite convivente *more uxorio* - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione dei principi di tutela della famiglia e dei figli - Lesione del principio di tutela del lavoratore e dei familiari a carico in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali - Violazione dei principi statuiti dalla normativa internazionale (Trattato U.E., Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., Convenzione dei diritti sull'infanzia).

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 85.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117. ..... *Pag.* 42

N. **269.** Ordinanza del Giudice di pace di Morbegno del 16 maggio 2008.

Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asseritamente ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3. ..... » 47

N. **270.** Ordinanza del Giudice di pace di Morbegno del 16 maggio 2008.

Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asseritamente ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3. ..... » 49

N. **271.** Ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 1° aprile 2008.

Ordinamento penitenziario - Istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dopo l'inizio dell'esecuzione della pena - Prevista possibilità per il magistrato di sorveglianza, a determinate condizioni (sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla misura alternativa richiesta, grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, assenza di pericolo di fuga), di sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione condizionale del condannato sino alla decisione del tribunale di sorveglianza sull'istanza medesima - Possibilità di disporre l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale - Mancata previsione - Irrazionalità - Ingiustificata diversa disciplina rispetto ai casi di detenzione domiciliare e di affidamento in prova c.d. «terapeutico».

– Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 4.
– Costituzione, art. 3..... *Pag.* 50

N. **272.** Ordinanza della Corte d'appello di Bari del 9 aprile 2008.

Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Lottizzazione abusiva - Obbligo per il giudice penale, in caso di accertamento del reato, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti - Violazione dei principi di uguaglianza, di riserva di legge in materia penale e di personalità della responsabilità penale.

– Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2.
– Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 27, primo comma..... » 53

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 40

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 luglio 2008
(della Regione Calabria)

Imposte e tasse - Esenzione ICI prima casa a decorrere dall'anno 2008 - Correlata sospensione del potere delle Regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno in funzione della attuazione del federalismo fiscale - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione del principio di autonomia finanziaria delle Regioni per introduzione di una disciplina restrittiva rispetto al quadro della autonomia finanziaria disegnato dalla riforma del Titolo V - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione fra lo Stato e le Regioni per l'adozione della disciplina attraverso decreto-legge.

- Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, art. 1.
- Costituzione, artt. 119 e 120.

Ricorso della Regione Calabria (c.f. e p.i. 02205340793), nella persona del suo presidente *pro tempore*, on. Agazio Loiero, autorizzato a costituirsi in giudizio innanzi codesta ecc.ma Corte costituzionale con deliberazione della giunta regionale n. 393 del 3 giugno 2008, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. prof. Giovanni Pitruzzella, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, piazza della Marina n. 1;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, Palazzo Chigi, e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

FATTO

Nell'ambito delle previsioni di cui al d.l. 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), l'art. 1 (Esenzione ICI prima casa) stabilisce che «a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-*bis*, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992».

In particolare, ai sensi del comma 4, «La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato

di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'Interno provvede ad attuare con proprio decreto.

Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalità, lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati [corsivo aggiunto, n.d.r.]».

Infine, ai sensi del comma 7, «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [corsivo aggiunto, n.d.r.]».

Tanto premesso, si rappresenta quanto segue.

DIRITTO

La riferita disciplina normativa appare meritevole di censura. I relativi profili di illegittimità costituzionale si rappresentano come segue.

1. — *Violazione dell'art. 119 Cost.*

Ai sensi dell'art. 119 Cost. «I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome.

Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

Nell'alveo di tale previsione — anche alla luce di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale — trovano collocazione i principi cui si ispira il sistema di autonomia finanziaria regionale e degli EE.LL. (*cfr.* art. 119 Cost., comma 1, «I comuni [e] le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa») introdotto a seguito della riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione (legge Cost. n. 3/2001).

In specie tali principi possono essere condensati nel riconoscimento della potestà tributaria regionale, nella compartecipazione al gettito di tributi erariali — per la quota riferibile al territorio regionale — e nell'attribuzione delle risorse del fondo perequativo (*cfr.* art. 119 Cost., commi 2 e 3, «stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri [...] dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore, capacità fiscale per abitante») per l'integrale finanziamento delle relative funzioni; a tali fondi si aggiungono — per completare il quadro della finanza locale — la destinazione di risorse aggiuntive per interventi speciali, il patrimonio regionale e l'eventuale ricorso all'indebitamento per investimenti (*cfr.* art. 119 Cost., commi 5 e 6, «lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni [e] regioni [...]. I comuni [e] le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento»).

È proprio nel contesto delle relative previsioni che pare incidere la disciplina introdotta con l'articolo I del citato decreto-legge.

La esenzione dalla imposta comunale sugli immobili dell'unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» (*cfr.* art. 1, comma 1, d.l. n. 93/2008) determina infatti l'acquisizione di una minore imposta, calcolata in un ammontare pari ad 1.700 milioni di € (*cfr.* art. 1, comma 4). In tal senso, la relativa carenza di risorse finanziarie in capo ai Comuni si pone — di per sé — in evidente contrasto con la previsione di cui all'art. 119 Cost., commi 2 e 4, ai sensi dei quali «i Comuni [...] dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio», le quali «consentono ai comuni [...] di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite». Lo schema delineato dal riformato Titolo V, Parte II, della Costituzione in materia di autonomia finanziaria degli EE.LL. (art. 119 Cost., comma 1) presuppone che sia garantita, infatti, la autonomia delle risorse finanziarie degli stessi (art. 119 Cost., comma 2).

In tal senso la norma in esame contempla la misura del «rimborso» ai singoli comuni del minor gettito percepito, giusta l'integrazione dell'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno per un importo pari a quello predetto, a decorrere dall'anno 2008 (*cfr.* art. 1, comma 4) rinviando, peraltro, alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali la definizione dei «criteri [e delle] modalità per la erogazione del rimborso ai comuni, che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto». È proprio alla luce di tale disciplina che emerge con evidenza il vulnus procurato alle regioni ed, in particolare, al principio di autonomia finanziaria ugualmente contemplato dal medesimo art. 119 Cost. in favore delle stesse. Non solo, infatti, le minori risorse finanziarie destinate agli EE.LL. sono compensate e recuperate attraverso l'eventuale storno di contributi già devoluti a favore delle regioni (*cfr.* comma 2-*bis*, art. 8, d.lgs. n. 504/1992, introdotto dal comma 5, art. 1, legge n. 244/2007) ma — ai sensi del comma 7, art. 1 — dalla data di entrata in vigore del decreto-legge «e fino alla definizione dei contenuti del patto di stabilità interno [...] è sospeso il potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato».

Tale disposizione si pone in contrasto sia con la chiara previsione di cui all'art. 119 Cost. in materia di autonomia finanziaria e tributaria regionale — tanto in linea di principio, *ex* art. 119, comma 1, quanto nel dettaglio delle indicazioni di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo — sia con l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte costituzionale circa i limiti che deve incontrare la potestà legislativa tributaria statale. Fatti salvi i principi di coordinamento della finanza pubblica, infatti, lo Stato non può introdurre una disciplina normativa che sia più restrittiva dei confini di autonomia finanziaria regionale, delineati dal citato art. 119 (*ex plurimis*, *cfr.* Corte cost., sentt. 296, 297, 311, 370 e 376 del 2003; n. 4, 16, 17, 29, 36, 37 e 49 del 2004; 35, 51, 64, 72, 77, 107, 160, 162, 222, 397 e 417 del 2005).

2. — *Violazione del principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.).*

Il suddetto vizio di legittimità — nei termini in cui è stato riferito — appare ancora più rilevante laddove si consideri come, nel caso in oggetto, la relativa disciplina sia compendiata in un provvedimento normativo (i.e. il decreto legge) sottratto alla necessaria (in materia) dialettica istituzionale Stato-regioni.

Per tal motivo, oltre alla pretesa violazione dell'art. 119 Cost., si può ritenere violato altresì il principio di leale collaborazione fra lo Stato e le regioni che — in virtù della particolare importanza della materia e rilevanza degli interessi implicati dalla stessa — avrebbe dovuto essere implementato.

La relativa criticità emerge con chiarezza dalle prime osservazioni licenziate, in materia, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (*cfr.* all. 1). Nel documento *de quo*, infatti, si rileva come la *ratio* — pur condivisibile, nel merito — sottesa al provvedimento normativo sia stata perseguita attraverso forme che aggirano i «metodi della concertazione e leale collaborazione fra livelli istituzionali, intenti più volte richiamati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome» ed altresì oggetto — per l'attuazione della normativa relativa a tali ambiti materiali — di una giurisprudenza costituzionale costante nel richiamare lo Stato alle necessarie forme di cooperazione, tipiche di un sistema di governo multilivello.

Nel merito la Conferenza rileva — in particolare — la «elevata criticità» proprio della «sospensione del potere delle regioni e EE.LL. di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato»; invero — rileva la Conferenza — il «provvedimento, in palese e manifesto contrasto con la volontà di procedere in tempi brevi all'attuazione del federalismo fiscale, penalizza le regioni e gli enti locali nel giudizio delle agenzie di rating e, quindi, di riflesso, sul costo dell'indebitamento futuro».

Sotto tale profilo, la violazione del principio di leale collaborazione ridonda anche sulla violazione dell'art. 119 Cost., laddove «la sterilizzazione della autonomia finanziaria comporterà l'ingiustificabile rigidità dei bilanci, mortificando il principio di responsabilità e rappresentanza dei livelli di governo regionali e degli enti locai» (*cfr.* ancora all. 1).

Tanto premesso e con riserva di produrre ulteriori memorie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 23 N.I.

P. Q. M.

Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, ed adottare i provvedimenti consequenziali.

Roma, addì 23 luglio 2008

Prof. Avv. Giovanni PITRUZZELLA

08C0693

N. **41**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 luglio 2008
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Energia - Norme della Regione Molise - Disposizioni in materia di insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione - Individuazione di aree non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici - Ricorso del Governo - Divieti assoluti asseritamente non motivati e non giustificati tecnicamente, preclusivi in via generale ed escludenti il procedimento amministrativo autorizzatorio - Asserito impedimento al raggiungimento dell'obiettivo dell'incremento della produzione di energia rinnovabile perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali e comunitari - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, violazione della competenza legislativa statale concorrente per contrasto con principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, violazione della competenza statale in materia di rapporti con gli organismi comunitari ed internazionali.

- Legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15, art. 2, comma 1, lett. *e), g), h), i), j), k), l), n).*
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. *e)* ed *a)*, e terzo; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lett. *l).*

Energia - Norme della Regione Molise - Disposizioni in materia di insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione - Individuazione di aree non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici - Divieto di impianti eolici *off-shore* anche per le opere connesse ricadenti sul territorio regionale - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con norme che riservano allo Stato la competenza amministrativa in materia di impianti *off-shore* e utilizzazione del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento - Asserito impedimento al raggiungimento dell'obiettivo dell'incremento della produzione di energia rinnovabile perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali e comunitari - Denunciata violazione della competenza legislativa statale concorrente per contrasto con principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, e in materia di governo del territorio, violazione della competenza statale in materia di rapporti con gli organismi comunitari ed internazionali.

- Legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15, art. 2, comma 1, lett. *m)*.
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. *a)*, e terzo; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 3; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lett. *l)*.

Energia - Norme della Regione Molise - Disposizioni in materia di insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione - Limiti massimi, estesi anche a livello comunale, di potenza installabili nelle more dell'emanazione dei provvedimenti statali che indicano gli specifici obiettivi regionali - Ricorso del Governo - Asserita moratoria delle autorizzazioni e contrasto con la norma statale che fissa il termine massimo per l'autorizzazione alle installazioni - Asserito impedimento al raggiungimento dell'obiettivo dell'incremento della produzione di energia rinnovabile perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali e comunitari - Denunciata violazione della competenza legislativa statale concorrente per contrasto con principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, violazione della competenza statale in materia di rapporti con gli organismi comunitari ed internazionali.

- Legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15, art. 3.
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. *a)*, e terzo; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12.

Energia - Norme della Regione Molise - Disposizioni in materia di insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione - Procedimenti amministrativi - Adeguamento alle norme sopravvenute relativamente alle fasi istruttorie non ancora esaurite - Ricorso del Governo - Asserita moratoria delle autorizzazioni e contrasto con la norma statale che fissa il termine massimo per l'autorizzazione alle installazioni - Asserito impedimento al raggiungimento dell'obiettivo dell'incremento della produzione di energia rinnovabile perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali e comunitari - Denunciata violazione della competenza legislativa statale concorrente per contrasto con principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, violazione della competenza statale in materia di rapporti con gli organismi comunitari ed internazionali.

- Legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15, art. 5.
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. *a)*, e terzo; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12.

Energia - Norme della Regione Molise - Disposizioni in materia di insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione - Richiesta di attivazione del procedimento - Oneri di natura economica a carico del proponente - Contributo di istruttoria crescente con la potenza degli impianti e particolarmente oneroso per le fonti eoliche - Ricorso del Governo - Lamentato effetto restrittivo per le fonti rinnovabili - Asserito contrasto con il divieto assoluto di prevedere misure di compensazione patrimoniale a favore delle Regioni - Asserito impedimento al raggiungimento dell'obiettivo dell'incremento della produzione di energia rinnovabile perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali e comunitari - Denunciata illogicità, discriminazione, lesione della libera iniziativa economica e della libera concorrenza, violazione della competenza legislativa statale concorrente per contrasto con principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, violazione della competenza statale in materia di rapporti con gli organismi comunitari ed internazionali.

- Legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 97, 41 e 117, commi primo, secondo, lett. *e)* ed *a)*, e terzo; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 6; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lett. *f)*.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha per legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, per la declaratoria di illegittimità costituzionale e conseguente annullamento, della legge regionale del Molise n. 15 del 21 maggio 2008, pubblicata nel Bollettino ufficiale Molise n. 12 del 31 maggio 2008, recante: «Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise», con specifico riguardo all'art. 2, 3, 4 e 5 di detta legge regionale, per contrasto con gli articoli 3, 41, 97 e 117, primo comma, secondo comma, lettera *a)* ed *e)*, e terzo comma della Costituzione e ciò a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 luglio 2008.

Nel B.U.R. n. 12 del 31 maggio 2008 della Regione Molise è stata pubblicata la legge regionale n. 15 del 21 maggio 2008, con la quale la regione, «nell'ottica del perseguimento dello sviluppo sostenibile fissato negli accordi di Kyoto e di Johannesburg, si propone lo sfruttamento delle energie rinnovabili nel rispetto di regole regionali predeterminate compatibili con i vigenti principi informativi della disciplina statale e comunitaria in materia di produzione di energia, con la finalità di consentire la realizzazione di impianti meno impattanti e più produttivi».

Con tale provvedimento, composto da 6 articoli, la Regione Molise detta disposizioni in materia di insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della regione.

Si premette che la legge in esame, pur richiamando all'art. 1, fra le sue finalità, il perseguimento dello sviluppo sostenibile e il raggiungimento degli obiettivi comunitari e internazionali di sviluppo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni climalteranti, proponendosi lo sfruttamento delle energie rinnovabili «...al fine di consentire la realizzazione di impianti meno impattanti e più produttivi» contiene una serie di disposizioni che, viceversa, rallentano l'installazione degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio regionale e la connessa produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, necessaria al fine del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici da fonte tradizionale e del rispetto degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale (Protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120) e comunitaria (Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; Direttiva 2006/32/CE, recepita con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115).

La legge in esame presenta, quindi, diversi profili di illegittimità costituzionale.

In particolare:

1) la norma contenuta nell'art. 2 individua «aree non idonee» all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici.

Alcune disposizioni del comma 1, lettere *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *j)*, *k)*, *l)* ed *n)* subordinano l'idoneità all'installazione alla presenza di un accordo con gli enti locali o con i proprietari delle abitazioni eventualmente situate in zone limitrofe alle installazioni e dispongono generiche e non motivate fasce di rispetto.

Tali divieti, sebbene rientranti nelle competenze regionali di legislazione concorrente in materia di produzione dell'energia e di governo del territorio, nonché previsti dall'art. 12, comma 10 del d.lgs. n. 387/2003, non appaiono motivati, né le distanze e le condizioni imposte sono giustificate tecnicamente in quanto la norma statale citata prevede che le limitazioni all'installazione debbano ricorrere non in via generale ma in ragione di specifiche tipologie progettuali e costruttive di impianti.

Il divieto assoluto preclude in via generale la costruzione di impianti, non consentendo l'espletamento del procedimento amministrativo autorizzatorio all'interno del quale devono essere valutati, nel caso concreto, i requisiti degli impianti e la loro rispondenza alle prescrizioni normative e agli interessi pubblici primari della tutela dell'ambiente, della sicurezza e dell'efficienza del sistema energetico.

In proposito si rileva un contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *e)* Cost. poiché la norma in esame, limitando aprioristicamente il libero accesso al mercato dell'energia crea uno squilibrio nella concorrenza fra i diversi modi di produzione della stessa.

Tali disposizioni peraltro si pongono in contrasto con il citato art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 che costituisce principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» in contrasto quindi con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

2) La disposizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera *m)*, che vieta gli impianti eolici off-shore, anche per le opere connesse ricadenti sul territorio regionale, viola il disposto dell'art. 1, comma 7, lettera *l)* della legge 23 agosto 2004, n. 239, che stabilisce che sono esercitati dallo Stato i compiti e le funzioni amministrative concernenti l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia.

La competenza statale in materia è esplicitata anche dallo stesso art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 che, al comma 3 (come modificato dal comma 158 dell'art. 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244), stabilisce che «per gli impianti off-shore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima».

Tali norme statali devono considerarsi principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, nonché di governo del territorio, e come tali vincolanti la potestà legislativa regionale di tipo concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

3) La previsione contenuta nell'art. 3 dispone limiti massimi di potenza installabili, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti statali che indicano gli specifici obiettivi regionali.

I limiti sono estesi anche a livello comunale.

È inoltre individuata una potenza minima per le macchine installabili.

L'articolo in esame sospende, di fatto, l'autorizzazione di tutti gli impianti eccedenti la qualità e le modalità ivi indicate, fino all'approvazione della ripartizione degli obiettivi fra le regioni. Sul punto, si ravvisa un contrasto con l'art. 117, terzo comma Cost. e la lesione del principio fondamentale di cui al citato art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 che, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», fissa il termine massimo per l'autorizzazione alle installazioni.

Si evidenzia che il comma 4 dello stesso art. 12 prevede che l'autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a 180 giorni.

L'indicazione di tale procedimento deve qualificarsi come principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», in quanto la disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.

Codesta ecc.ma Corte costituzionale, in un caso analogo, ha affermato che la norma regionale che dispone un periodo di moratoria delle autorizzazioni è in contrasto con il suddetto principio del rispetto dei 180 giorni, in quanto, non essendo stato adottato il provvedimento statale di riparto degli obiettivi regionali, la sospensione disposta è superiore al termine fissato dal legislatore statale (Corte cost. n. 364/2006, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge regionale Puglia 11 agosto 2005, n. 9).

Analoghe considerazioni valgono per la norma contenuta nell'art. 5 che estende l'attuazione della legge regionale in esame anche alle fasi istruttorie avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale. Per gli operatori che avevano già inoltrato la richiesta di autorizzazione unica cambiano, dunque, le condizioni per l'autorizzazione degli impianti,in contrasto con il principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» espresso dall'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che fissa in 180 giorni il termine massimo per l'autorizzazione alle installazioni, in violazione dell'art. 117, terzo comma Cost.

4) la norma di cui all'art. 4 individua taluni corrispettivi di natura economica a carico del proponente. In particolare si richiede un contributo di istruttoria crescente con la potenza degli impianti, ma che si differenzia sostanzialmente a secondo della fonte: per gli eolici, a differenza degli altri impianti, viene previsto un onere fisso pari a 20.000 euro, per oneri istruttori, più 500 euro per ogni MW di potenza nominale da fonte eolica prodotta o di euro 5 per ogni KW da altra fonte rinnovabile, quali biomassa, biogas, idroelettrico. Nel caso di impianti eolici di potenza minimale di 60 KW si sottolinea che le spese di istruttoria costituirebbero circa un terzo del costo complessivo dell'impianto. Tale misura, oltre ad apparire illogica e discriminatoria, determina un effetto restrittivo per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, per l'esercizio della libera iniziativa economica e per la libera concorrenza in violazione degli articoli 3, 97, 41 e 117, secondo comma, lettera *e)* Cost.

La misura «economica» in esame contrasta con il divieto assoluto di prevedere misure di compensazione patrimoniale a favore delle regioni, secondo il disposto dell'art. 12, comma 6 del d.lgs. n. 387/2003, confermato anche dall'art. 1, comma 4, lettera *f)* della legge n. 239/2004, che prevede che «lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità ...garantiscono l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale...».

La norma pertanto viola l'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

In considerazione di quanto sopra specificato si rileva che tutte le richiamante norme regionali, determinando un impedimento al raggiungimento dell'obiettivo dell'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali e comunitari, concretano altresì un contrasto con l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera *a)* Cost. che impone l'obbligo del rispetto del diritto comunitario ed internazionale riservando allo Stato la competenza in materia di rapporti con gli organismi comunitari ed internazionali.

P. Q. M.

Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e quindi annullare gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15, indicata in epigrafe, per contrasto con gli articoli 3, 41, 97 e 117, primo comma, secondo comma, lettera a) *ed* e) *e terzo comma della Costituzione.*

Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:

1) *estratto della deliberazione del C.d.m. dell'11 luglio 2008;*

2) *copia della legge Regione Molise n. 15 del 21 maggio 2008.*

Roma, addì 18 luglio 2008

L'Avvocato dello Stato: Maria Gabriella MANGIA

08C0706

N. **4**

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (merito) depositato in cancelleria il 7 agosto 2008
(del Tribunale di Roma)

Parlamento - Intercettazioni «indirette» o «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal G.I.P. del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica avverso la deliberazione del 21 dicembre 2007 con la quale è stata negata l'autorizzazione all'utilizzazione e all'acquisizione dei tabulati telefonici nei confronti del senatore Giuseppe Valentino - Indebita interferenza sull'esercizio dell'azione penale - Esorbitanza dai limiti di garanzia del mandato parlamentare.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 21 dicembre 2007.
- Costituzione, artt. 68, comma terzo, in riferimento all'art. 6, commi 2 e 3, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e 112.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe nei confronti di: *1)* Valentino Giuseppe, nato a Reggio Calabria 19 dicembre 1945 [Senatore della Repubblica]; *2)* Sinibaldi Michele, nato a Roma 19 dicembre 1949; indagati per il reato di cui all'art. 378 c.p. (favoreggiamento personale) in particolare per avere aiutato Giampiero Fiorani ad eludere le indagini sul medesimo condotte, riferendogli l'esistenza di operazioni di intercettazione telefonica a suo carico, per il tramite di Ricucci Stefano.

Premesso che in data 13 novembre 2006, con duplice ordinanza adottata ai sensi dell'art. 6 della legge 20 giugno 2003 n. 140 questo giudice ha:

a) dichiarato necessaria l'utilizzazione dei tabulati telefonici riferiti all'utenza 335465719 in uso a Sinibaldi Michele nella parte relativa ai contatti intercorsi con l'utenza n. 3356893834 in uso al sen. Giuseppe Valentino;

b) richiesto al Senato della Repubblica l'autorizzazione alla utilizzazione dei predetti tabulati;

Atteso che con nota del 21 dicembre 2007 il Presidente del Senato della Repubblica ha comunicato al Procuratore della Repubblica di Roma «il diniego dell'autorizzazione richiesta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in data 13 novembre 2006 ai sensi dell'art. 6 della legge n. 140 del 2003, in relazione ad un'utenza in uso all'avvocato Michele Sinibaldi all'epoca dei fatti contestati».

OSSERVA

Con richiesta del 22 luglio 2007, il p.m. presso il Tribunale di Roma ha chiesto a questo giudice, ai sensi degli artt. 268 c.p.p. e 6 legge n. 140/023, di voler richiedere al Senato della Repubblica l'autorizzazione alla utilizzazione dei tabulati delle comunicazioni riferiti all'utenza n. 335465719 in uso a Sinibaldi Michele nella parte relativa ai contatti con l'utenza n. 3356893834 in uso al sen. Giuseppe Valentino.

All'esito di Camera di consiglio all'uopo fissata, con ordinanza del 13 novembre 2007 lo scrivente giudice ha dichiarato necessaria l'utilizzazione dei predetti tabulati sulla base delle seguenti considerazioni.

«La legge n. 140/2003 ha inteso, tra le altre, introdurre un'ulteriore immunità per i membri del Parlamento nel caso in cui, nel contesto di operazioni di intercettazione telefonica legittimamente eseguite nell'ambito di un procedimento penale a carico di terzi, emergano comunicazioni o conversazioni in cui gli stessi siano stati parte.

In tal caso, come testualmente recita l'art. 6 della legge, a tutela della loro riservatezza, sentite le parti (tra cui i parlamentari interessati), il giudice per le indagini preliminari dispone la distruzione integrale o parziale dei verbali e delle registrazioni delle comunicazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma, qualora le ritenga irrilevanti; la stessa disciplina la legge stabilisce, inoltre, per i tabulati delle comunicazioni acquisiti nel corso del procedimento.

Tuttavia, mentre nel caso delle comunicazioni o delle conversazioni il relativo significato emerge immediatamente dai verbali che ne cristallizzano il contenuto, non altrettanto può dirsi dei tabulati, i quali dimostrano unicamente che sono intercorsi contatti tra una o più utenze telefoniche e quella o quelle dei parlamentari interessati.

Ne consegue che necessariamente differenziata deve essere la valutazione in ordine alla rilevanza che la legge demanda al giudice: nel caso delle conversazioni o comunicazioni si tratta di stabilire l'esistenza di un collegamento, diretto o indiretto ma comunque non equivoco, con i fatti oggetto del procedimento; nel caso dei tabulati, la rilevanza non può che attenere, invece, alla mera pertinenza dei medesimi alle risultanze delle indagini in corso, posto che una diversa interpretazione si porrebbe in immediato contrasto con il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost.

Tanto premesso, non si vede il motivo per cui si debba definire irrilevante l'acquisizione dei tabulati in questione, posto che il il p.m. sta sviluppando un'ipotesi investigativa che vuole il sen. Valentino essere l'autore della divulgazione di notizie riservate in favore di Giampiero Fiorani, per il tramite di Sinibaldi Michele e Ricucci Stefano e che trova, allo stato, riscontro (peraltro non univoco, v. difformi dichiarazioni rese da Ricucci) nelle dichiarazioni già rese in altro procedimento dal citato Fiorani (ff. da 012770 a 012782 dell'interrogatorio reso al G.i.p. di Milano in data 17 dicembre 2005)».

Con separato atto del 13 gennaio 2006, ha conseguentemente disposto inoltrarsi richiesta di autorizzazione al Senato alla utilizzazione dei predetti tabulati ai sensi dell'art. 6 della legge n. 140/2003, precisando di avere «con separata ordinanza, (...) già ritenuto necessaria l'utilizzazione dei tabulati delle comunicazioni riferite all'utenza 335465719 in uso a Sinibaldi Michele nella parte relativa ai contatti con l'utenza n. 3356893834 in uso al sen. Valentino» ed allegando copia dei medesimi e della richiesta del p.m.

Con delibera del 21 dicembre 2007, il Senato della Repubblica ha deciso di approvare la proposta formulata dalla giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di denegare l'autorizzazione richiesta per le seguenti ragioni.

«La giunta ritiene di dover muovere dal disposto dell'articolo 6 della citata legge n. 140 per sottolineare che da tale previsione normativa risulta evidente come le richieste di autorizzazione all'utilizzazione di tabulati telefonici (non diversamente dalle richieste di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni) debbano indicare la "necessità"

di utilizzare i tabulati cui nelle stesse si fa riferimento. In particolare, il concetto di necessità è espressamente richiamato nel comma 2 del citato articolo 6 e trova riscontro sia nel successivo comma 3 sia, soprattutto, nella nozione di utilizzazione richiamata sia nel comma 2 che nel comma 6. In altri termini, la lettura del complesso delle disposizioni contenute nel citato articolo 6 induce a ritenere conclusivamente che la concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione di tabulati telefonici (e analogamente deve ritenersi per le intercettazioni) presuppone la necessità di utilizzare il tabulato telefonico in relazione "al fatto per il quale è in corso il procedimento" come individuato nella richiesta di autorizzazione.

Le considerazioni che precedono vanno completate evidenziando che la nozione di "utilizzazione" alla quale deve farsi riferimento non può che essere quella tecnica — e cioè quella di utilizzazione dei tabulati o delle intercettazioni ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto di prova — potendosi a tale proposito rinviare alle considerazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 1991, in occasione della quale la Corte ebbe modo di precisare che l'utilizzazione in giudizio come elementi di prova delle informazioni raccolte con le intercettazioni legittimamente disposte nell'ambito di un processo deve essere circoscritta alle informazioni strettamente rilevanti del processo stesso.

Alla luce dei rilievi sopra esposti la giunta ha dovuto constatare che nella richiesta di autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, nel testo così formulato, non veniva dato conto di nessuna "necessità di utilizzazione" dei tabulati telefonici in questione, affermandosi, invece, la loro pertinenza (elemento indispensabile certo ma non sufficiente) rispetto al fatto oggetto del procedimento.

La predetta "necessità", peraltro, poteva, al contrario positivamente escludersi in quanto la notorietà e la frequenza dei rapporti tra l'avvocato Sinibaldi e il senatore Valentino rendono evidente che gli eventuali contatti telefonici tra gli stessi — i quali risultano dai tabulati telefonici relativi all'utenza intestata all'avvocato Michele Sinibaldi — non possono rivestire alcuna specifica valenza ai fini della ricostruzione dell'ipotesi accusatoria, potendo gli stessi trovare la loro naturale collocazione nel contesto di un rapporto di frequentazione assidua quale è quello che caratterizza i rapporti fra le predette persone, come lo stesso senatore Valentino ha pacificamente riconosciuto nella memoria depositata presso la giunta.

Il giudice per le indagini preliminari, in altri termini, ha argomentato, circa il punto della "necessità di utilizzazione", calibrando la motivazione su di un parametro (la mera "pertinenza" alle risultanze delle indagini in corso) inconferente rispetto alla "necessità" della stessa, atteso che esso non consente di individuare un collegamento inequivoco con i fatti oggetto del procedimento, ben potendo detta deduzione, tra l'altro, essere agevolmente superata dalla allegata molteplicità e frequenza dei contatti, anche quotidiani, tra i soggetti coinvolti (...)».

Tanto premesso, si rileva che, esprimendo le valutazioni ora riportate, il Senato si è arrogato in maniera palese attribuzioni che appartengono in via esclusiva al giudice penale.

L'art. 6, comma 2 della legge n. 140 è chiaro nell'attribuire esclusivamente al giudice per le indagini preliminari la valutazione inerente la necessità di utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1 e lo scrivente vi ha all'uopo provveduto, dandone succintamente conto nella richiesta di autorizzazione presentata al Senato (v. *supra*).

All'organo parlamentare spettava, invece, unicamente stabilire se la richiesta denotasse la sussistenza di una manifesta persecuzione nei confronti del sen. Valentino o di un'indebita (in quanto immotivata) ingerenza nella sua sfera privata o ancora se il procedimento rappresentasse il mero pretesto per svolgere un indiretto, quanto del pari indebito, condizionamento sulle determinazioni connesse al mandato parlamentare, mediante invasione della sua sfera riservata.

Che questo sia l'ambito della garanzia prevista dall'art. 68, comma 3 della Costituzione è stato del resto ribadito dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 19 novembre 2007 la quale ha affermato che «l'art. 68 Cost. mira a porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo; a proteggerlo, cioè, dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue libertà fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione» e ancora che «il bene protetto si identifica, infatti, con l'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento e non gli interessi sostanziali di questi ultimi (riservatezza, onore, libertà personale), in ipotesi pregiudicati del compimento dell'atto; tali interessi trovano salvaguardia nei presidi, anche costituzionali, stabiliti per la generalità dei consociati».

Con l'adozione della citata delibera, il Senato ha, dunque, espresso valutazioni inerenti la necessità dell'acquisizione probatoria, rappresentata dai tabulati già presenti agli atti, in rapporto allo sviluppo attuale del procedimento ed alle sue prospettive future (ha, cioè, deciso della gestione processuale di una prova già formata), invadendo palesemente

le attribuzioni conferite dalla legge e dalla Costituzione al giudice penale, così interferendo illegittimamente sull'andamento del procedimento.

Né, infine, la portata invasiva dell'atto parlamentare è attenuata dalla pronunzia di illegittimità costituzionale, dovuta alla stessa sentenza n. 390/2007, dell'art. 6, comma 2, 5 e 6 della legge n. 140/2003 nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate, perché anche ove si ritenga (come ritiene questo giudice) che la citata pronunzia comprenda anche i tabulati, l'utilizzazione di cui è stata chiesta l'autorizzazione all'organo parlamentare è di tipo bilaterale, riguardando cioè sia il terzo che ha interloquito con lui, sia il parlamentare in prima persona.

Con recentissima decisione, dettata per risolvere un conflitto di attribuzione tra p.m. e Commissione parlamentare d'inchiesta (sentenza n. 26 dell'11 febbraio 2008), la stessa Corte ha, infine, ribadito il principio già affermato in altra pronunzia (sentenza n. 13 del 1975) secondo cui «il normale corso della giustizia ... non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, potendo e dovendo arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio di questa varrebbe illegittimamente ad incidere su fatti soggettivamente e oggettivamente ad essa sottratti e in ordine ai quali sia stata ritenuta la competenza degli organi parlamentari».

Visti gli artt. 68, 101, 104 Cost.

P. Q. M.

Propone avanti la Corte costituzionale conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica per illegittima interferenza nel procedimento penale n. 32200/06 RG NR a carico del sen. Giuseppe Valentino e Sinibaldi Michele in relazione alla deliberazione del 21 dicembre 2007 avente ad oggetto domanda di autorizzazione all'utilizzazione e all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Giuseppe Valentino (doc. IV n. 1 dell'ordine del giorno) e per l'effetto chiede che la Corte costituzionale voglia:

dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica esprimersi in ordine alla necessità della utilizzazione dei predetti tabulati telefonici;

annullare la sopra indicata deliberazione.

Manda alla cancelleria di trasmettere la presente ordinanza alla Corte costituzionale.

Roma, addì 19 febbraio 2008

Il giudice: VILLONI

AVVERTENZA

L'ammissibilità del presente conflitto è stata decisa con ordinanza n. 275/2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, n. 30 del 16 luglio 2008.

08C0708

N. 17

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 29 luglio 2008
(del Tribunale di Cagliari)

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo della stampa e della televisione a carico dell'on. Guglielmo Rositani per le opinioni espresse nei confronti di Mauro Meli, all'epoca sovrintendente del Teatro lirico di Cagliari - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare.

- Deliberazione Camera dei deputati del 2 febbraio 2005.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Il Giudice dell'udienza preliminare dott.ssa Daniela Amato sulla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero;

Visti gli atti del procedimento n. 2276/03 R.N. R. - 357/05 g.i.p, nei confronti di: Rositani Guglielmo, nato Varapodio (RC) il 14 febbraio 1938, imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 595 commi primo e terzo, c.p., 13, legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30, legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa e della televisione) perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nel corso di una conferenza stampa, comunicando con più persone, offendeva la reputazione di Mauro Meli — all'epoca dei fatti sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari — dichiarando in tempi diversi, dapprima al pubblico dei giornalisti intervenuti e, successivamente, in occasione di precisazioni rilasciate agli operatori di alcune emittenti televisive presenti:

a) «... mafiosi i metodi di gestione di Meli ...»;

b) che «... in tutta Italia si parla di Cagliari come di un paese dove si utilizza denaro pubblico per favorire gli amici ...» e che Meli ne è il responsabile;

c) che Meli si sarebbe servito «... di metodi mafiosi e truffaldini per favorire sé e i suoi amici ...»;

d) che «... dagli atti esaminati dalla Guardia di Finanza si vede chiaramente che qui ci sono interessi privati e interessi degli amici degli amici che vanno ad inserirsi nel costo della musica ...»;

e) che il Meli è «... responsabile di una gestione mafiosa e corrotta ...»;

dichiarazioni poi riportate dal quotidiano «L'Unione Sarda» (*sub a*), dal quotidiano «La Nuova Sardegna» (*sub b*), dall'agenzia giornalistica «Ansa» (*sub b*), dalle emittenti televisive «Sardegna Uno» (*sub c*), «Videolina» (*sub d*) e «T.C.S.» (*sub e*).

Delitto aggravato per essere il fatto stato commesso con i mezzi della stampa e della televisione, nonché per essere l'offesa consistita anche (*sub b, c, d*) nell'attribuzione di un fatto determinato.

Commesso in Cagliari, nei giorni 3 e 4 marzo 2003.

OSSERVA

1. — Il fatto.

A seguito di atto di querela presentato il 10 marzo 2003 da Mauro Meli, all'epoca Sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari, il Procuratore della Repubblica di Cagliari ha chiesto il rinvio a giudizio del deputato on. Guglielmo Rositani per il delitto di diffamazione sopra specificato.

L'accusa nei confronti dell'onorevole Rositani è in particolare fondata su una serie di dichiarazioni rese nel corso della conferenza stampa che il 3 marzo 2003 fu organizzata presso la sala stampa del Consiglio regionale della Sardegna da Antonello Liori, segretario provinciale di Cagliari del partito «Alleanza nazionale», e da Cesare Corda, consigliere regionale dello stesso partito.

Nel corso della conferenza stampa l'on. Rositani, deputato anch'egli appartenente ad «Alleanza nazionale», dopo aver precisato di aver aderito all'invito di partecipare all'incontro non in qualità di vice presidente della Commissione cultura della Camera dei deputati, ma quale esponente del partito, dapprima davanti al pubblico dei giornalisti intervenuti e, successivamente, in occasione di precisazioni rilasciate ai giornalisti di alcune emittenti televisive presenti, definì «... mafiosi i metodi di gestione di Meli ...» (la dichiarazione fu riportata dal quotidiano L'Unione Sarda); affermò

che «... in tutta Italia si parla di Cagliari come di un paese dove si utilizza denaro pubblico per favorire gli amici ...», attribuendone al Meli la responsabilità (la dichiarazione fu riportata dal quotidiano la Nuova Sardegna e dall'agenzia giornalistica Ansa); affermò che il Meli si era servito «... di metodi mafiosi e truffaldini per favorire sé e i suoi amici ...» (la dichiarazione fu trasmessa dall'emittente televisiva Sardegna Uno) e che «... dagli atti esaminati dalla Guardia di Finanza si vede chiaramente che qui ci sono interessi privati e interessi degli amici degli amici che vanno ad inserirsi nel costo della musica ...» (la dichiarazione fu trasmessa dall'emittente televisiva Videolina); disse infine che il Meli era «... responsabile di una gestione mafiosa e corrotta ...» (la dichiarazione fu trasmessa dall'emittente televisiva T.C.S.).

2. — La delibera della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati con atto adottato dall'Assemblea il 2 febbraio 2005 (doc. IV-*quater*, n. 112), su proposta della giunta per le autorizzazioni, ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68, comma primo, Cost.

Secondo la relazione della giunta, le dichiarazioni rese in occasione della citata conferenza stampa sarebbero infatti collegate all'interrogazione a risposta immediata che l'on. Rositani aveva depositato il 17 dicembre 2002 in commissione, con cui aveva chiesto al Ministro per i beni e le attività culturali di inviare un'ispezione per fare chiarezza sulle vicende amministrative e contabili del Teatro lirico di Cagliari.

Il testo dell'interrogazione (n. 5-01510, del 17 dicembre 2002), allegato alla deliberazione della giunta, è il seguente:

Per sapere, premesso che:

il consiglio di amministrazione della fondazione della fondazione del teatro lirico di Cagliari, scaduto il 22 giugno 2002, è stato precipitosamente convocato dal Presidente il giorno 7 agosto 2002 non solo per l'insediamento che riguarda esclusivamente la verifica dei requisiti richiesti dalla legge e dallo Statuto dei suoi componenti, ma anche per la nomina del sovrintendente;

il predetto consiglio è stato convocato senza il rappresentante della regione (secondo finanziatore dopo lo Stato) e con la presenza di un rappresentante del comune già dimissionario, il quale, stranamente si è presentato all'atto della votazione per ridimettersi il giorno dopo;

esiste un netto contrasto tra l'articolo 6, comma 5, dello statuto della fondazione e l'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1966, n. 367. Difatti mentre lo Statuto prevede che «il Consiglio è validamente costituito quando siano in carica cinque dei suoi componenti compreso il Presidente», il decreto legislativo prevede «che il Consiglio opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti»;

la nomina del Sovrintendente è, a parere degli interroganti, tra la scorrettezza e l'illegittimità in quanto l'articolo 9 dello Statuto prevede che tale nomina deve essere f atta non nella seduta dell'insediamento, ma in quella successiva;

dai primi di ottobre 2002 la guardia di finanza è in visita presso gli uffici dei Sovrintendenti per una puntuale e precisa verifica dei documenti contabili e contrattuali;

tale visita è collegata ai deficit miliardari della fondazione frutto di una gestione, ad avviso dell'interroganti, a dir poco allegra e sconsiderata visti i rilievi di natura sostanziale e formale sollevati dalla corte dei conti sui bilanci d'esercizio 1999 e 2000 in data 8 luglio 2002;

se non ritenga opportuno inviare immediatamente un'ispezione ministeriale per fare chiarezza sull'intera vicenda, al fine di salvaguardare il denaro pubblico e di tutelare il buon nome del Teatro di Cagliari e della musica italiana. (5-01510).

3. — L'insindacabiltà delle opinioni rese dal Parlamentare al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale.

Si deve ritenere che nel caso specifico la Camera dei deputati abbia erroneamente ritenuto esistente la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato.

Alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, non è infatti ravvisabile nel caso concreto la relazione tra le dichiarazioni assunte come diffamatorie rese *extra moenia* dall'on. Rositani e l'atto parlamentare in questione, dalla quale deriverebbe l'insindacabilità; e pertanto devono ritenersi insussistenti i presupposti di cui all'art. 68, primo comma, Cost.

È noto che la Corte costituzionale, anche prima dell'entrata in vigore della legge 20 giugno 2003, n. 140, aveva ripetutamente affermato che l'immunità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. — non dovendosi risolvere in un «privilegio personale confliggente in modo irrimediabile con principi costituzionali fondamentali e diritti di altri soggetti» — non poteva comprendere ogni opinione comunque espressa dal parlamentare, ma che rientravano «nella sfera dell'insindacabilità», oltre a tutte le opinioni manifestate con atti tipici nell'ambito dei lavori parlamentari, anche attività

non tipizzate, da considerarsi «coperte» dalla garanzia di cui all'art. 68 quando si fossero esplicate mediante strumenti, atti e procedure «innominati», comunque rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare, e che il membro del Parlamento è in grado di pone in essere e di utilizzare proprio solo e in quanto riveste tale carica (v. Corte cost., 9 febbraio 2000, n. 56; Corte cost., 20 novembre 2002, n. 509; Corte cost., 4 giugno 2003, n. 219).

Per poter ricondurre le dichiarazioni rese *extra moenia* nell'ambito delle «opinioni» per le quali opera la garanzia costituzionale della irresponsabilità non potevano bastare «né la semplice comunanza di argomenti, né l'identità del "contesto" politico tra quelle dichiarazioni e l'espletamento di atti tipici della funzione parlamentare», occorrendo, invece, «che la dichiarazione possa essere qualificata come espressione di attività parlamentare; il che normalmente accade se ed in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime (Corte cost., 27 febbraio 2002, n. 52).

Dopo l'approvazione della legge 20 giugno 2003, n. 140 — il cui art. 3, comma primo, ha previsto che l'art. 68 «si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento» —, con la sentenza 7 aprile 2004, n. 120 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 68, primo comma, e 117 Cost., escludendo che essa abbia ampliato l'ambito dell'immunità garantita ai parlamentari dall'ari 68, primo comma, quale era stata delineata dalla propria giurisprudenza. In particolare, la Corte ha escluso che la norma abbia eliminato la necessità del «nesso funzionale» fra le opinioni espresse dal parlamentare fuori dal Parlamento, assunte come diffamatorie, e l'esercizio di funzioni parlamentari, ed ha ribadito — richiamando in particolare le sentenze nn. 10 e 11 dell'11 gennaio 2000 e la citata n. 219 del 2003 — che tali opinioni rientrano nell'area dell'insindacabilità solo se costituiscano «divulgazione e riproduzione» di attività parlamentari, pur non necessariamente tipiche, e che possono considerarsi insindacabili quando «garanzia e funzione sono inscindibilmente legate fra loro da un nesso che, reciprocamente, le definisce e giustifica» (v. sentenza n. 219/2003), individuando in quel «nesso» «il presidio delle prerogative parlamentari e, insieme, del principio di eguaglianza e dei diritti fondamentali dei terzi lesi».

Tale orientamento è stato ribadito dalle sentenze nn. 246/2004 e 298/2004, le quali, in sede di conflitto tra poteri dello Stato, hanno affermato che l'art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 «non altera il contenuto dell'art. 68, primo comma, della Costituzione» è stata perciò ribadita la necessità, ai fini dell'esistenza del «nesso funzionale», che le opinioni in esame costituiscano «divulgazione e riproduzione» di attività parlamentari; e, in particolare, la sentenza n. 298/2004 ha ulteriormente sottolineato la necessità di una «sostanziale identità di contenuti» tra l'opinione espressa nell'atto parlamentare e l'esternazione che siffatta opinione divulghi.

L'elemento determinante individuato dalla Corte è dunque l'esistenza del nesso funzionale tra l'opinione espressa e l'attività — non genericamente politica, bensì parlamentare, anche se le caratteristiche di quest'ultima, e di conseguenza quelle dello stesso nesso funzionale, non possono essere rigorosamente definite in astratto (v. Corte cost., 7 aprile 2004, n. 120).

Cosicché si è pervenuti ad affermare che non è decisiva la localizzazione dell'attività in questione all'interno o all'esterno dei palazzi del Parlamento (*intra* o *extra moenia*) e che anche con riferimento alla divulgazione delle opinioni espresse da parlamentari, quel che rileva è la sostanziale identità di contenuti fra l'opinione espressa in un atto tipico inteso nel senso suindicato, e quindi caratterizzata dal nesso funzionale, ed il messaggio che siffatta opinione divulga (v. Corte cost., 27 settembre 2004, n. 298 e Corte cost., 4 giugno 2003, n. 219, per le quali l'immunità si estende alla divulgazione di opinioni espresse in un atto legato dal nesso funzionale con l'attività parlamentare).

Anche sulla scorta della completa rassegna ricavabile dalla sentenza 15 novembre 2004, n. 347, cui la stessa Relazione presentata alla Presidenza il 1° febbraio 2005 fa espresso richiamo, deve ricordarsi che «la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione. che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o dal senatore in sede parlamentare non può bastare a fondare l'estensione alla prima della immunità che copre le seconde. Tanto meno può bastare a tal fine la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca». È infatti necessaria l'identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare e in particolare occorre la «riproduzione» all'esterno delle Camere di dichiarazioni rese in sede parlamentare.

Tale riproduzione è insindacabile solo ove «si riscontri l'identità sostanziale di contenuto fra l'opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede esterna» (sentenza n. 10 del 2000).

Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale sinteticamente richiamata, dunque, ciò che il parlamentare dice ed esprime fuori del Parlamento tramite i mezzi di comunicazione o in occasione di dibattiti pubblici non rientra di per sé nell'ambito dell'art. 68 Cost. quando vi sia una generica comunanza di argomento tra le dichiarazioni rese pubblicamente e le opinioni espresse in Parlamento, ma solo quando le prime siano «sostanzialmente riproduttive» delle seconde.

4. — Le ragioni del conflitto.

Facendo applicazione nel caso concreto dei princìpi esposti, si deve osservare che l'interrogazione del deputato Rositani menzionata nella relazione della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, diversamente da quanto ritenuto dalla Camera di appartenenza, non può supportare adeguatamente la dichiarazione di insindacabilità.

Emerge invero dal raffronto tra il testo dell'interrogazione parlamentare e le dichiarazioni oggetto del procedimento, rese dall'on. Rositani in occasione della conferenza stampa e successivamente ai diversi giornalisti intervenuti, che queste ultime in massima parte non riproducevano né il contenuto testuale, né lo spirito dell'attività parlamentare.

Nel corso dell'attività parlamentare, infatti, il Rositani aveva lamentato l'irregolare convocazione del consiglio di amministrazione della Fondazione del teatro lirico da parte del presidente per la nomina del sovrintendente — che, a parere suo e del cofirmatario era avvenuta «tra la scorrettezza e l'illegittimità, in quanto l'articolo 9 dello Statuto prevede che tale nomina deve essere fatta non nella seduta dell'insediamento, ma in quella successiva» — e aveva fatto presente che «dai primi di ottobre 2002 la guardia di finanza è in visita presso gli uffici dei Sovrintendenti per una puntuale e precisa verifica dei documenti contabili e contrattuali», sottolineando che «la visita è collegata ai deficit miliardari della fondazione frutto di una gestione, ad avviso dell'interroganti, a dir poco allegra e sconsiderata visti i rilievi di natura sostanziale e formale sollevati dalla corte dei conti sui bilanci d'esercizio 1999 e 2000 in data 8 luglio 2002»; il deputato aveva quindi concluso rivolgendo al Ministro l'interrogazione se «non ritenga opportuno inviare immediatamente un'ispezione ministeriale per fare chiarezza sull'intera vicenda, al fine di salvaguardare il denaro pubblico e di tutelare il buon nome del Teatro di Cagliari e della musica italiana».

Soltanto riguardo alle accuse di natura *lato sensu* contabile rivolte al sovrintendente Meli — relative al fatto che «dagli atti esaminati dalla Guardia di Finanza si vede chiaramente che qui ci sono interessi privati e interessi degli amici degli amici che vanno ad inserirsi nel costo della musica» — può condividersi l'osservazione della giunta secondo cui esse «non sono altro che la proiezione esterna del contenuto dell'atto ispettivo».

Ma di tutt'altro contenuto e connotate da diverso sostanziale significato offensivo rispetto a quell'atto sono le dichiarazioni attraverso le quali, come detto, il deputato definì «mafiosi» i metodi di gestione del Meli, gli attribuì la responsabilità del fatto che «in tutta Italia» si parlasse di Cagliari come di «un paese dove si utilizza denaro pubblico per favorire gli amici», lo accusò di usare «metodi mafiosi e truffaldini per favorire sé e i suoi amici» ed ancora di essere «responsabile di una gestione mafiosa e corrotta».

Tali ultime dichiarazioni infatti esulano dai confini dell'interrogazione e assumono autonomo significato offensivo del tutto indipendente dall'attività parlamentare svolta dall'on. Rositani, consistendo — nell'ambito di una soltanto generica comunanza di argomento — in un attacco diretto a colpire sul piano personale la figura morale del Meli, con la chiara finalità di attribuirgli indeterminate condotte gestionali corrotte e clientelari, adombrandone, se non l'appartenenza ad organizzazioni mafiose, quantomeno l'utilizzazione dei metodi che quelle organizzazioni connotano.

Non si ravvisa dunque quel nesso tra l'atto parlamentare tipico e le dichiarazioni diffamatorie oggetto della contestazione d'accusa che, come si è detto, costituisce il presupposto della guarentigia prevista dall'art. 68, primo comma, Cost.

P. Q. M.

Chiede che la Corte costituzionale dichiari che non spetta alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale a carico del deputato Guglielmo Rositani concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., con conseguente annullamento della delibera del 2 febbraio 2005.

Cagliari, addì 21 novembre 2007

Il giudice: AMATO

AVVERTENZA

L'ammissibilità del presente conflitto è stata decisa con ordinanza n. 141/2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 22 del 21 maggio 2008.

08C0691

N. 11

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 27 giugno 2008
(della Provincia autonoma di Bolzano)

Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici - Decreto del questore della Provincia di Bolzano n. 11-A/A.S./2008, del 24 aprile 2008 recante sospensione per 10 giorni, con effetto immediato, della licenza di esercizio n. 669/2747 rilasciata dal sindaco di Bolzano al sig. Ausserer per la gestione del Bar Caffè «Teatro» in Bolzano - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata invasione delle competenze provinciali in materia di «esercizi pubblici» e delle competenze spettanti al Presidente della Provincia quale titolare di poteri di pubblica sicurezza nella materia medesima - Richiesta di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Questore della Provincia di Bolzano, il potere di sospendere la licenza per la gestione di un esercizio pubblico e per l'effetto di annullare l'atto impugnato.

- Decreto del questore della Provincia di Bolzano n. 11-A/A.S./2008, del 24 aprile 2008.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, comma 1, n. 7), 16 e 20; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686, art. 3; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 3, comma 3.

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente *pro tempore* della, provincia, dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale dd. 3 giugno 2008 rep. n. 22142 (all. 1), rogata dal Segretario generale della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché in virtù di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 1814 del 3 giugno 2008 (all. 2), dagli avv. proff. Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via di Ripetta n. 142)

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito e per l'effetto del decreto del Questore della Provincia di Bolzano n. 11 - A / A.S./2008, del 24 aprile 2008, notificato in pari data, recante sospensione per dieci giorni, con effetto immediato a decorrere dalla notificazione del decreto medesimo, della licenza di esercizio n. 669/2747, rilasciata in data 18 gennaio 2006 dal sindaco del Comune di Bolzano al sig. Robert Ausserer nato il 7 marzo 1981 a Bolzano, per la gestione del Bar Caffè Teatro sito in Bolzano, via Cappuccini, n. 8/A (all. 3).

Con decreto n. 11 - A /A.S./2008, il Questore della Provincia di Bolzano ha disposto la sospensione per dieci giorni, con effetto immediato a decorrere dalla notificazione del decreto medesimo, della licenza di esercizio n. 669/2747, rilasciata in data 18 gennaio 2006 dal sindaco, del comune di Bolzano al sig. Robert Ausserer, nato il 7 marzo 1981 a Bolzano, per la gestione del Bar «Caffè Teatro» sito in Bolzano, via Cappuccini, n. 8/A.

L'esigenza cautelare su cui il decreto è fondato, come precisato nelle premesse al decreto medesimo, si identifica con la pretesa necessità di evitare il futuro verificarsi di situazioni atte a turbare l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nelle premesse al decreto, infatti, viene dato conto di vicende avvenute in prossimità o all'interno dei locali adibiti a bar, che hanno comportato l'intervento della Polizia di Stato: in tal modo, il questore tenta di fornire il substrato motivazionale necessario a giustificare il proprio intervento, concretatosi nell'adozione del decreto impugnato.

In realtà esso, operando una illegittima invasione delle competenze provinciali in materia di «esercizi pubblici» e di attribuzioni già spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, ma attribuite al Presidente della Provincia dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione, risulta gravemente lesivo delle prerogative costituzionali della ricorrente Provincia autonoma di Bolzano, e si configura conseguentemente illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione degli articoli 9, comma 1, n. 7), 16 e 20 del d.P.R. n. 670/1972, dell'art. 3, d.P.R. n. 686/1973 e dell'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 526/1987.

1.1. — Con l'adozione del decreto n. 11-A / A.S. /2008 il Questore della provincia di Bolzano ha dato corso ad una evidente violazione delle competenze provinciali in materia di «esercizi pubblici» e delle connesse attribuzioni di cui all'art. 20 St., che la Provincia di Bolzano ha interesse a far rilevare mediante il presente giudizio, benché il provvedimento amministrativo in questione, datato 24 aprile 2008, avesse efficacia temporanea fissata in dieci giorni dalla notificazione del medesimo e abbia, dunque, dispiegato i suoi effetti per intero.

Infatti, l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato lascia aperto il dibattito circa la spettanza del potere, permanendo, così, l'interesse della parte ricorrente ad ottenere la decisione del ricorso, con l'eventuale annullamento dell'atto emanato, di cui l'effetto è cessato (C. cost., n. 222/2006; C. cost. n. 289/1993; C. cost. n. 3/1962).

1.2. — La Provincia aunoma di Bolzano è titolare di peculiari competenze in materia di esercizi pubblici, sia di natura legislativa, sia amministrativa.

L'art. 9, n. 7), dello statuto di autonomia attribuisce alla provincia la potestà legislativa concorrente in materia di esercizi pubblici, con esclusione dei soli poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza» e della facoltà del Ministero dell'interno emo di «annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione vigente, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi» l'esercizio di tale potere di autotutela non può che avere ad oggetto provvedimenti provinciali di pubblica sicurezza, non comprendendosi, altrimenti, né il fondamento, ne la *ratio* di siffatta prerogativa ministeriale.

L'art. 16 dello statuto di autonomia prevede, poi, che «nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia».

Il combinato disposto degli artt. 9, comma 1, n. 7, e 16 dello Statuto di Autonomia assegna, dunque, alla Provincia la competenza amministrativa in materia di pubblici servizi.

L'art. 20, comma 1, dello statuto di autonomia, dispone, poi, «che i presidenti delle Province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di esercizi pubblici.».

Nell'esercizio delle predette attribuzioni, il Presidente della provincia si avvale degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.

L'ordinamento, quindi, individua nel Presidente della provincia il titolare di poteri di pubblica sicurezza in determinate materie, qualificando in via meramente residuale i poteri di pubblica sicurezza spettanti agli organi statali: l'art. 20, statuto di autonomia, infatti, dopo aver enucleato l'ambito di competenza provinciale, assegna al Questore le «altre attribuzioni». La norma è chiara ed univoca nella sua interpretazione: il Questore è competente per l'esercizio di poteri di pubblica sicurezza solo ove intervenga in materia diverse da quelle elencate dall'art. 20, comma 1, Statuto di autonomia.

Nella Provincia di Bolzano la linea di demarcazione non corre, dunque, fra le funzioni di polizia amministrativa e l'area delle funzioni di polizia di pubblica sicurezza, ma si staglia anche all'interno di quest'ultima, per separare alcune funzioni dalle altre.

L'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 686/1973, è esplicito in questo senso: «Nelle materie di cui all'art. 20, primo comma, dello statuto, i provvedimenti che le leggi attribuiscono all'autorità di pubblica sicurezza sono adottati, nell'ambito del rispettivo territorio, dal Presidente della Giunta provinciale.». Anche al Presidente della Giunta provinciale sono, dunque, assegnate espressamente funzioni di pubblica sicurezza, da esercitarsi nelle materie elencate dall'art. 20 dello statuto di autonomia, tra cui rientra anche la materia dei ªservizi pubblici».

Il Presidente della Provincia di Bolzano è quindi anche Autorità di pubblica sicurezza, cui compete l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire l'ordinato svolgersi della vita civile.

L'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 526/1987, conferma il sopradescritto riparto di competenze Stato-Provincia, disponendo che, in aggiunta a quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686, i Presidenti delle giunte provinciali esercitano, ai sensi dell'art. 20, primo comma, dello Statuto, le funzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in ordine ai provvedimenti di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che rientrano tra le materie di competenza provinciale di cui al comma 1 [quindi, tra le altre, la materia degli esercizi pubblici latamente intesa nei termini di cui agli articoli 9 e 20 dello statuto di autonomia]»: una volta che per previsione statutaria le materie assegnate alle regioni ordinarie dall'art. 19, d.P.R. n. 616/1977, rientrano nella sfera di competenza della Provincia autonoma di Bolzano, il Presidente della giunta esercita nell'ambito delle medesime anche le funzioni di pubblica sicurezza proprie della Autorità di Polizia.

Non trova, dunque, applicazione tout court il criterio risolutivo del conflitto di attribuzione individuato da codesta ecc.ma Corte nella contrapposizione della nozione di «pubblica sicurezza» a quella di «polizia amministrativa locale» che ha condotto, in altri giudizi, concernenti le regioni ordinarie, ad affermare la legittimità di interventi statali in materie di competenza regionale, poiché volti a salvaguardare l'ordine pubblico; criterio che può essere applicato solo ove sia possibile individuare — e non è il caso della Provincia di Bolzano, nella materia degli esercizi pubblici una netta separazione tra i compiti di polizia amministrativa locale e gli interventi a tutela della pubblica sicurezza, da intendersi peraltro e comunque, *ex* art. 117, secondo comma, lettera *h)*, Cost., in senso restrittivo, come volti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico (C. cost. nn. 407/2002; 383/2005; 6/2004; 162/2004; 95/2005).

Nel presente caso, gli interessi tutelati dall'Autorità statale di pubblica sicurezza non hanno comunque rilevanza esterna alla materia degli «esercizi pubblici» ed alle connesse attribuzioni provinciali di cui all'art. 20 dello Statuto — non attenendo in modo diretto all'ordine pubblico strettamente inteso — rientrando nell'ampia competenza provinciale delimitata non solo dagli artt. 9, n. 7, e 16 dello statuto di autonomia ma anche dal citato art. 20 del medesimo statuto, a norma del quale il Presidente della provincia esercita le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti in materia, tra l'altro, di esercizi pubblici, avvalendosi anche degli organi di polizia statale, oltre che della polizia locale.

La questione soggetta al sindacato di codesta ecc.ma Corte deve pertanto essere risolta tenendo conto delle sopra richiamate disposizioni statutarie e di attuazione statutaria, che riservano alla Provincia di Bolzano competenze più ampie di quelle riconosciute nella materia de qua alle regioni ordinarie, le quali peraltro apparivano non marginali già prima della revisione costituzionale del 2001, in base ad un criterio di riparto affidato alla verifica se, nell'attività di gestione di bar e caffè, «sicurezza e ordine pubblico — rispetto ad ogni altro interesse pubblico e segnatamente rispetto allo sviluppo economico della comunità locali [...] — assumano un rilievo talmente preminente da imporre, come soluzione costituzionalmente obbligata, che le funzioni e i compiti in materia siano attribuiti non all'autorità locale, ma a quella di pubblica sicurezza e che comunque in capo a questa debba essere mantenuto il potere di disporre sospensioni, revoche o annullamenti» (C.cost., 290/2001).

A maggior ragione, nell'invocato quadro di garanzie statutarie e di attuazione statutaria posto a garanzia dell'autonomia della ricorrente, appare necessario accertare se l'intervento del questore sia giustificabile alla luce di sovraordinate esigenze di tutela dell'ordine pubblico strettamente intese o non costituiscano, piuttosto, un'illegittima erosione di competenze provinciali.

A questo riguardo, occorre osservare che il potere di sospensione esercitato dal Questore della Provincia di Bolzano è stato dichiaratamente finalizzato ad evitare il ripetersi di situazioni di disturbo connesse alla presenza, nei locali del Bar Caffè «Teatro» o nei suoi pressi, di individui alterati e nella condizione di turbare la quiete pubblica, e ciò benché il legislatore provinciale, con la l.p.n. 58/1988, abbia individuato peculiari misure a tutela del corretto esercizio dell'attività ricettiva, nel rispetto delle esigenze di pubblica sicurezza (artt. 37 e 47 l.p. n. 58/1988).

Da un lato, quindi, il sistema provinciale garantisce l'esistenza di una rete di tutele sufficiente ad assicurare che l'attività del pubblico esercizio si svolga in modo regolare e sicuro, e, dall'altro, la medesima attività non presenta caratteristiche tali da rendere immanente il rischio della commissione di reati.

Non rilevando finalità intrinsecamente connesse alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, nell'accezione restrittiva delineata da codesta ecc.ma Corte (C. cost. nn. 237/2006; 383/2005; 6/2004; 162/2004; 95/2005), è evidente che l'esercizio dei poteri di sospensione della licenza per la gestione dell' esercizio spetta unicamente al Presidente della provincia.

Richiamando ancora princìpi enunciati da codesta ecc.ma Corte con riferimento alle attribuzioni delle regioni ordinarie e degli enti locali, applicabili afortiori alla ricorrente, essendo, rimasto integro il potere generale di prevenzione e repressione dei reati, si è venuta ridimensionando quella sua proiezione provvedimentale, che si esprimeva in misure direttamente incidenti sull'attività economica, per dar luogo ad un nuovo equilibrio di poteri tra Stato ed autonomie, che vede riservata al primo l'adozione di misure ablatorie, preventive e repressive, sulla base peraltro di procedimenti interamente giurisdizionalizzati in ossequio ad un'accezione più rigorosa del principio dello Stato di diritto, nei soli casi in cui l'attività economica sia così strettamente connessa con la criminalità organizzata da esserne essa medesima espressione (C. cost., n. 290/2001).

In ogni altro caso, quando venga in considerazione l'attività di privati a contenuto economico, nelle svariate forme giuridiche nelle quali essa può manifestarsi, la scelta di larga massima compiuta dal legislatore è stata quella di rimettere ogni valutazione agli organi che sono espressione diretta o indiretta della comunità, sulla non irragionevole premessa che siano in primo luogo questi, per la loro maggiore vicinanza alle popolazioni amministrate, ad averne a cuore lo sviluppo economico, in applicazione del principio di sussidiarietà» (Corte cost., n. 190/2001).

In Provincia di Bolzano, tale impostazione — oltre che dalle richiamate disposizioni statutarie e di attuazione statutaria, è rafforzata anche dalla circostanza che, in virtù dell'art. 59, l.p. n. 58/1988, nel territorio provinciale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, non trova più applicazione l'art. 100, r.d. n. 773/1931.

In conclusione, è indubbio che l'adozione da parte del questore del provvedimento di sospensione della licenza in questa sede contestato ha concretato un'evidente ed illegittima lesione delle prerogative provinciali e merita di essere censurato, in quanto espressione di poteri di polizia la cui rilevanza si esaurisce all'interno delle attribuzioni provinciali dirette ad amministrare la materia degli «esercizi pubblici» come ampiamente delimitata dagli artt. 9, n. 7, 16 e 20 dello statuto — oltre che dalle richiamate norme di attuazione — senza involgere quegli interessi ulteriori che è compito dello Stato curare attraverso la preservazione dell'ordine pubblico.

P. Q. M.

La Provincia autonoma di Bolzano, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Questore della Provincia di Bolzano, impone con proprio provvedimento la sospensione della licenza di un esercizio pubblico, per i profili illustrati nel presente ricorso attraverso l'emanazione del decreto n. 11 - A / A.S. / 2008, del 24 aprile 2008, e per l'effetto annullare l'atto impugnato nella sua interezza per violazione delle norme statutarie e di attuazione statutaria citate in epigrafe.

Roma, addì 14 giugno 2008

Avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI - *Avv. prof.* Roland RIZ

08C0555

N. **12**

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria l'11 luglio 2008
(della Regione Marche)

Amministrazione pubblica - Cerimoniale - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2008, recante «Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche» - Ampliamento e innovazione di diverse disposizioni del d.P.C.m. 14 aprile 2006 - Disciplina della posizione protocollare degli organi della Regione e degli altri enti autonomi territoriali - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Marche - Ritenuta competenza residuale delle Regioni nella disciplina delle precedenze delle cariche nelle cerimonie a carattere locale in base all'assetto costituzionale successivo alla riforma del Titolo V - Asserito illegittimo esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali per carenza di fondamento legislativo, incidenza in ambiti affidati alla potestà legislativa regionale, unilateralità e mancanza di coinvolgimento delle Regioni - Denunciata lesione della sfera di competenza legislativa regionale, lesione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e del principio di leale collaborazione - Richiesta di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, disciplinare la materia di cui all'atto impugnato e conseguentemente di annullare l'atto medesimo.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2008.
- Costituzione, artt. 117, commi quarto e sesto, 118.

Ricorso della Regione Marche, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 853 del 27 giugno 2008, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Stefano Grassi del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma, piazza Barberini n. 12, come da procura speciale per atto del notaio Stefano Sabatini di Ancona n. rep. 46.891 del 2 luglio 2008;

Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, per la dichiarazione che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri disciplinare l'«Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche» nei termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2008 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 107 dell'8 maggio 2008, p. 4), nonché per il conseguente annullamento del suddetto decreto per violazione degli artt. 117, quarto e sesto comma Cost., 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

1. — Il d.P.C.m. 16 aprile 2008 è stato emanato, secondo quanto riportato espressamente nel preambolo, «considerata la necessità di procedere ad alcune modificazioni al fine di correggere taluni errori materiali e di integrare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2006», recante «Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche», che disciplina, in particolare, «le posizioni protocollari che regolano le cerimonie d'iniziativa dello Stato, delle regioni, degli enti locali e di ogni altra autorità pubblica, nonché quelle alle quali prendano parte il Capo dello Stato; ovvero, in forma ufficiale, autorità che rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui all'art. 5 — Presidenti delle due Camere, Presidente del Consiglio dei ministri, Presidente della Corte costituzionale, Presidenti emeriti della Repubblica — o nella categoria "A" di cui all'art. 9 — Vicepresidenti ovvero altri rappresentanti ufficiali degli Organi costituzionali, Presidente della Giunta

regionale e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, Presidente del Consiglio regionale e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano, Ministri, Viceministri e Sottosegretari di Stato, Membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, Sindaco, Prefetto, Presidente della provincia, Presidente della Corte di appello, Vescovo della Diocesi».

1.1. — Il d.P.C.m. 16 aprile 2008 interviene in particolare a modifica e integrazione delle seguenti disposizioni:

l'art. 2 de d.P.C.m. 14 aprile 2006 prevede che «1. Ai fini della presente disciplina: *a)* sono cerimonie nazionali quelle che hanno luogo in occasione di feste nazionali, in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano, nonché le cerimonie alle quali sia presente il Capo dello Stato ovvero una delle autorità che rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui all'articolo 5; *b)* sono cerimonie territoriali quelle che non rientrano nella definizione di cui alla lettera *a)*». L'art. 1 del d.P.C.m. 16 aprile 2008 amplia la nozione di cerimonie nazionali di cui all'art. 2, lettera *a)*, ricomprendendovi anche quelle che si svolgono in occasione «di esequie di Stato»;

l'art. 4, terzo comma, primo periodo, del d.P.C.m. 14 aprile 2006 prevedeva che «in assenza di diverse prescrizioni e ove non espressamente stabilito, per l'individuazione della posizione delle autorità non comprese negli ordini di precedenza di cui agli articoli 5 e 9 si valutano la carica, l'incarico svolto, nonché il grado». L'art. 2 del d.P.C.m. 16 aprile 2008, sostituendo il primo periodo del terzo comma dell'art. 4, ha introdotto specifici criteri di valutazione per poter individuare le posizioni protocollari non espressamente indicate, prevedendo che «in assenza di diverse prescrizioni, la definizione della posizione protocollare delle autorità non espressamente indicate negli ordini di precedenza di cui agli articoli 5 e 9 si raggiunge mediante l'apprezzamento analogico-comparato della carica, delle funzioni e del grado di questi rispetto a quelli delle cariche individuate negli ordini»;

la posizione protocollare stabilita dall'art. 5 del d.P.C.m. 14 aprile 2006 (Ordine nazionale di precedenza) viene innovata dall'art. 3 del d.P.C.m. 16 aprile 2008, che, fra l'altro, prevede: al comma 4, la sostituzione della nota 10 all'art. 5, comma 1, relativa alla posizione del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente del Consiglio Provinciale di Trento o di Bolzano, fuori sede, che prevedeva «Tra essi precede il Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano» e che diviene, nel testo sostituito, «Tra essi precede il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»; l'inserimento di ulteriori posizioni, tra cui: «all'art. 5, comma 1, dopo la posizione E2, si inserisce la seguente posizione: "Presidenti titolari di sezione delle magistrature superiori, Procuratore aggiunto della Corte dei conti, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello"» (art. 3, comma 14, d.P.C.m. 16 aprile 2008); «all'art. 5, comma 1, dopo la posizione indicata con il codice già E4, si inserisce la seguente posizione: "Capo del Corpo forestale dello Stato, Comandante generale delle Capitanerie di Porto. Direttore AISE, Direttore AISI. Ispettori generali dell'Esercito e incarichi corrispondenti delle altre Forze Armate"» (art. 3, comma 15, d.P.C.m. 16 aprile 2008); «all'art. 5, comma 1, di seguito alla posizione di cui al capoverso precedente si inserisce, secondo la nuova numerazione sequenziale, la seguente posizione: "Presidente del Tribunale per i minorenni, Presidente del Tribunale di sorveglianza, in sede"» (art. 3, comma 30, d.P.C.m. 16 aprile 2008);

la posizione protocollare stabilita dall'art. 9 del d.P.C.m. 14 aprile 2006 (Ordine territoriale di precedenza) viene innovata dall'art. 4 del d.P.C.m. 16 aprile 2008, che, fra l'altro, prevede: «all'art. 9, comma 1, categoria *C*, di seguito alla posizione indicata con il codice 38, si inserisce la seguente posizione: "Presidente del Tribunale per i minorenni, Presidente del Tribunale di Sorveglianza"» (art. 4, primo comma) e che «all'art. 9, comma 1, categoria *C*, di seguito alla posizione di cui al capoverso precedente, si inserisce, secondo la nuova numerazione sequenziale, la seguente posizione: "Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni"» (art. 4, secondo comma);

l'art. 5 del d.P.C.m. 16 aprile 2008 sostituisce l'art. 22, comma 5 del d.P.C.m. 14 aprile 2006, che prevedeva che «gli onori militari, se previsti, sono resi al Prefetto in sede quando interviene in quanto espressamente delegato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a rappresentare ufficialmente il Governo, in assenza di autorità di maggior rango tra quelle indicate dal presente articolo» e che, nel testo sostituito, diviene «In occasione delle festività nazionali gli onori militari, nei casi e nelle forme previsti, sono da riconoscere al prefetto, in assenza di carica di maggior rango tra quelle indicate nei precedenti commi 1 e 3»;

l'art. 6 del d.P.C.m. 16 aprile 2008 sostituisce l'art. 24, comma 1, del d.P.C.m. 14 aprile 2006, che prevedeva che «gli onori militari vengono resi, una sola volta, alla prima delle autorità civili elencate nell'art. 22, salve le prerogative del Presidente della Repubblica» e che, nel testo sostituito, diviene «gli onori militari vengono resi, una sola volta, alla carica di maggior rango presente tra quelle indicate nell'art. 22 e secondo i criteri ivi stabiliti. Sono salve in ogni caso le prerogative del Presidente della Repubblica».

2. — La Regione Marche, con deliberazione della Giunta n. 853 del 2008 ha deliberato di impugnare davanti a questa Corte il d.P.C.m. 16 aprile 2008, con tutte le disposizioni generali da esso dettate, « in materia di cerimonie e di precedenze delle cariche pubbliche», perché illegittimo e lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta e garantita alla stessa Regione ricorrente, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

3. — In via preliminare si osserva che il ricorso è ammissibile dal momento che il d.P.C.m. 16 aprile 2008, come evidenziato nel paragrafo 1.1 del presente ricorso, non ripete identicamente il contenuto del d.P.C.m. 14 aprile 2006, che la regione a suo tempo non aveva impugnato, né tantomeno ne rappresenta una mera esecuzione, ma al contrario ne amplia e innova diverse disposizioni. Questa Corte in merito ha chiarito che «secondo la giurisprudenza di questa Corte, perché possa sorgere conflitto di attribuzione fra Stato e Regione, occorre che la negazione o la lesione della competenza derivino immediatamente e direttamente dall'atto denunciato come invasivo, nel senso che esso, qualora sia preceduto da altro che ne costituisca il precedente logico e giuridico, non ne ripeta identicamente il contenuto e non ne rappresenti una mera e necessaria esecuzione (v., da ultimo, sentenza n. 215 del 1996)» (Corte costituzionale, 20 maggio 1999, n. 181, punto 3 del Considerato in diritto) e che «la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente escluso l'applicabilità dell'istituto dell'acquiescenza ai giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, trattandosi di istituto incompatibile con l'indisponibilità delle competenze di cui si controverte nei medesimi giudizi (sentenze n. 389 del 1995, n. 58 del 1993 e n. 278 del 1991)» (Corte costituzionale, 28 marzo 2003, n. 95, punto 2 del Considerato in diritto).

Peraltro, conferma della non acquiescenza della Regione Marche è data dall'approvazione del regolamento regionale n. 4 del 15 novembre 2007 (Ordine delle precedenze nelle cerimonie a carattere locale), impugnato dallo Stato con ricorso che è stato discusso davanti a questa Corte all'udienza del 24 giugno 2008.

4. — Illegittimità del d.P.C.m. 16 aprile 2008 per lesione della sfera di competenza legislativa regionale, particolarmente per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.

4.1. — Si deve rilevare che la disciplina dell'ordine delle precedenze nelle cerimonie pubbliche non rientra — in quanto tale e nella sua totalità — tra le materie per le quali lo Stato possa esercitare potestà legislativa esclusiva.

Nessuna delle materie elencate nella disposizione di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. infatti è in grado di costituire per il legislatore statale titolo legittimante all'esercizio di potestà legislativa nella disciplina delle precedenze di tutte le cerimonie pubbliche.

Come del resto aveva a suo tempo evidenziato questa Corte, nella sentenza n. 496 del 1989, solo il quadro costituzionale delle competenze risulta decisivo, mentre tale non può essere considerato in alcun modo il riferimento al cerimoniale come ad «una delle più tradizionali prerogative dello Stato». La Corte, in quella occasione, nel vigore del precedente testo costituzionale, ha infatti affermato la competenza dello Stato solo perché «non esiste alcuna disposizione che abbia attribuito alle regioni siffatta competenza né legislativa né amministrativa», in un quadro istituzionale in cui le regioni esercitavano potestà legislative nelle sole materie espressamente enumerate dalle norme costituzionali (criterio, come noto, ribaltato dal nuovo art. 117 Cost., introdotto con la riforma di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001).

L'indiscutibile mutamento radicale dell'assetto costituzionale delle competenze normative e amministrative dello Stato e delle Regioni dopo la riforma del 2001 rende per ciò solo impossibile la pedissequa applicazione al caso di specie della soluzione accolta dalla Corte in quel precedente.

Al legislatore statale è riservata la sola disciplina di cui all'art. 117, comma secondo, lettera *g)*, Cost., relativa alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», come affermato da questa Corte costituzionale (sentenza 19 dicembre 2003 n. 363, punto 4 del Considerato in diritto). Ne deriva la legittima discrezionalità dell'autorità statale nel disciplinare in via esclusiva le cerimonie «nazionali» e «internazionali».

La corrispondente materia «ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici substatali», non essendo contemplata in nessuno degli elenchi contenuti nello stesso art. 117 Cost., spetta inequivocabilmente alla competenza residuale del legislatore regionale.

Ne deriva che la regione è titolare di competenza esclusiva nella disciplina delle precedenze delle cariche nelle cerimonie a carattere locale, in quanto attinenti all'ordinamento ed all'organizzazione amministrativa delle regioni.

Di qui l'illegittimità del d.P.C.m. 16 aprile 2008, che incide in ambiti di sicura competenza legislativa regionale, quali la disciplina della posizione protocollare degli organi della regione o degli enti da essa dipendenti, oppure la disciplina della posizione protocollare degli organi degli altri enti autonomi territoriali o agli organi da questi dipendenti, laddove introduce specifici criteri di valutazione per poter individuare le posizioni protocollari non espressamente indicate (v. art. 2, d.P.C.m. 16 aprile 2008 che sostituisce il primo periodo del terzo comma dell'art. 4, d.P.C.m. 14 aprile 2006) o inserisce organi statali come ulteriori posizioni nell'ordine territoriale di precedenza (v. art. 4, primo e secondo comma d.P.C.m. 16 aprile 2008 a modifica dell'art. 9, d.P.C.M. 14 aprile 2006).

5. — Illegittimità del d.P.C.m. 16 aprile 2008 per lesione della sfera di competenza legislativa regionale, particolarmente per violazione dell'art. 117, commi quarto e sesto, Cost., sotto il profilo del corretto esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento (anche in relazione all'art. 8 legge n. 131 del 2003), nonché per violazione del principio di leale collaborazione.

5.1. — Il d.P.C.m. 16 aprile 2008, con il quale sono state aggiornate e innovate le disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche, è illegittimo sotto altro profilo perché introduce una disciplina non contenuta in una legge e neppure in un atto formalmente regolamentare, ma in un atto amministrativo che fa, peraltro, espresso riferimento, nel preambolo, alla legge n. 13 del 12 gennaio 1991 (recante «Determinazione degli atti amministrativi da emanarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»).

In particolare, dal momento che tale atto amministrativo può essere qualificato come espressivo — almeno nella parte in cui si rivolge alla regolamentazione delle cerimonie organizzate dalle regioni e dagli enti dipendenti — della funzione di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, esso risulta gravemente illegittimo per molteplici ragioni.

La funzione di indirizzo e coordinamento è ammissibile solo se non incidente in alcun modo su competenze regionali di cui alle materie del terzo e quarto comma dell'art. 117 Cost., secondo quanto prevede espressamente l'art. 8, sesto comma, della legge n. 131 del 2003, mentre il d.P.C.m. 16 aprile 2008 viene ad incidere innegabilmente su ambiti affidati alla potestà legislativa delle regioni.

Si osserva, inoltre, che gli atti di indirizzo e coordinamento, secondo quanto questa Corte ha affermato a partire dalla sentenza n. 150 del 1982, sono soggetti al principio di legalità sostanziale, ossia necessitano di un fondamento legislativo esplicito anche in relazione al loro contenuto, il che non è avvenuto nel caso di specie.

Il d.P.C.m. 16 aprile 2008 non è stato poi adottato dal Governo nella sua collegialità, come sarebbe stato necessario: per consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, «l'esercizio in via non legislativa della funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni è soggetto a precisi requisiti di procedura, dovendo far capo all'organo collegiale di Governo (*cfr.* sentenze n. 338 del 1989, n. 453 del 1991, n. 124 del 1994 e n. 18 del 1997). Essa infatti non può identificarsi con una funzione propria dell'amministrazione statale volta a volta competente per materia (che, anzi, va ad incidere per definizione in ambiti di azione amministrativa che spettano alle regioni, ma è espressione del potere, demandato in concreto dalla legge al Governo nazionale, di assicurare la salvaguardia di interessi unitari non frazionabili» (sentenza n. 408 del 1998).

Infine, il decreto impugnato non è stato adottato con le forme previste per gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali dall'art. 8 della legge n. 59 del 1997, forme specificamente finalizzate a garantire l'osservanza del principio costituzionale di leale collaborazione.

Non solo non è stata neppure avviata la procedura volta al conseguimento dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni o, quantomeno, all'ottenimento del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali (come espressamente stabiliscono i commi 1 e 2 del citato art. 8 della legge n. 59 del 1997), ma nel procedimento di formazione del d.P.C.m. 16 aprile 2008, con il quale lo Stato ha unilateralmente provveduto a correggere e integrare il precedente decreto, le Regioni non sono state in alcun modo coinvolte (neppure attraverso l'utilizzo di quelle «sedi informali» e di quei «tavoli tecnici» che avevano caratterizzato l'elaborazione dei contenuti dell'originario d.P.C.m. 14 aprile 2006).

6. — Illegittimità del d.P.C.m. 16 aprile 2008, per lesione della sfera di competenza regionale, particolarmente per la violazione degli artt. 117, sesto comma, Cost., dell'art. 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

6.1. — I profili di illegittimità evidenziati non verrebbero meno anche qualora si volesse negare al d.P.C.m. 16 aprile 2008 la natura di atto di indirizzo e coordinamento, sia che si trattasse di atto amministrativo che di atto regolamentare, perché si porrebbe in ogni caso in palese contrasto con quanto stabilito dall'art. 117, sesto comma, Cost.

e dall'art. 118 Cost., i quali fissano, rispettivamente, una ripartizione rigida della potestà regolamentare e i parametri costituzionali per la corretta allocazione/distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti che «costituiscono» la Repubblica.

Allo Stato la potestà regolamentare spetta solo nella materia di legislazione esclusiva statale; alle regioni spetta, invece «in ogni altra materia». Poiché l'oggetto della disciplina del decreto impugnato è riconducibile — almeno in parte — ad una materia ricompresa nell'art. 117, comma quarto, Cost., è altrettanto innegabile che la potestà di dettare norme a contenuto regolamentare, in tale ambito disciplinare, deve essere riconosciuta anche alla regione (si può citare la sentenza di questa Corte 27 ottobre 2003, n. 329, punto 4 del Considerato in diritto, per la quale «deve escludersi la possibilità per lo Stato di intervenire in tale materia con atti normativi di rango sublegislativo, in considerazione di quanto disposto dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione»).

6.2. — Ne deriva la violazione, nel caso di specie, anche dell'art. 118, primo comma, Cost. In proposito, l'art. 118, primo comma Cost. stabilisce che «le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».

La norma costituzionale non contiene un'attribuzione diretta di funzioni amministrative ai diversi livelli territoriali di governo; fissa semplicemente, criteri e principi per la ripartizione di tali funzioni da parte dell'ente che risulti, di volta in volta, titolare di una potestà legislativa nella specifica materia. Di conseguenza, l'art. 118, primo comma, costituisce necessario parametro di legittimità costituzionale di ogni intervento normativo finalizzato ad allocare funzioni amministrative.

Tale parametro è individuato nell'esigenza che sussistano specifiche ragioni di esercizio unitario della funzione, puntualmente motivate in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, tali da giustificare nei singoli casi l'attrazione della competenza ad un livello di governo superiore rispetto a quello «più vicino» al cittadino (v. la sentenza di questa Corte 1° ottobre 2003, n. 303, punto 16 del Considerato in diritto, secondo cui la disciplina statale di dettaglio a carattere suppletivo deve essere finalizzata «ad assicurare l'immediato svolgersi di funzioni amministrative che lo Stato ha attratto per soddisfare esigenze unitarie e che non possono essere esposte al rischio della ineffettività»).

Di qui il necessario rigore nel valutare ogni norma dalla quale consegua l'attribuzione delle competenze al livello di governo «più lontano» dal cittadino, ossia al livello statale.

Vi è dunque un obbligo per il legislatore, particolarmente per quello statale, di accompagnare qualunque scelta di allocazione di funzioni amministrative ad un livello diverso da quello comunale, con un'analisi ed una verifica sostanziale dell'effettiva rispondenza della scelta (pur sempre discrezionale) ai parametri indicati dalla norma costituzionale. Ciò implica che la norma che alloca le funzioni dovrà anche enunciare le circostanze e le finalità che rendono legittima la scelta effettuata.

Anche se questa Corte volesse ritenere che lo Stato possa autoattribuirsi funzioni amministrative nella materia in oggetto (a prescindere dall'illegittimità del riconoscimento di una sua potestà legislativa, denunciata nei paragrafi precedenti) senza sottostare ad alcun vincolo formale di espressa indicazione dei presupposti che ne motivano la scelta, il d.P.C.m. 16 aprile 2008 deve comunque ritenersi costituzionalmente illegittimo in quanto lesivo dei limiti sostanziali che l'art. 118, primo comma, stabilisce per la distribuzione delle competenze amministrative nell'ordinamento.

6.3. — Anche qualora si volesse ritenere che lo Stato fosse abilitato all'esercizio in via esclusiva della potestà regolamentare o all'autoattribuzione di una semplice potestà amministrativa (priva, si osservi, nel caso di specie, di qualunque base legislativa anche solo formale), la innegabile incidenza della disciplina oggetto del decreto impugnato in ambiti di sicura competenza regionale avrebbe reso necessario il rispetto del principio di leale collaborazione, che avrebbe imposto l'adozione dell'atto almeno a seguito di una procedura finalizzata al conseguimento dell'intesa con il sistema delle autonomie regionali.

Come si è già posto in evidenza, non solo non è stato neppure avviato il tentativo di conseguire l'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ma nessuna forma di coinvolgimento regionale è stata di fatto promossa, con la conseguenza che il decreto in questione risulta il frutto di una unilaterale determinazione dello Stato, in palese violazione di tutta la giurisprudenza di questa Corte che ha più volte ribadito la necessità di adeguate forme di partecipazione e di collaborazione regionale ai processi decisionali statali allorché vengano in gioco situazioni di competenze reciprocamente incidenti o interferenti (*cfr.*, da ultimo, sentt. nn. 63, 94 e 168 del 2008).

P. Q. M.

Si chiede che questa Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri disciplinare l'«Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche» nei termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- Serie generale n. 107 dell'8 maggio 2008, p. 4), nonché il conseguente annullamento del suddetto decreto per violazione degli artt. 117, quarto e sesto comma, Cost., 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.*

Firenze-Roma, addì 3 luglio 2008

Prof. avv. Stefano GRASSI

08C0601

N. **265**

Ordinanza del 14 aprile 2008 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Pacifico Emilio ed altro

Processo penale - Accertamenti tecnici non ripetibili - Dovere del pubblico ministero di non procedere agli stessi subordinato alla riserva dell'indagato di promuovere incidente probatorio, anziché alla richiesta dell'indagato di incidente probatorio, depositata nella cancelleria e comunicata al pubblico ministero prima del conferimento dell'incarico da parte del p.m. - Irrazionalità - Incidenza sul diritto di difesa - Violazione dei principi di lealtà e di responsabilità delle parti e di diritto alla prova - Incidenza sul principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 360, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Visti gli atti del procedimento penale nei confronti di:

1) Pacifico Emilio, nato a Mondragone (CE) il 1° giugno 1954, residente ad Asti in via Baudoin n. 23, ivi dom. dich., difeso di fiducia dall'avv. Ferruccio Rattazzi del Foro di Asti;

2) Incorvaia Antonino, nato ad Asti il 14 gennaio 1968, residente ad Asti in via Pavese n. 31, difeso d'ufficio dall'avv. Marco Scassa del Foro di Asti;

sottoposti a indagini per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 c.p. commesso in Isola d'Asti il 5 ottobre 2006 in danno di Bertodo Renata Giuseppina (nata a Montegrosso d'Asti il 18 settembre 1948 e residente a Isola d'Asti in Corso Volpini n. 108/A);

Sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.m. in data 27 marzo 2008;

OSSERVA

Nel corso delle indagini preliminari a carico di Pacifico Emilio e Incorvaia Antonino. indiziati del reato di tentato furto aggravato, in data 7 marzo 2008 il p.m. disponeva procedersi. *ex* art. 360 c.p.p., ad accertamenti tecnici non ripetibili diretti all'estrazione del D.N.A. da un mozzicone di sigaretta fumato dal Pacifico e alla sua comparazione con il profilo genetico ricavato dalle tracce ematiche repertate sul luogo del delitto.

In data 11 marzo 2008 il difensore del Pacifico formulava «riserva di promuovere incidente probatorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360, comma 4 c.p.p.».

Immediatamente il p.m. sospendeva la procedura di conferimento dell'incarico.

Alla riserva del difensore non seguiva, tuttavia, alcuna richiesta di incidente probatorio.

Pertanto, con atto del 27 marzo 2008 il p.m. ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 360, comma 4 c.p.p. con le argomentazioni che si riportano:

«A fronte della «riserva» espressa dall'indagato Pacifico, questo p.m. ritiene di dover richiedere alla S.V. l'ammissione di incidente probatorio per svolgere gli accertamenti tecnici irripetibili di cui sopra.

Preliminarmente però questo p.m. chiede alla S.V. di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 360, quarto comma, c.p.p. in quanto questa norma incide indebitamente sull'esercizio dell'azione penale.

La disposizione infatti non stabilisce alcun termine entro il quale l'indagato debba sciogliere la riserva di promuovere incidente probatorio. Dato che l'indagato non è per nulla interessato all'accertamento della verità, ne deriva che egli non attiverà mai detta procedura!

Anzi, si potrebbe addirittura pensare che l'indagato potrebbe essere indotto a lasciar scadere il termine delle indagini preliminari per sciogliere la riserva di cui all'art. 360, quarto comma, c.p.p. sapendo che a quel punto non potrebbero più essere disposti!

La conseguenza è evidente: *ad libitum* di una sola parte processuale si paralizza o comunque si compromette l'obbligatoria attività dell'altra parte.

Infatti, il p.m., di fronte all'inerzia della controparte, se vuole acquisire elementi probatori utili a ricostruire la responsabilità dell'indagato, viene così a trovarsi nella condizione di dover promuovere di sua iniziativa l'incidente probatorio.

A nostro avviso sono evidenti le sostanziali differenze tra le due procedure (non foss'altro perché in quella prevista dall'art. 360 c.p.p. il consulente è scelto dal p.m. ed agisce sotto il suo diretto controllo, mentre in quella prevista dall'art. 392 c.p.p. il perito è scelto dal giudice e l'attività è sotto il controllo di quest'ultimo) per cui, pur non potendo affermare che l'una procedura sia necessariamente migliore o peggiore dell'altra, si vuole tuttavia evidenziare che la scelta del p.m. — di indursi a chiedere l'incidente probatorio in luogo del programmato accertamento tecnico irripetibile — non è una scelta libera ed autonoma, ma al contrario è condizionata dalla condotta (anche se non soltanto ostruzionistica) della controparte.

Questa situazione a nostro avviso vulnera l'art. 112 nonché l'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, primo comma, n. 3, legge 16 febbraio 1987 n. 81 per la violazione del principio di parità tra le parti.

Peraltro, è agevolmente individuabile una soluzione che consenta di rimuovere il vizio denunciato senza interferire in un settore riservato alla discrezionalità del legislatore e senza ledere nella sostanza le garanzie difensive.

Infatti, se, come abbiamo detto, non è in discussione l'esercizio della facoltà dell'indagato di opporsi agli accertamenti tecnici irripetibili disposti dal p.m., ma il solo fatto che la norma non fissi alcun termine entro cui concretizzare la preannunciata riserva di promuovere l'incidente probatorio, la soluzione praticabile, in quanto ancorata a dati obiettivi idonei ad attestare l'effettiva volontà dell'indagato di perseguire l'accertamento della verità, è quella di stabilire che l'indagato possa «paralizzare» la procedura attivata dal p.m. solo, se prima del conferimento dell'incarico da parte di quest'ultimo, abbia già depositato nella cancelleria del g.i.p. la richiesta di incidente probatorio.

La questione dedotta è rilevante nella fattispecie perché, dopo il deposito della c.d. riserva, nessuna richiesta di incidente probatorio è stata presentata.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo1953 n. 87;

Chiede in via preliminare, che venga dichiarata rilevante non manifestamente infondata lo questione di legittimità costituzionale dell'art. 360, quarto comma c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'indagato possa esercitare la facoltà ivi prevista solo se prima del conferimento dell'incarico da parte del p.m. abbia depositato nella cancelleria del g.i.p. la richiesta di incidente probatorio, come previsto dall'art. 395, primo comma c.p.p., in relazione agli artt. 112 e 76 Cost. in relazione all'art. 2, primo comma, n. 3, legge 16 febbraio 1987, n. 81.

In via subordinata, procedersi con incidente probatorio in ordine alla prova di cui sopra.»

Il giudice condivide le motivazioni espresse dal p.m. e ritiene di doverle integrare con una ulteriore osservazione.

Le facoltà di cui all'art. 360 c.p.p. — e, quindi, anche la facoltà di riserva *ex* comma 4 — sono espressamente richiamate dall'art. 391-*decies*, comma 3, c.p.p. riguardante gli accertamenti tecnici eseguiti dal difensore: «Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'art. 360».

Per effetto di tale richiamo normativo, l'anomalia evidenziata dal p.m. può verificarsi anche nel caso, speculare a quello esaminato dallo stesso p.m., in cui sia il difensore a procedere ad accertamenti non ripetibili e l'organo d'Accusa a «paralizzare», con una riserva strumentale o dilatoria, l'iniziativa del difensore.

Qui è palese la violazione del diritto di difesa (art. 24, cpv. Cost.) e del diritto alla prova (art. 111, terzo comma, Cost.).

La questione, perciò, si pone in termini generali: è illogico e irrazionale, oltre che contrastante con i principi costituzionali già richiamati — e, aggiungasi, con i principi di lealtà e di autoresponsabilità delle parti che trovano «copertura» nell'art. 111, commi primo e secondo, Cost. — che, a fronte della legittima iniziativa procedimentale di una parte, pubblica o privata, alla controparte sia riconosciuto un vero e proprio «diritto di veto» privo di motivazione e svincolato da qualsiasi criterio di obiettiva utilità per le esigenze di giustizia.

Ragionevole e opportuno appare, invece, il correttivo proposto dal p.m., che il giudice ritiene di precisare come segue: l'ostacolo all'esecuzione degli accertamenti tecnici non ripetibili dovrà provenire non dalla semplice «riserva di promuovere incidente probatorio», bensì dalla effettiva promozione dell'incidente mediante deposito della relativa richiesta nella cancelleria del giudice e comunicazione della stessa alla parte che procede agli accertamenti.

La questione è dotata di concreta rilevanza perché, ove accolta, non avendo la difesa presentato alcuna richiesta di incidente probatorio, la «riserva» formulata sarebbe priva di effetto e il p.m. potrebbe nuovamente ricorrere allo strumento della consulenza tecnica *ex* art. 360 c.p.p., con onere per la parte privata di introdurre, eventualmente, l'incidente probatorio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 360, comma 4, c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., nella parte in cui, nei casi ivi previsti, ricollega il dovere del pubblico ministero di non procedere agli accertamenti tecnici alla «riserva di promuovere incidente probatorio» formulata, prima del conferimento dell'incarico, dalla persona sottoposta alle indagini anziché all'effettiva presentazione da parte della persona sottoposta alle indagini, prima del conferimento dell'incarico, della richiesta di incidente probatorio mediante deposito nella cancelleria del giudice e comunicazione al pubblico ministero.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il procedimento in corso.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, ai difensori e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Asti, addì 14 aprile 2008.

Il giudice: BIANCO

08C0666

N. **266**

Ordinanza del 1° aprile 2008 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano nel procedimento relativo a R.S.

Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Procedimento per decreto penale di condanna - Trattamento sanzionatorio delle ipotesi in cui lo stato di ebbrezza sia accertato in via sintomatica a seguito del rifiuto del contravventore di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico mediante etilometro - Successione nel tempo di norme penali incriminatrici - Ritenuta applicabilità, in coerenza con il principio del *favor rei*, delle sanzioni di cui all'art. 186, comma 2, lett. *a)*, cod. strada, nel testo introdotto dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160 - Intervenuta depenalizzazione del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro - Omesso assoggettamento della guida sotto l'influenza dell'alcool sintomaticamente accertata alle più aspre sanzioni di cui all'art. 186, comma 2, lett. *c)*, cod. strada, con particolare riguardo ai casi in cui sia ragionevole ritenere il superamento delle fasce di concentrazione alcolica connesse alle fattispecie più gravemente punite - Configurazione del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro quale illecito amministrativo, anziché quale reato punito ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. *c)*, cod. strada - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserito contrasto con il principio di finalismo rieducativo della pena.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, commi 2 e 7.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza *ex* artt. 1, legge cost.le 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87.

Premesso che con atto sottoscritto in data 3 gennaio 2008 e depositato nella cancelleria di questo Ufficio il p.m. ha richiesto l'emissione di decreto penale di condanna alla pena di € 900,00 di ammenda nei confronti di R.S. in atti generalizzato, in relazione alla seguente imputazione:

«del reato di cui all'art. 186, comma 1 e 2 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere circolato sulla pubblica via alla guida dell'autovettura FIAT Punto tg. AG 301 FR, benché fosse in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (stato di ebbrezza sintomatico). Commesso in Trucazzano (Milano) il 17 giugno 2007»;

che il p.m. richiedente, a fronte di un illecito consumato in data 17 giugno 2008, ha fatto applicazione delle norme incriminatici vigenti a seguito dell'entrata in vigore della legge 2 ottobre 2007, n. 160 di conversione con modifiche del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, recanti modificazioni urgenti al codice della strada;

che l'opzione per la disciplina sanzionatoria sopravvenuta appare giustificata ai sensi dell'art. 2, comma 4 c.p., in ragione del fatto che, stante la specifica ipotesi di reato che il p.m. ha inteso configurata, le nuove norme introducono un regime sanzionatorio più favorevole del pregresso («Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: *a)* con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi»);

che la configurazione del fatto reato e la conseguente individuazione della sanzione da parte del p.m. richiedente il decreto penale sono allineate alla lettura affermatasi come dominante, quanto meno in ambito dottrinale, all'indomani dell'entrata in vigore delle nuove norme punitive della guida in stato di ebbrezza alcolica e della intervenuta depenalizzazione del rifiuto da parte del conducente controllato di sottoporsi all'accertamento mediante strumentazione tecnica della condizione di ebbrezza (l'art. 186, comma 7 nella versione vigente prevede che in caso di rifiuto degli accertamenti specificati ai comma 3, 4 e 5 della norma stessa il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 2.500 ed euro 10.000, elevata alla forbice compresa fra euro 3.000 ed euro 12.000 se il rifiuto è commesso in occasione di un incidente stradale in cui il conducente sia rimasto coinvolto; seguono inoltre sanzioni accessorie quali la sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni ed il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180 giorni);

che secondo la sopra detta interpretazione, qui fatta propria dal p.m., nonostante la nuova disciplina incriminatrice differenzi espressamente la gravità del reato e la relativa disciplina sanzionatoria in base alla rilevanza del tasso alcolemico tecnicamente verificata, tuttora conserva validità la giurisprudenza formatasi sotto la disposizione precedente la modifica, costante nel ritenere che il dato sintomatico sia da sé idoneo a comprovare lo stato di ebbrezza (*cfr.*, fra le molte, Cass. sez. IV, 9 giugno 2004, n. 32961, RV 229087);

che la regola generale secondo cui lo stato di ebbrezza dell'automobilista, anche in caso di rifiuto di verifica tecnicamente qualificata, può essere accertato basandosi su elementi gravi, precisi e concordanti (art. 192, comma 2 c.p.p.), applicata al novellato art. 186 c.d.s., induce la maggioranza dei commentatori, secondo la regola del *favor rei*, a ritenere legittima l'applicazione della sanzione meno grave di cui alla lett. *a)* del comma 2 della norma incriminatrice, ancorché il dato sintomatico sia compatibile con il superamento di soglie più elevate (si veda, in termini, Francesco Cozzi, Commento alle nuove disposizioni penali in materia di circolazione stradale, in Diritto Penale e Processo, 2, 2008 150 ss. IPSOA Ed.);

che all'esposto ragionamento ha prestato adesione il p.m. richiedente il decreto penale di condanna;

OSSERVA

L'opzione ermeneutica contenuta nell'atto di esercizio dell'azione penale è, in effetti, l'unica consentita dal vigente sistema normativo: a fronte di tre autonome ipotesi di reato espressamente calibrate, in ordine di progressione criminosa, sul *quantum* crescente di concentrazione alcolemica rintracciato nell'organismo del guidatore, la guida in stato di ebbrezza accertata con criterio sintomatico, per ritenersi compatibile con il principio del *favor rei* di matrice costituzionale (art. 25, comma 2), dovrà obbligatoriamente assumere a proprio riferimento sanzionatorio la previsione di minore gravità.

Né, men che meno, sarebbe costituzionalmente accettabile una soluzione — pure da taluni commentatori adombrata — che ritenesse oggi priva di rilevanza penale la guida in stato di ebbrezza accertata soltanto in via sintomatica.

Tuttavia, la necessitata conclusione stride essa stessa con plurimi principi costituzionali. Innanzitutto con il canone di ragionevolezza posto dall'art. 3 Cost. il quale, fra l'altro, impone al legislatore che situazioni identiche o ontologicamente assimilabili ricevano il medesimo trattamento — anche di tipo sanzionatorio — pena un'ingiustificabile disparità di disciplina.

Ebbene, nei casi in cui la prova dell'ebbrezza alcolica del guidatore sia raggiunta, per così dire, *ictu oculi*, cioè in ragione di una serie di elementi esplicativi sensorialmente apprezzabili (alito vinoso, eloquio sconnesso, difficoltà di deambulazione ed equilibrio precario, guida incontrollata, *et similia*), è logico ritenere che il conducente versi in una condizione di grave alterazione psicofisica, se non di vera e propria ubriachezza, e ciononostante egli, rifiutando ogni accertamento tecnico, sarà punito nel vigente regime con la sanzione penale più lieve, prevista e voluta dal legislatore — all'opposto — per le fattispecie che destano minore allarme sociale, connotate da minimo superamento della soglia limite prudenziale (1) di alcool *in corpore*.

L'approdo interpretativo sopra descritto contrasta, altresì, con la finalità rieducativa della sanzione penale posta dall'art. 27, terzo comma Cost.: intanto la risposta sanzionatoria al reato potrà costituire, non solo giusta retribuzione della realizzata trasgressione, ma anche efficace monito rispetto a nuove condotte illecite, indi essere portatrice di reale forza dissuasiva, in quanto risulti proporzionata ed adeguata al concreto disvalore del fatto commesso.

Non così è nel caso in cui ad una violazione accertata in via sintomatica come massima — ebbrezza acuta — corrisponda la pena prevista per la trasgressione lieve, di minima rilevanza penale.

Nel qual caso, altresì, il conducente, consapevole di esporsi ad un accertamento tecnico dalle conseguenze particolarmente pregiudizievoli, avrà sommo interesse a rifiutarlo, incentivato appunto dall'irrilevanza penale di tale condotta.

---

(1) Si noti che il reato di cui all'art. 186, comma 1, lett. *a)* c.d.s. punito con la sola pena dell'ammenda, è estinguibile per oblazione *ex* art. 162 c.p. Indi il trasgressore che appaia in stato di ebbrezza acuta, pur anche sintomatico del superamento della soglia massima di 1,5 gr./l, rifiutando la verifica tecnica, non solo beneficerà della sanzione penale più lieve, ma avrà titolo per estinguere la contravvenzione contestatagli mediante pagamento di 1/3 del massimo dell'ammenda di legge. Si noti — a comprova della ricaduta in termini pratici della questione di costituzionalità prospettata — che l'imputato R.S. opponendo il decreto penale di condanna emesso per la pena di condanna emesso per la pena indicata dal p.m., potrebbe richiedere, e necessariamente ottenere, di accedere al rito dell'oblazione, senza che nessun effetto preclusivo gli derivi dai gravi precedenti, per reati di indole criminosa comune a quello presente, esistenti a suo carico.

La compatibilità costituzionale della suddetta ricostruzione sarebbe stata ancora sostenibile laddove il legislatore avesse sanzionato penalmente — con la pena prevista per la più grave fra le condotte di guida in stato di ebbrezza — il rifiuto del guidatore, anche del solo guidatore la cui alterazione psico-fisica da ingestione di alcool emerga in via sintomatica, di sottoporsi agli accertamenti tecnici di legge. In tal caso la blandizie del trattamento irrogabile nei casi di ebbrezza sintomatica avrebbe trovato compensazione nella disciplina delle conseguenze del rifiuto ovvero la situazione di apparente stallo probatorio sarebbe stata superata sul piano sanzionatorio dalla congiunzione dei due elementi rappresentati dall'ebbrezza manifesta e dal rifiuto degli accertamenti tecnici; invece, l'intervenuta depenalizzazione *hic et nunc* della fattispecie, originariamente sanzionata con la stessa pena del reato di guida in stato di ebbrezza, in uno con la introduzione di un sistema di incriminazioni intimamente connesso a specifiche fasce quantitative di concentrazione alcolica a carico del trasgressore, consente di fatto a costui, resosi responsabile della più grave delle violazioni, di beneficiare del trattamento proprio dei comportamenti di minore pericolosità, in difetto di ogni altra conseguenza di natura penale.

Sebbene il tema non pertenga la presente fattispecie, tuttavia l'assonanza delle questioni impone di sottolineare come la prospettata situazione interpretativa divenga ancor più complessa — ed irragionevole — in riferimento all'omologo reato previsto dall'art. 187 c.d.s., (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), in relazione al quale il rifiuto dei prescritti accertamenti tecnici è parimenti sanzionato in via amministrativa (negli stessi termini suddetti di cui all'art. 186, comma 7). Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il reato in oggetto non si presta ad essere dimostrato attraverso elementi sintomatici ma solo mediante accertamenti tecnici, di natura medica ovvero biologica, idonei a dimostrare la quantità e qualità dello stupefacente consumato (*cfr.* Cass. sez. IV, 28 aprile 2006, n. 20247, RV 234464). Pertanto il rifiuto del conducente di sottoporsi a detti approfondimenti tecnici può, di fatto, precludere l'accertamento del reato.

Non può che concludersi — con un ragionamento che involge direttamente anche la questione qui rilevante della «guida sotto l'influenza dell'alcool» — per una valutazione di irragionevolezza della depenalizzazione del rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tecnici da parte del conducente, non essendo accettabile che l'accertamento del reato e del grado della sua pericolosità dipenda dal consenso dell'interessato.

La rilevanza nel caso di specie della prospettata questione di costituzionalità è innegabile: R.S. sottoposto a controllo dai Carabinieri di Cassano d'Adda in data 17 giugno 2007, rifiutava il proposto accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro ed era denunciato per la violazione di cui all'art. 186, comma 2 c.d.s. in ragione delta sintomatologia di ebbrezza ritenuta dagli operanti sulla scorta di plurimi indicatori: «alito fortemente vinoso, linguaggio sconnesso, difficoltà di espressione verbale, parole senza senso, occhi lucidi, difficoltà di coordinamento dei movimenti, tono di voce immotivatamente alto, stato confusionale, eccessiva sudorazione, equilibrio precario andatura barcollante».

L'unica sanzione penale prospettabile a carico del trasgressore in relazione alla assai grave sul piano dell'allarme sociale — condotta accertata è quella posta dal vigente art. 186, lett. *a)* c.d.s., nonostante che tale comportamento, per le sue concrete caratteristiche, sia piuttosto sussumibile nel fatto descritto e contemplato dalla lett. *c)* della norma incriminatrice.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui omette di sanzionare con la pena e con le sanzioni amministrative accessorie previste dalla lett. c) *della norma stessa il fatto di guida in stato di ebbrezza accertato in via sintomatica;*

Solleva, altresì, questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui sanziona esclusivamente quale illecito amministrativo, anziché quale illecito penale punito ai sensi del comma 2, lett. c), *il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti indicati ai comma 3, 4 e 5 dello stesso art. 186; per contrasto delle norme indicate con gli artt. 3 e 27, terzo comma Cost.*

Dispone, per l'effetto, la sospensione del procedimento in corso.

Dispone, a cura della cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio dei ministri, la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 1° aprile 2008

Il giudice: DI CENSO

08C0667

N. **267**

Ordinanza del 19 febbraio 2008 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da Ortolani Alberto ed altri contro Agenzia del Territorio - Ufficio di Firenze

Catasto - Rendita catastale per terreni e fabbricati - Rettifica da parte dell'amministrazione finanziaria - Termine per la notificazione - Mancata previsione - Conseguente assoggettamento a tempo indeterminato del contribuente all'azione accertatrice dell'amministrazione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione del canone di buon andamento dell'attività amministrativa.

- Decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3; legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza:

sul ricorso n. 709/06, depositato il 14 marzo 2006, avverso Avviso di classamento n. FI0282424/2005 T. S. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dai ricorrenti: Ortolani Alberto, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze, difeso da: avv. Marco Miccinesi, avv. F. Pistolesi, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze - Bongioanni Lucia, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze, difesa dall'avv. Marco Miccinesi, avv. F. Pistolesi, via Pier Capponi, 4 - 50132 Firenze;

sul ricorso n. 710/06, depositato il 14 marzo 2006, avverso Avviso di classamento n. FI0282436/2005 T. S. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dalla ricorrente: Cinelli Paola, viale Alessandro Guidoni, 19 - 50127 Firenze, difesa dall'avv. Marco Miccinesi, avv. F. Pistolesi, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;

sul ricorso n. 711/06, depositato il 14 marzo 2006, avverso Avviso di classamento n. FI0282430/2005 T. S. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dalla ricorrente: Fiorilli Maria Rita, viale Alessandro Guidoni, 33 - 50127 Firenze, difesa da: avv. Marco Miccinesi, avv. F. Pistolesi, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;

sul ricorso n. 712/06, depositato il 14 marzo 2006, avverso Avviso di classamento n. FI0282433/2005, Contr. Catastali, contro Agenzia Territorio Ufficio Firenze, proposto dal ricorrente: Stante Antonio, viale Alessandro Guidoni, 33 - 50127 Firenze, difeso da: avv. Marco Miccinesi, avv. F. Pistolesi, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;

sul ricorso n. 713/06, depositato il 14 marzo 2006, avverso Avviso di classamento n. FI0282440/2005 Contr. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dal ricorrente Chiarini Lorenzo, via Federico Cammeo, 3 - 50127 Firenze, difeso da: avv. Marco Miccinesi, avv. F. Pistolesi, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;

sul ricorso n. 714/06, depositato il 14 marzo 2006, avverso Avviso di classamento n. FI0282428/2005 T. S. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dal ricorrente: Camprincoli Riccardo, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze, difeso da: avv. Marco Miccinesi, avv. F. Pistolesi, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;

sul ricorso n. 715/06, depositato il 14 marzo 2006, avverso Avviso di classamento n. FI0282426/2005 T. S. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dalla ricorrente: Arenzi Francesca, via De' Morelli, 20 - 50124 Firenze, difeso da: avv. Marco Miccinesi, avv. F. Pistolesi, via Pier Capponi, 24 - 50100 Firenze;

sul ricorso n. 718/06, depositato il 15 marzo 2006, avverso Notifica di classamento n. FI0282438/2005 Contr. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dai ricorrenti: Donnini Elio, via Rossini, 15 - 59042 Carmignano Po, difeso da Miccinesi prof. Marco e Pistolesi prof. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze; Brazzini Irene, via Rossini, 15 - Carmignano Po, difesa da: Miccinesi prof. Marco e Pistolesi prof. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;

sul ricorso n. 719/06, depositato il 15 marzo 2006, avverso Avviso di classamento n. FI0282425/2005 T. S. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dal ricorrente: Immobiliare Novoli S.p.a., in persona del legale rapp.te *pro tempore* ing. Epifanio Furnari, via di Novoli, 12 - 50127 Firenze, difeso da: Miccinesi prof. Marco e Pistolesi prof. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze; avverso Avviso di classamento n. FI0282427/2005 Contr. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dal ricorrente: Immobiliare Novoli S.p.a., in persona del leg. rapp.te *pro tempore* ing. Epifanio Furnari, via Di Novoli, 12 - 50127 Firenze, difeso da: Miccinesi prof. Marco e Pistolesi prof. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze; avverso Avviso di classamento n.

FI0282429/2005 Contr. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dal ricorrente: Immobiliare Novoli S.p.a., in persona del leg. rapp.te *pro tempore* ing. Epifanio Furnari, via Di Novoli, 12 - 50127 Firenze, difeso da: Miccinesi prof. Marco e Pistolesi prof. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze; avverso Avviso di classamento n. FI0282434/2005 Contr. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dal ricorrente: Immobiliare Novoli S.p.a., in persona del leg. rapp.te *pro tempore* ing. Epifanio Furnari, via Di Novoli, 12 - 50127 Firenze, difeso da: Miccinesi prof. Marco e Pistolesi prof. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze; avverso Avviso di classamento n. FI0282441/2005 Contr. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dal ricorrente: Immobiliare Novoli S.p.a., in persona del leg. rapp.te *pro tempore* ing. Epifanio Furnari, via Di Novoli, 12 - 50127 Firenze, difeso da: Miccinesi prof. Marco e Pistolesi prof. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;

sul ricorso n. 720/06, depositato il 15 marzo 2006, avverso Notifica di classamento n. FI0282435/2005 Contr. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dalla ricorrente: Tricarico Valeria, viale Alessandro Guidoni, 29 - 50127 Firenze, difesa da: Miccinesi prof. Marco e Pistolesi prof. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;

sul ricorso n. 721/06, depositato il 15 marzo 2006, avverso Avviso di classamento n. FI0282421/2005 Contr. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dai ricorrenti: Monica Renato, via della Robbia, 10 - 50132 Firenze, difeso da: Miccinesi prof. Marco e Pistolesi prof. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze; Rovesti Raffaella, via della Robbia, 10 - 50132 Firenze, difesa da: Miccinesi prof. Marco e Pistolesi prof. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze; Monica Giovanni, via S. Giovanni in Laterano, 238 - 00184 Roma, difesa da: Miccinesi prof. Marco e Pistolesi prof. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze; Monica Barbara, Costa Dei Magnoli, 30 – 50125 Firenze; difeso da: Miccinesi prof. Marco e Pistolesi prof. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;

sul ricorso n. 722/06, depositato il 15 marzo 2006, avverso Notifica di classamento n. FI0280121/2005, Contr. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dal ricorrente: Monica Giovanni, via S. Giovanni in Laterano, 238 - 00184 Roma, difeso da: Miccinesi prof. Marco e Pistolesi prof. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;

sul ricorso n. 725/06, depositato il 15 marzo 2006, avverso Notifica di classamento n. FI0280122/05 Contr. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dalla ricorrente: Partenza Elisabetta, via Elbano Gasperi, 31 - 50131 Firenze, difesa da: Miccinesi prof. Marco e Pistolesi prof. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;

sul ricorso n. 726/06, depositato il 15 marzo 2006, avverso Avviso di classamento n. FI0280123/2005 Contr. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dal ricorrente: Immobiliare Novoli S.p.a. in persona del legale rapp.te ing. Epifanio Furnari, via Di Novoli, 12 - 50127 Firenze, difeso da: Miccinesi prof. Marco e Pistolesi prof. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;

sul ricorso n. 727/06, depositato il 15 marzo 2006, avverso Notifica di classamento n. FI0282422/05 Contr. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dai ricorrenti: Monica Renato, via della Robbia, 10 - 50100 Firenze, difeso da Miccinesi avv. Marco e Pistolesi avv. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze, Rovesti Raffaella, via della Robbia, 10 - 50132 Firenze, difeso da: Miccinesi avv. Marco e Pistolesi avv. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze; Monica Barbara, Costa dei Magnoli, 30 - 50100 Firenze, difesa da: Miccinesi avv. Marco e Pistolesi avv. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze; Monica Giovanni via S. Giovanni in Laterano, 238 - 00100 Roma, difesa da: Miccinesi avv. Marco e Pistolesi avv. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;

sul ricorso n. 1245/06, depositato il 24 maggio 2006, avverso Avviso di classamento n. FI0040967/2006 T. S. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dal ricorrente: Immobiliare Novoli S.p.a., via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze, difeso da: Miccinesi Marco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze; avverso Avviso di classamento n. FI0040969/2006 T. S. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dal ricorrente: Immobiliare Novoli S.p.a., via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze, difeso da Miccinesi Marco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze - avverso Avviso di classamento n. FI0041001/2006 T. S. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dal ricorrente: Immobiliare Novoli S.p.a., via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze, difeso da: Miccinesi Marco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze; avverso Avviso di classamento n. FI0041008/2006 T. S. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dal ricorrente: Immobiliare Novoli S.p.a., via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze, difeso da: Miccinesi Marco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;

sul ricorso n. 1246/06, depositato il 24 maggio 2006, avverso Avviso di classamento n. FI0041014/2006 Contr. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dai ricorrenti: Donnini Elio, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze, difeso da: Miccinesi Marco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze; Brazzini Irene, via Pier Capponi - 50132 Firenze, difesa da: Miccinesi Marco, via Pier Capponi, 24 – 50132 Firenze;

sul ricorso n. 1247/06, depositato il 24 maggio 2006, avverso Avviso di classamento n. FI0041023/2006, Contr. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dal ricorrente: Radicati Luca, via Cammeo, 3 - 50100 Firenze, difeso da: Miccinesi Marco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;

sul ricorso n. 1248/06, depositato il 24 maggio 2006, avverso Avviso di classamento, n. FI0040951/2006 Contr. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dai ricorrenti: Monica Renato, via della Robbia 10 - 50132 Firenze, difeso da Miccinesi Marco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze; Rovesti Raffaella via della Robbia, 10 - 50132 Firenze, difesa da: Miccinesi Marco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze; Monica Barbara Costa Dei Magnoli, 30 - 50125 Firenze, difesa da: Miccinesi Marco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze; Monica Giovanni, via S. Giovanni in Laterano, 238 - 00184 Roma, difesa da: Miccinesi Marco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;

sul ricorso n. 1255/06, depositato il 25 maggio 2006, avverso Avviso di classamento, n. FI0040964/2006 Contr. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dal ricorrente: Montelatici Mario, via Carlo Alfieri Di Sostegno, 12 - 50127 Firenze, difeso da: Miccinesi avv. Marco e Pistolesi avv. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;

sul ricorso n. 1256/06, depositato il 25 maggio 2006, avverso Avviso di classamento, n. FI0040977/2006, Contr. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dalla ricorrente: Fiorilli Maria Rita, viale Guidoni, 33 - 50127 Firenze, difesa da: Miccinesi avv. Marco e Pistolesi avv. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;

sul ricorso n. 1257/06, depositato il 25 maggio 2006, avverso Avviso di classamento, n. FI0040961/2006, Contr. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dai ricorrenti: Ortolani Alberto, via Carlo Alfieri Di Sostegno, 10 - 50127 Firenze, difeso da: Miccinesi avv. Marco e Pistolesi avv. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze; Bongioanni Lucia, via Carlo Alfieri Di Sostegno, 10 - 50127 Firenze, difesa da: Miccinesi avv. Marco e Pistolesi avv. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;

sul ricorso n. 1258/06, depositato il 25 maggio 2006, avverso Avviso di classa mento, n. FI0041015/2006 Contr. Catastali, contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dal ricorrente: Chiarini Lorenzo, via Federico Cammeo, 3 - 50127 Firenze, difeso da: Miccinesi avv. Marco e Pistolesi avv. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;

Trattasi dei ricorsi della Immobiliare Novoli S.p.a., della sig.ra Elisabetta Partenza, dell'ing. Renato Monica, della sig.ra Raffaella Rovesti, della sig.ra Barbara Monica, del sig. Giovanni Monica, del sig. Elio Donnini, della sig. ra Irene Brazzini, del sig. Antonio Stante, del sig. Alberto Ortolani, della sig.ra Lucia Bongiovanni, della sig.ra Valeria Tricarico, del sig. Riccardo Camprincoli, della sig.ra Paola Cinelli, del sig. Lorenzo Chiarini, della sig.ra Francesca Arenzi, della sig.ra Maria Rita Fiorilli, del sig. Luca Radicati e del sig. Mario Montelatici, avverso i provvedimenti di classamento e di attribuzione della rendita catastale dell'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Firenze,.

I ricorrenti chiedono che la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, voglia accertare e dichiarare l'illegittimità degli avvisi di classamento impugnati, con dichiarazione di validità delle procedure DOGFA del 28 dicembre 2004.

L'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Firenze, costituito in giudizio con comparsa 19 luglio 2007 chiede dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi per mancata allegazione delle planimetrie delle unità immobiliari in contestazione, per mancanza dei requisiti essenziali di cui all'art. 74 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 e dell'art. 18, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, chiede comunque il rigetto, nel merito di tutti i ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, esaminati gli atti del giudizio, sentite le parti in pubblica udienza, ritenuto che non esistendo alcun termine perentorio che l'Agenzia del Territorio sia tenuta a rispettare, il contribuente si troverebbe indefinitamente esposto all'azione accertatrice, con la violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, sanciti dall'art. 3 Cost., nonché del diritto di difesa del destinatario delle pretese erariali, tutelato dall'art. 24 Cost. e che un simile assetto si porrebbe altresì in antitesi con il canone del buon andamento dell'attività amministrativa, espresso dall'art. 97 Cost.

Tenuto conto che sul punto è stata chiamata a pronunciarsi la Corte costituzionale dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna, la quale, con ordinanza n. 16 del 4 luglio 2006 (allegata, doc. 2), ha dichiarato rilevante è non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale «dell'art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 nella parte in cui, non prevedendo un termine a pena di decadenza, espone indefinitamente il contribuente all'azione dell'Amministrazione finanziaria».

In considerazione di quanto sopra, per i motivi che seguono la Commissione tributaria provinciale di Firenze, ai sensi dell'art.23 della Legge n. 87/1953 dispone la rimessione degli atti dell'attuale giudizio alla Corte costituzionale, trattandosi di questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione di questa causa, affinché giudichi circa la legittimità dell'art. l, comma 3 del d.m. n. 701/1994 al cospetto dei principi costituzionali sopra enunciati.

Deve rimettersi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. l, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 e 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, non prevedendo un termine a pena di decadenza per la rettifica del classamento catastale proposto, espone indefinitamente il contribuente all'azione dell'amministrazione finanziaria.

Premesso in fatto - Il presente giudizio trae origine dalla rettifica effettuata dall'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Firenze, delle rendite catastali di unità immobiliare facenti capo alle proprietà indicate in premessa.

La questione di legittimità costituzionale sulla natura perentoria del termine di rettifica della rendita catastale: l'art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 e l'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono in contrasto con gli artt. 3, 24, 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedendo un termine a pena di decadenza espone indefinitamente il contribuente all'azione dell'Amministrazione finanziaria.

L'art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 dispone che «Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. Per il primo biennio di applicazione delle suddette disposizioni, il predetto termine è fissato in ventiquattro mesi, a partire dalla data fissata dal provvedimento indicato al comma 1».

A sua volta l'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000 dispone che «A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attribuitivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e. fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita».

In difetto di un'espressa previsione normativa vi è incertezza se il termine indicato dalla norma di cui sopra sia ordinatorio o perentorio.

Qualora dovesse essere interpretato nel senso di non assegnare alcun termine perentorio all'Amministrazione finanziaria, ne discenderebbe un contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza, diritto della difesa, e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Il contribuente, infatti, si troverebbe indefinitamente esposto all'azione accertatrice dell'Agenzia del territorio.

La questione è assolutamente rilevante nel presente giudizio atteso che la Notifica della rettifica del valore della rendita catastale è intervenuto oltre il termine di dodici mesi per come sopra esposto.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, l'art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 e l'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nella parte in cui, non prevedendo un termine a pena di decadenza, espone indefinitamente il contribuente all'azione dell'amministrazione finanziaria;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Camera di consiglio.

Firenze, addì 19 febbraio 2008

Il Presidente: FERRARA

08C0668

N. 268

Ordinanza del 6 maggio 2008 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento civile promosso da M. R. contro I.N.A.I.L.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Rendita al coniuge superstite nella misure del 50 per cento della retribuzione del lavoratore deceduto - Estensione al convivente *more uxorio* - Mancata previsione - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio d'uguaglianza - Violazione del principio di tutela della famiglia e dei figli - Lesione del principio di tutela del lavoratore e dei parenti a carico in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali - Violazione dei principi stabiliti dalla normativa internazionale (Trattato U.E., Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., Convenzione dei diritti sull'infanzia).

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 85.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Rendita al figlio naturale pari al 20 per cento della retribuzione del lavoratore deceduto, anziché al 40 per cento, come previsto per gli orfani di entrambi i genitori, in caso di genitore superstite convivente *more uxorio* - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione dei principi di tutela della famiglia e dei figli - Lesione del principio di tutela del lavoratore e dei familiari a carico in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali - Violazione dei principi statuiti dalla normativa internazionale (Trattato U.E., Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., Convenzione dei diritti sull'infanzia).

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 85.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di sospensione della causa Rg. n. 5421/06 e conseguente immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale *ex* art. 295 c.p.c.

Con ricorso depositato in data 11 luglio 2006, la sig.ra R. M., in proprio e quale esercente la patria potestà sul figlio minore J. P. Q., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965 in relazione agli artt. 2, 3, 30 e 38 della Costituzione in merito alla richiesta della rendita Inail a lei dovuta in relazione al 50% della retribuzione percepita dal convivente in conseguenza del decesso dello stesso, avvenuto a seguito d'infortunio sul lavoro, in data 15 dicembre 2004, ovvero la somma di € 17.216,46.

In subordine, la ricorrente ha chiesto che fosse riconosciuto il diritto del minore ad una rendita Inail pari al 40% della retribuzione annua del padre e pertanto, previa eventuale sospensione del procedimento per rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 d.P.R. n. 1124/1965 in relazione agli artt. 2, 3, 10, 30 e 31 Cost., ha chiesto la condanna dell'Inail al pagamento di € 6.886, 62.

Si è costituita quindi in giudizio l'Inail, chiedendo il rigetto della domanda avversaria.

La causa, in ragione delle dimissioni dagli incarichi giudiziari da parte del giudice assegnatario, è stata riassegnata allo scrivente giudice che, all'udienza del 28 marzo u.s., ha disposto il deposito di note autorizzate.

Quindi, con note depositate in data 25 marzo 2008, la ricorrente, svolte ulteriori considerazioni, ha segnalato il contrasto dell'art. 85, d.P.R. n. 1124/1965 anche in relazione agli artt. 11 e 117 della Costituzione, insistendo sulle domande subordinate già proposte e di conseguenza ha chiesto al giudice la sospensione del giudizio per l'invio degli atti a codesta ill.ma Corte.

Nel predetto atto, inoltre, la ricorrente ha rilevato un contrasto del medesimo art. 85 con l'art. 12 del Trattato C.E. e dunque, previa richiesta di sospensione del giudizio per rimessione agli atti anche alla Corte di Giustizia della Corte Europea, ha insistito nell'accoglimento delle medesime conclusioni.

Ciò posto, il sottoscritto giudicante, ritenuta la necessità di risolvere la questione nonché la non manifesta infondatezza della stessa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sospende il processo e rimette gli atti alla Corte costituzionale affinché giudichi sulla legittimità costituzionale dell'art. 85, d.P.R. n. 1124/1965 in relazione agli artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117 Costituzione.

MOTIVI

1. — Quanto alla domanda svolta dalla sig.ra M. in proprio:

a) Art. 2 Costituzione.

L'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965, prevedendo che in caso di decesso del lavoratore, sia disposta una rendita per il coniuge nella misura del 50% e del 20% per ciascun figlio ovvero il 40% per gli orfani di entrambi i genitori, non risulta innanzitutto in linea con l'art. 2 della Costituzione in quanto, non garantendo al convivente *more uxorio* la rendita del 50% prevista invece per il coniuge, non garantisce adeguata tutela alla famiglia di fatto che, al pari di quella fondata sul matrimonio, rende possibile lo svolgimento della personalità dell'individuo.

b) Art. 3 Costituzione.

L'art. 85, d.P.R. n. 1124/1965 violerebbe anche l'art. 3 della Costituzione in particolare laddove prevede la pari dignità di tutti i cittadini senza distinzione di condizioni personali e sociali ed afferma che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale d'impedimento al pieno sviluppo della persona umana.

Il predetto articolo, infatti, nega il diritto alla rendita al convivente *more uxorio* anche quando la convivenza ha acquistato i caratteri di stabilità e certezza propri del vincolo coniugale.

c) Art. 31 Costituzione.

È violato anche l'art. 31 Costituzione il quale dispone: «la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi». Tale principio, detto del *favor familiaris*, obbliga la Stato ad impegnarsi per promuovere ed agevolare il nucleo familiare qualunque sia la sua forma.

Allo stesso *favor*, si ispira anche la Convenzione sui diritti dell'infanzia siglata a New York in data 20 novembre 1989 che nel suo art. 27, impone agli Stati parti di adottare adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ad attuare il diritto di ogni fanciullo «a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale e sociale».

d) Art. 38 Costituzione.

La Repubblica, in virtù dell'art. 38 Costituzione, è direttamente investita delle funzioni di assistenza e previdenza sociale che garantiscano al lavoratore e ai familiari a suo carico, un'adeguata protezione verso i rischi professionali e non.

In virtù di tale principio, l'art. 1 della legge 13 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» si propone di promuovere interventi e servizi sociali, interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare e ridurre le condizioni di disabilità, bisogno e disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Ciò posto, risulta costituzionalmente illegittimo l'art. 85, d.P.R. n. 1124/1965 poiché non consente al genitore non coniugato di provvedere al mantenimento dei propri figli e non previene o riduce in alcun modo le condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare.

2. — Quanto al minore J. Q.

Come detto, ai sensi dell'art. 85, d.P.R. n. 1124/1965, in conseguenza di morte per infortunio, spetta una rendita pari al «20% per ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto e/o riconoscibile e adottivo fino al raggiungimento del diciottesimo anno d'età ed il 40% se si tratti di orfani di entrambi i genitori».

La normativa, però, non prende in considerazione — tenuto anche conto dell'epoca in cui è stata adottata — l'ipotesi del decesso di un genitore in una situazione di consolidata famiglia di fatto, con la conseguenza che anche in questo caso viene erogato al figlio superstite solo il 20% della rendita.

In questo modo però viene sottratta al figlio anche quella quota della rendita riservata al coniuge che — come detto — è però naturalmente destinata a soddisfare le esigenze del nucleo familiare e non soltanto quelle di sostentamento del coniuge stesso. Tale dato è riconosciuto anche dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia siglata a New York in data 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991 che, per garantire protezione e cure particolari al fanciullo, prevede la tutela anche della famiglia (non strettamente e giuridicamente intesa) come «unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed, in particolar modo, dei fanciulli».

In particolare, l'art. 27 della Convenzione, riconosce il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente a consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale spettando ai genitori la responsabilità fondamentale di assicurare le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

Di contro, spetta agli Stati parte adottare «ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori».

E dunque, proprio per effetto di tale art. 27 della Convenzione, il diniego opposto dall'Inail a riconoscere una rendita inferiore spettante alla madre sol perché non riconosciuta come «coniuge», incide, come ovvio, sulle garanzie offerte al minore.

Nel caso *de quo*, infatti, la rendita spettante alla sig.ra M. sarebbe ridotta ad € 382,59 sol perché quest'ultima non era coniugata con il lavoratore deceduto.

Pare essere del tutto incostituzionale che un adeguato sviluppo della personalità e della vita del minore Jacopo Quartirolo non possa essere equamente garantito perché i genitori del minore stesso non erano uniti nel giuridico vincolo del matrimonio.

Ed inoltre si rileva che la soluzione adottata dalla normativa vigente non è condivisibile neppure laddove non riconosce la famiglia di fatto.

Al convivente superstite infatti, non è riconosciuta alcuna rendita, sebbene al minore dovrebbe essere riconosciuta quella quota di rendita aggiuntiva che, nell'ipotesi di famiglia giuridicamente riconosciuta, è conglobata nella rendita complessivamente destinata al coniuge nella sua qualità di superstite amministratore del menage familiare.

Il detto principio è stato anche accolto da codesta ill.ma Corte adita, allorché, con sentenza n. 360 del 18 dicembre 1985, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo nella parte in cui dispone che «nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il 40% della rendita, ma esclude che detta rendita spetti anche all'orfano dell'unico genitore che l'ha riconosciuto».

Pertanto in riferimento al minore, questo giudicante intende sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 d.P.R. n. 1124/1965 in relazione agli artt. 2, 3, 10, 30 e 31 Costituzione. Ed infatti la norma violerebbe il combinato disposto dagli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione perché prevede un'irragionevole disparità di trattamento tra i figli nati fuori dal matrimonio e quelli naturali.

Ogni minore ha infatti il diritto assoluto e inviolabile (art. 2) al pieno sviluppo della sua personalità (art. 3) e ad una vera famiglia (art. 30) che gli garantisca tale sviluppo.

L'art. 30 della Costituzione risulta quindi violato sia sotto il profilo del diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio (è il cosiddetto principio di «responsabilità genitoriale» secondo cui la condizione dei figli deve essere considerata unica a prescindere dalla qualificazione del loro *status*, *ex pluribus* Corte costituzionale sentenza 21 ottobre 2005, n. 394 e, conforme, Corte costituzionale sentenza 13 maggio 1998, n. 166), sia sotto il profilo dell'obbligo per il legislatore di assicurare a questi ultimi ogni tutela giuridica e sociale.

L'art. 31 Costituzione, al suo secondo comma, dispone che «la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

Tale norma sancisce il principio del c.d. *favor* sia nei confronti della famiglia sia del minore ed individua a livello costituzionale i cardini di ampio programma d'intervento a sostegno della famiglia e di protezione d'infanzia e gioventù.

Insieme a detta norma anche l'art. 30 della Costituzione si impegna a considerare le singole disposizioni relative a gioventù e infanzia non quali forme episodiche di tutela e di soggetti istituzionalmente deboli, ma come elementi costitutivi di una strategia d'intervento legislativo fortemente innovativa, dove *favor minoris* significa promozione dei diritti del minore individuato nella sua condizione di cittadino in formazione.

La predetta tutela poi trova esplicito riferimento nell'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, il quale sancisce il diritto dei bambini al benessere e afferma il principio dell'interesse superiore del bambino in tutti gli atti compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private.

Pari tutela viene garantita dai citati artt. 26 e 27 della Convenzione sui diritti dell'Infanzia siglata a New York il 20 novembre 1989.

Tutto ciò posto, il citato art. 85 d.P.R. n. 1124/1965 viola l'art. 31 della Costituzione poiché non garantisce al minore J. idonea protezione economica, nonché l'art. 10 della Costituzione in quanto non conforme alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Con note difensive depositate in data 25 marzo 2008, la ricorrente sollevava inoltre l'illegittimità della norma in esame, con riferimento agli artt. 11 e 117 della Costituzione nonché perché in palese contrasto con l'art. 12 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

3. — Sugli artt. 11 e 117 Costituzione.

a) La posizione della sig.ra R. M.

L'art. 117 della Costituzione prevede che la «potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

In realtà tale principio trova fondamento nell'art. 11 della Costituzione che, in seguito ad una costante interpretazione giurisprudenziale, ha legittimato, fino all'effettiva approvazione dell'art. 117 Costituzione, le limitazioni di sovranità necessarie per dar vita a ordinamenti sopranazionali quale quello dell'Unione Europea.

È il principio del primato del diritto comunitario sul diritto interno e di efficacia diretta del diritto comunitario.

Ebbene, l'art. 85 del d.P.R. n. 1126/1965 è illegittimo perché in evidente contrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione.

La norma, infatti, non rispetta i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (Trattato U.E., Carta dei Diritti fondamentali dell'U.E.) e dagli obblighi internazionale (Convenzione di diritti sull'Infanzia).

Infatti, il Trattato prevede inoltre, all'art. 13 Trattato C.E. un meccanismo attivabile dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento Europeo, al fine di combattere le discriminazioni comunque verificatesi all'interno dell'Unione Europea.

Ed inoltre, la Carta dei Diritti Fondamentali dell'U.E., in data 7 dicembre 2000 all'art. 21 vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla nascita e, al secondo comma, prevede che «nell'ambito d'applicazione del Trattato che istituisce la Comunità Europea e del Trattato sull'Unione Europea, è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza».

In relazione a ciò, la Corte di Giustizia europea ritiene che il principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione sia un principio generale del diritto comunitario (*cfr.*, sul tema, Corte di Giustizia Europea, II sezione, C 307/05 del 13 settembre 2007; Sentenza della Corte, Grande Sezione, C - 300/04 del 12 settembre 2006, sentenza della Corte, I sezione, C - 258/04 del 15 settembre 2005) . In base a questo principio generale, situazioni simili non devono essere trattate in modo diverso.

Ebbene, venendo al caso di specie, la ricorrente, in proprio e quale esercente la patria potestà sul figlio minore, in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 85, d.P.R. n. 1124/1965, subisce una discriminazione in ragione della sua nazionalità.

Ed infatti, come vedremo, se la ricorrente fosse stata convivente *more uxorio* di un cittadino non italiano o se il sig. Q. avesse subito l'incidente mortale in uno stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia (in base al Regolamento CEE 1408/71, la legge applicabile è infatti quella del Paese in cui viene svolta l'attività lavorativa, a prescindere dalla residenza), la ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire l'indennità prevista in caso di decesso sul lavoro.

Ed ancora, in merito all'importanza e valenza della convivenza, si ritiene di dover segnalare la decisione della Corte di Giustizia relativa alla Causa C - 267/06 Maruko.

Tale causa verteva su un caso di convivenza omosessuale, ma il principio dalla stessa sentenza disposto ben si attaglia al caso di convivenza *more uxorio* che ci occupa.

La Corte di Giustizia, infatti, ha affermato che: «Se il combinato disposto degli artt. 1 e 2 n. 2, lett. *a)* della Direttiva 2000/78/Ce osti a disposizioni dello statuto di un regime previdenziale integrativo del tipo di cui alla presente fattispecie, ai sensi delle quali un convivente registrato non riceve, alla morte del suo compagno, alcuna prestazione di reversibilità analoga a quella prevista per le persone coniugate, in una comunione fondata sull'assistenza e disponibilità reciproche formalmente costituita per tutta la durata della vita».

Ed infatti, ai termini dell'art. 2 della Direttiva citata, s'intende per «principio della parità di trattamento», l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'art. 1 della stessa direttiva; mentre ai sensi dell'art. 2, n. 2 lett. *a)* della citata norma comunitaria sussisterebbe una discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'art. 1 di tale direttiva, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in analoga situazione. Il n. 2, lett. *b)*, *sub i)* dello stesso art. 2 dispone che sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri, possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di particolari handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

Ciò posto, la sentenza continua disponendo che: «Il Giudice *a quo* ritiene che, tenuto conto di tale ravvicinamento tra matrimonio e unione solidale che esso considera come un'equiparazione progressiva ... all'unione solidale, senza essere identica al matrimonio, ponga le persone dello stesso sesso in una posizione analoga a quella dei coniugi per quanto concerne la prestazione ai superstiti».

Da quanto precede, il giudice comunitario precisa che: «Il combinato disposto degli artt. 1 e 2 delle Direttive 2000/78 osta ad una normativa come quella controversa nella causa principale in base alla quale, dopo il decesso del partner con il quale ha contratto un'unione solidale, il partner superstite non percepisce una prestazione ai superstiti equivalente a quella concessa ad un coniuge superstite, mentre, nel diritto nazionale, l'unione solidale porrebbe la persona dello stesso sesso in una posizione analoga a quella dei coniugi per quanto riguarda la detta prestazione ai superstiti. È compito del giudice *a quo* verificare se, nell'ambito di un'unione solidale, il partner superstite sia in una posizione analoga a quella di un coniuge beneficiario della prestazione ai superstiti prevista dal regime previdenziale di categoria ...».

È pertanto evidente che la legislazione italiana, negando la maggior quota spettante alla ricorrente, in quanto non coniugata con il deceduto sig. E. Q., si pone in contrasto con i principi legislativi e giurisprudenziali comunitari.

La ricorrente, in qualità di convivente, non coniugata, (e così naturalmente il figlio minore) subisce una discriminazione per il solo fatto di essere cittadina italiana e per aver convissuto (per oltre 14 anni) *more uxorio* con un cittadino italiano, senza contrarre matrimonio.

La legge italiana, infatti, impone la condizione di coniuge al fine di ricevere il 50% della rendita assicurativa.

L'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965 è pertanto illegittimo sia per contrasto con gli artt. 11 e 117 Costituzione, in quanto non rispetta il vincolo derivante dalle norme di diritto comunitario sia perché viola l'art. 12 del Trattato C.E.

La violazione del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione basato sulla cittadinanza risulta evidente.

b) La posizione del minore J. M.

Ed allo stesso modo anche il minore J. Q. Se, infatti, egli fosse nato da padre non italiano o se l'infortunio mortale fosse avvenuto in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, il minore avrebbe infatti ricevuto non solo la rendita nella percentuale prevista per gli orfani superstiti, ma avrebbe beneficiato anche della percentuale riservata alla madre in qualità di convivente.

L'art. 85 d.P.R. n. 1124/1965 è in contrasto anche con gli obblighi internazionali.

Con particolare riferimento ai diritti dei minori, oltre alla già esaminata Convenzione sui diritti dell'infanzia, si segnala l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che così dispone: «In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente».

Anche tale norma dunque sancisce il principio del *favor minoris* secondo cui l'interesse superiore del minore deve prevalere su tutti gli atti compiuti da autorità pubbliche o istituzioni private; la nostra Costituzione colloca il detto principio negli artt. 30 e 31, secondo comma.

Come noto, detta Carta «è ormai considerata pienamente operante come punto di riferimento essenziale non solo per le attività delle istituzioni comunitarie, ma anche per l'attività interpretativa dei giudici europei, tanto che è costantemente richiamata negli atti degli organi europei ma anche invocata più volte nelle conclusioni dell'avvocato generale nei giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia Europea». (*Cfr.* Corte d'appello di Roma, 11 aprile 2002).

I tre avvocati generali Tizzano, Leger e Mischo hanno dichiarato che «la Carta ha innegabilmente collocato i diritti che ne costituiscono l'oggetto al più alto rango dei valori comuni agli Stati membri».

E dunque, oltre ai principi costituzionali, vi è anche un principio di diritto comunitario che tutela gli interessi dei minori.

Non solo. La già citata Convenzione sui diritti dell'infanzia, all'art. 27, prevede espressamente che «gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale ... gli Stati parte adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti».

Come visto, invece, il minore J. Q. percepisce una rendita Inail pari al 20% della retribuzione annua relativa al padre, per un importo mensile pari ad € 382,59, di certo non sufficiente a garantirgli un livello sufficiente al suo sviluppo.

Pertanto l'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965 è pertanto illegittimo perché in palese contrasto non solo con gli artt. 11 e 117 della Costituzione per violazione degli obblighi internazionali ma anche perché viola le disposizioni contenute nelle citate convenzioni internazionali.

P. Q. M.

Sciogliendo la riserva di cui al verbale del 27 marzo 2008 ai sensi degli artt. 295 c.p.c., sospende il processo e rimette gli atti alla Corte costituzionale affinché giudichi sulla legittimità costituzionale dell'art. 85, d.P.R. n. 1124/1965 in relazione agli artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117 Costituzione e sulla conformità del predetto art. 85 d.P.R. 1124/1965 agli art. 12 e 13 del Trattato C.E.

Milano, addì 28 aprile 2008

Il giudice: PERAGALLO

08C0669

N. **269**

Ordinanza del 16 maggio 2008 emessa dal Giudice di pace di Morbegno nel procedimento civile promosso da Perregrini Leopoldo contro Prefetto di Sondrio

Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asseritamente ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Rilevato che il 5 aprile 2008, alle ore 19,40 in via Valeriana Comune di Ardenno (Sondrio), all'altezza dell'incrocio con via Visconti, gli agenti di Polizia Municipale, Servizio Associato Bassa Valtellina del Comune di Morbegno, accertavano a carico di Perregrini Leopoldo nato a Morbegno (Sondrio) il 20 maggio 1954, residente in Buglio in Monte (Sondrio), via Don Lino Giana n. 2, il reato di cui all'art. 186 secondo comma, c.d.s. per essersi posto alla guida della autovettura, targata BZ 342 KX, in stato di ebbrezza;

Rilevato che in data 17 aprile 2008 il Prefetto della Provincia di Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida, *ex* art. 223, terzo comma c.d.s. per la durata di anni uno a decorrere dal giorno del ritiro 5 aprile 2008;

Rilevato che la sanzione è stata comminata a seguito di accertamento con alcol test a cui il ricorrente Perregrini Leopoldo si è regolarmente sottoposto e che la disparità di trattamento tra coloro che si sottopongono all'alcol test risultando positivi e tra coloro che sono considerati in stato di ebbrezza per la sintomalogia e che però non si sottopongono è suscettibile di ledere il principio di uguaglianza;

Ritenuta manifestamente fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale;

Rilevato che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale in parola;

OSSERVA

Come è noto, con la conversione del decreto legge n. 117 del 3 agosto 2007 il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in stato di ebbrezza, ma ha depenalizzato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da 2500 a 10000 €, la sospensione della patente di giuda per mesi sei, l'obbligo di sottoporsi a visita presso la commissione medica, nonché il fermo di centottanta giorni del veicolo se di proprietà del trasgressore.

La depenalizzazione dell'illecito presenta un profilo d'illegittimità con riferimento all'art. 3 della Costituzione, costituito dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in caso di rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra coloro che si sottopongono all'alcol test e coloro che non si sottopongono perché grazie al loro stato economico potranno essere liberi di scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di superamento dei limiti con un periodo massimo di sospensione della patente di guida fino a due anni, ovvero pagare la sanzione amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi.

La disparità di trattamento fra coloro che si sottopongono all'alcol test e coloro che magari sono considerati per sintomatologia in stato di ebbrezza, ma non si sottopongono alla prova è suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale del novellato art. 186 (c.d.s.), per violazione dell'art. 3 della Costituzione nei termini e nelle ragioni sopra esposte;

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ritenuto rilevante e non manifestatamente infondata l'eccezione onde trattasi;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria perché trasmetta gli atti alla Corte costituzionale;

Si notifichi la presente ordinanza alle parti ed al Prefetto della Provincia di Sondrio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera.

Morbegno, addì 15 maggio 2008

Il giudice di pace: TERZOLO

08C0670

N. 270

Ordinanza del 16 maggio 2008 emessa dal Giudice di pace di Morbegno nel procedimento civile promosso da Moustine Abderrhaim contro Prefetto di Sondrio

Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asseritamente ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Rilevato che il 25 aprile 2008, alle ore 03,20 al Km 0+300, della statale 38 dello Stelvo del Comune di Piantedo (Sondrio), gli agenti del NORM Compagnia Carabinieri di Chiavenna, accertavano a carico di Moustine Abderrahim nato in Marocco il 10 aprile 1960, residente in Colico (Lecco), via Case Nuove n. 1, il reato di cui all'art. 186 secondo comma c.d.s. per essersi posto alla guida della autovettura, targata CO/B67303, in stato di ebbrezza;

Rilevato che in data 6 maggio 2008 il Prefetto della Provincia di Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida, *ex* art. 223, terzo comma c.d.s. per la durata di mesi sei a decorrere dal giorno del ritiro 25 aprile 2008;

Rilevato che la sanzione è stata comminata a seguito di accertamento con alcol test a cui il ricorrente Moustine Abderrahim si è regolarmente sottoposto e che la disparità di trattamento tra coloro che si sottopongono all'alcol test risultando positivi e tra coloro che sono considerati in stato di ebbrezza per la sintomalogia e che però non si sottopongono è suscettibile di ledere il principio di uguaglianza;

Ritenuta manifestatamente fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale:

Rilevato che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale in parola;

OSSERVA

Come è noto, con la conversione del decreto legge n. 117 del 3 agosto 2007 il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in stato di ebbrezza, ma ha depenalizzato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da 2500 a 10000 €, la sospensione della patente di giuda per mesi sei, l'obbligo di sottoporsi a visita presso la commissione medica, nonché il fermo di centottanta giorni del veicolo se di proprietà dei trasgressore.

La depenalizzazione dell'illecito presenta un profilo d'illegittimità con riferimento all'art. 3 della Costituzione, costituito dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in caso di rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra coloro che si sottopongono all'alcol test e coloro che non si sottopongono perché grazie al loro stato economico potranno essere liberi di scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di superamento dei limiti con un periodo massimo di sospensione della patente di guida fino a due anni, ovvero pagare la sanzione amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi.

La disparità di trattamento fra coloro che si sottopongono all'alcol test e coloro che magari sono considerati per sintomatologia in stato di ebbrezza, ma non si sottopongono alla prova è suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale del novellato art. 186 (c.d.s), per violazione dell'art. 3 della Costituzione nei termini e nelle ragioni sopra esposte;

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ritenuto rilevante e non manifestatamente infondata l'eccezione onde trattasi;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria perché trasmetta gli atti alla Corte costituzionale;

Si notifichi la presente ordinanza alle parti ed al Prefetto della Provincia di Sondrio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera.

Morbegno, addì 15 maggio 2008

Il giudice di pace: TERZOLO

08C0671

N. **271**

Ordinanza del 1° aprile 2008 emessa dal Magistrato di sorveglianza di Livorno nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Baez Hiraldo America

Ordinamento penitenziario - Istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dopo l'inizio dell'esecuzione della pena - Prevista possibilità per il magistrato di sorveglianza, a determinate condizioni (sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla misura alternativa richiesta, grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, assenza di pericolo di fuga), di sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione condizionale del condannato sino alla decisione del tribunale di sorveglianza sull'istanza medesima - Possibilità di disporre l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale - Mancata previsione - Irrazionalità - Ingiustificata diversa disciplina rispetto ai casi di detenzione domiciliare e di affidamento in prova c.d. «terapeutico».

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letta l'istanza volta ad ottenere l'applicazione (provvisoria) della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale presentata ai sensi dell'art. 47 ord. pen. da Baez Hiraldo America, nata a S. Domingo il 3 marzo 1967, attualmente detenuta nella Casa circondariale di Livorno in esecuzione della pena di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 13 dicembre 2006, definitiva il 13 febbraio 2008;

OSSERVA

1. — Con istanza pervenuta nella cancelleria di questo ufficio in data 26 marzo 2008, Baez Hiraldo America ha chiesto di essere ammessa, in via provvisoria, alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 della legge sull'ordinamento penitenziario, dichiarando di trovarsi nelle condizioni di ammissibilità e di merito per usufruire del beneficio richiesto. In effetti, dall'esame dell'istanza, della posizione giuridica, del certificato del casellario giudiziale e della relazione della Stazione dei Carabinieri di Gavorrano dell'11 marzo 2008, si evince

che l'interessata, delinquente primaria, è in esecuzione della pena di anni 5 di reclusione, di cui al titolo esecutivo indicato in epigrafe, inflittale per il delitto di cui agli articoli 73 e 80, d.P.R. n. 309/1990, consumato nel novembre 2005, che la decorrenza della pena risale al 23 novembre 2005, che la pena residua da espiare è inferiore ad anni tre, che la Baez ha trascorso, per il fatto oggetto della condanna, un non breve periodo agli arresti domiciliari, dal 30 maggio 2007 al 27 febbraio 2008, rispettando prescrizioni e obblighi della misura cautelare, che l'esecuzione carceraria è ripresa a seguito della irrevocabilità della sentenza di condanna, che l'interessata ha la possibilità di poter espiare la pena residua in regime di affidamento in prova al servizio sociale, disponendo di un domicilio in località Gavorrano (Grosseto), ove riprenderebbe l'attività di cura familiare già svolta durante il periodo di arresti domiciliari, che, quindi, la stessa potrebbe essere gravemente pregiudicata dal protrarsi dello stato detentivo in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza sulla richiesta di affidamento in prova anche in virtù delle necessità familiari e di accudimento evidenziate nell'istanza. Considerata, poi, l'irreprensibile condotta tenuta dalla Baez durante la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è da escludere che vi sia pericolo di fuga della condannata. Non emergono, infine, specifici e concreti elementi che facciano ritenere la sussistenza di collegamenti attuali della detenuta con la criminalità organizzata od eversiva, elementi che, di fatto, sarebbero stati ostativi anche alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con la più tenue misura degli arresti domiciliari.

2. — È peraltro noto che, in base al disposto dell'art. 47, quarto comma, ord. pen., come sostituito dall'art. 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165, se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione può, a determinate condizioni (sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla misura alternativa richiesta e di un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, assenza di pericolo di fuga), sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato sino alla decisione del tribunale di sorveglianza sull'istanza medesima; non è invece prevista, né quindi consentita, la possibilità, per il magistrato di sorveglianza, di disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa *de qua*, che permetterebbe: di sottoporre l'interessato a determinate prescrizioni, assicurando in tal modo anche un controllo sulla sua condotta da parte degli organi deputati a seguire l'andamento della «prova»; di attivare l'intervento immediato, sin dalla scarcerazione, del servizio sociale; di garantire la prosecuzione dell'esecuzione della pena anticipando gli effetti di una prevedibile decisione favorevole del tribunale di sorveglianza.

Ciò è quanto avviene in materia di detenzione domiciliare, ove l'art. 47-*ter*, comma 1-*quater*, ord. pen. prevede appunto che, se l'istanza volta ad ottenere la concessione di tale misura è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza può disporre l'applicazione provvisoria della misura stessa, con provvedimento che conserva la sua efficacia sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 (detenzione domiciliare per motivi umanitari) e 1-*bis* (detenzione domiciliare biennale «generica») del suddetto art. 47-*ter*. Analoga possibilità è prevista in materia di affidamento in prova c.d. «terapeutico» a norma dell'art. 94, secondo comma, d.P.R. n. 309/1990, come sostituito dall'art. 4-*undecies* della legge 21 febbraio 2006, n. 49: «se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa». Anche in questa ipotesi, l'applicazione provvisoria della misura ha l'effetto di consentire — oltre all'immediata «presa in carico» del soggetto da parte del servizio per le tossicodipendenze o della comunità terapeutica, presidiata da obblighi e prescrizioni per il condannato — la prosecuzione dell'esecuzione penale, senza che vengano a crearsi sospensioni tra la decisione provvisoria del magistrato di sorveglianza e quella definitiva del tribunale di sorveglianza sull'istanza di affidamento «terapeutico».

3. — Ad avviso di questo giudicante, la differenziazione che il legislatore ha così introdotto tra l'affidamento in prova ordinario di cui all'art. 47 ord. pen. da un lato e la detenzione domiciliare di cui all'art. 47-*ter* ord. pen. e l'affidamento in prova a fini terapeutici di cui all'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 dall'altro, concernente la possibilità o meno per il magistrato di sorveglianza di disporre l'applicazione provvisoria della misura anziché la pura e semplice sospensione dell'esecuzione della pena in attesa della decisione finale del tribunale di sorveglianza, non è sorretta da una motivazione razionale. Le considerazioni che militano a favore di una possibile applicazione provvisoria della misura della detenzione domiciliare o di quella dell'affidamento in prova «terapeutico» valgono anche per l'affidamento in prova ordinario: se l'istanza è ammissibile, se esistono i presupposti per la concessione della misura alternativa richiesta (il c.d. *fumus boni iuris*), se vi è un concreto *periculum in mora*, costituito da un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del condannato, e non vi è pericolo di fuga, non si vede quale elemento osti ad una eventuale applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale *ex* art. 47 ord. pen., mentre sono

evidenti i benefici connessi alla prosecuzione, in regime alternativo alla detenzione, dell'esecuzione della pena ed all'intervento immediato del servizio sociale, cui competono, *ex* art. 47 comma 9, funzioni di controllo e di ausilio nei confronti del soggetto.

La differenza di disciplina rispetto alla detenzione domiciliare ed all'affidamento in prova «terapeutico», di cui sopra si è detto, crea un *vulnus* rispetto al principio di uguaglianza e di ragionevolezza consacrato dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, da cui derivano vincoli e limiti all'uso della discrezionalità politica del legislatore: situazioni che meriterebbero di essere trattate in maniera analoga, sotto l'aspetto ora evidenziato, vengono invece diversamente disciplinate dal legislatore ordinario senza che, come già detto, sia possibile rinvenire, alla base di tale differenziazione normativa, una motivazione razionale, atteso che i presupposti per l'intervento cautelare del magistrato di sorveglianza sono i medesimi nelle tre ipotesi considerate sia per quanto concerne il giudizio prognostico che il magistrato deve formulare in ordine all'accoglimento dell'istanza di misura alternativa da parte del tribunale di sorveglianza sia per quanto riguarda il *periculum in mora* (anche in materia di detenzione domiciliare è necessario che vi sia il pericolo di un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione in virtù del richiamo che l'art. 47-*ter*, comma 1-*quater*, fa alle disposizioni dettate dall'art. 47, comma 4, applicabili in quanto compatibili; in materia di affidamento «terapeutico», poi, il *periculum* è espressamente codificato come presupposto della decisione cautelare). La questione di costituzionalità della disposizione di cui all'art. 47, quarto comma, ord. pen., nella parte in cui tale norma non prevede che, alle condizioni ivi descritte, il magistrato di sorveglianza possa disporre l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale, anziché la pura e semplice sospensione dell'esecuzione della pena, appare, dunque, non manifestamente infondata. Essa è del pari rilevante nel presente procedimento, per le considerazioni svolte nel primo paragrafo, atteso che l'interessata ha chiesto a questo ufficio di disporre l'applicazione provvisoria della misura dell'affidamento in prova di cui all'art. 47 ord. pen., non consentita dalla normativa attualmente vigente; né la rilevanza può dirsi vanificata dalla circostanza che potrebbe comunque essere disposta, nella situazione considerata, la sospensione dell'esecuzione della pena: si tratta di istituto diverso che comporta, come già detto, un temporaneo «congelamento» dell'esecuzione, non consente l'imposizione di prescrizioni accessorie (anche a tutela della collettività) né di attivare l'intervento obbligatorio del servizio sociale che, nel caso dell'affidamento in prova, deve assolvere al compito istituzionale di controllare la condotta del soggetto e di aiutarlo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, «anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita» (art. 47, comma 9, cit.). In caso di sospensione dell'esecuzione l'interessato viene a trovarsi in una sorta di «limbo» anche per un apprezzabile periodo di tempo (è noto che il termine di 45 giorni previsto dall'art. 47, comma 4, ord. pen. per la decisione del tribunale di sorveglianza ha carattere meramente ordinatorio), mentre l'applicazione provvisoria della misura arricchirebbe di contenuti il periodo di «attesa» e consentirebbe inoltre al tribunale, al momento della decisione definitiva, di esprimere un giudizio più ponderato sulla capacità del soggetto di conformarsi alle prescrizioni della misura alternativa.

4. — Per le suesposte considerazioni, attinenti alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità che si prospetta, il procedimento *de quo* deve essere sospeso e gli atti inviati alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, 666 e 678 c.p.p.;

Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale affinché esamini la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 47, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, alla luce del parametro di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Dispone la sospensione del presente procedimento in attesa della decisione della Corte medesima.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge e, in particolare, per la notifica all'interessato, al suo difensore, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Livorno, addì 1° aprile 2008

Il magistrato di sorveglianza: SIGNORINI

08C0672

N. 272

Ordinanza del 9 aprile 2008 emessa dalla Corte d'appello di Bari nel procedimento penale a carico di Volpe Maria Rosaria ed altri

Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Lottizzazione abusiva - Obbligo per il giudice penale, in caso di accertamento del reato, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti - Violazione dei principi di uguaglianza, di riserva di legge in materia penale e di personalità della responsabilità penale.

- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 27, primo comma.

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale n. 203/2002 R.G. Corte Appello a carico di: Amante Giuseppe, Casulli Vito Leonardo Valerio, Ciaccia Francesco, Dattolo Sabino, Labbate Vito F., Loiacono Giovanni, Manna Luigi Ferdinando, Mola Franco Vince, Papeo Nicola, Parente Nunzio Rocco, Pinto Vito, Rotondi Giuseppe, Ruggiero Vitantonio, Tricase Antonio e Ungaro Giuseppe in qualità di direttori dei lavori; Battista Pietro, Buono Angelo, Cacucci Antonio Vito, Chiarappa Nicola, Chiarappa Vito, Coratella Francesco, D'Alessandro Vito, De Florio Mario, Fracchiolla Nicola, Lanzolla Francesco, Loiacono Giovanni, Patruno Luigi, Porcelli Antonio, Porcelli Giuseppe, Recchia Giovanni, Rotondi Rosalia Liliana, Rotondi Vanda Marcella Bice e Troilo Stefano in qualità di esecutori dei lavori (come titolari delle ditte personali o rappresentanti legali di entità giuridiche); Campanile Isabella, Campanile Rosa, Caputo Antonio, Caputo Caterina, Caputo Domenico, Caputo Giuseppe, Caputo Grazia, Caputo Maria Immacolata, Caputo Vito, Chiarappa Nicola, Cocco Carmine, Contessa Antonio, D'Alessandro Vito, Di Donna Rosa, Dibari Annina, Giustino Cecilia Rosa, Lattaruli Lorenzo, Loiacono Giovanni, Martinelli Francesco, Mingolla Rosa Maria, Papeo Nicola, Pesce Annita, Pietanza Isabella, Pinto Vito, Russo Angela, Russo Antonietta, Russo Caterina, Russo Francesca, Valentini Giuseppe, Valentini Leonardo, Valentini Pierpaolo e Volpe Maria Rosaria in qualità di proprietari, committenti o titolari delle concessioni edilizie; imputati, ciascuno nell'indicata qualità, di:

1) art. 20 lett. *c)* legge 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 1 lett. *a)*, 1-*ter*, 1-*sexies* legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 2 lett. *a)* e ss. l.r. 11 maggio 1990, n. 30, art. 21-27 l.r. n. 56/1980 perché, in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluto previsto dagli artt. 1-*ter* legge n. 431/1985 e artt. 1 e 2 lett. *a)* e ss. l.r. n. 30/1990, e comunque senza aver preventivamente ottenuto il prescritto nulla osta paesistico dalla giunta regionale in deroga al vincolo di inedificabilità relativo di cui all'art. 1 lett. *a)* legge n. 431/85, e violando la disciplina urbanistica prevista dalle indicate leggi in particolare per la mancanza di un piano di lottizzazione valido perché approvato in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluto e comunque senza il prescritto parere preventivo della Giunta regionale previsto dagli artt. 21 e 27, l.r. n. 56/80, nella qualità sopra indicata, realizzava, in terreno costiero posto nella fascia della profondità di trecento metri dalla linea di battigia, un immobile sito in Località Cozzetto del Comune di Mola;

2) art. 20 lett. *c)* legge 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 1, lett. *a)*, 1-*ter*, 1-*sexies* legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 2 lett. *a)* e ss. l.r. 11 maggio 1990, n. 30; art. 21-2 7 l.r. n. 56/1980 perché realizzava l'immobile di cui al capo precedente con concessione edilizia illegittima e comunque inefficace perché priva del nulla-osta paesistico;

3) art. 20 lett. *c)* legge 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 1, lett. *a)*, 1-*ter*, 1-*sexies* legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 2 lett. *a)* e ss. l.r. 11 maggio 1990, n. 30, art. 21-27 l.r. n. 56/1980 perché realizzava l'immobile di cui al capo precedente in totale difformità e comunque in lariazione essenziale rispetto a quanto assentito con altezza superiore a quella consentita, con consistente aumento di volume, e modificando sagoma e prospetto;

4) art. 18 e 20 lett. *c)* legge 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 1 lett. *a)*, 1-*ter*, 1-*sexies* legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 2 lett. *a)* e ss. l.r. 11 maggio 1990, n. 30; art. 21-2 7 l.r. n. 56/1980 perché realizzava l'immobile di cui al capo precedente operando una trasformazione urbanistica con autorizzazione invalida e comunque in violazione delle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici e dalle leggi statali e regionali;

5) art. 20 lett. *a)* legge 28 febbraio 1985 n. 47, modif. art. 3 d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in legge 21 giugno 1985, n. 298 perché, realizzava l'immobile di cui al capo precedente in terreno costiero posto nella fascia della profondità di trecento metri dalla linea di battigia;

6) art. 734 c.p. perché mediante costruzione e demolizione di cui ai capi precedenti distruggeva e alterava le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità;

In Mola di Bari, Località Cozzetto fino alla data del 1° febbraio 1996, con permanenza.

Sentite le parti, all'odierna udienza del 9 aprile 2008, all'esito della Camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura in udienza la seguente ordinanza sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nella parte in cui impone al giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti, per asserito contrasto con gli artt. 3, 25, comma 2, e 27 della Costituzione.

La lettera dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 autorizza con carattere univoco l'interpretazione secondo cui la confisca dei terreni e degli immobili abusivamente realizzati debba essere pronunciata dal giudice penale quante volte questi abbia accertato il ricorrere di una lottizzazione abusiva e che ciò debba fare anche in ipotesi di proscioglimento degli imputati con formula diversa da quella il fatto non sussiste e persino per beni appartenenti a persone estranee all'accertamento penale (*cfr.* Cass. sez. III, 7 luglio 2004, Lazzara, in C.E.D. Cass., Rv 229608, 9 e 10 (1).

La questione è rilevante ai fini della presente decisione in quanto, l'epoca di consumazione dei reati e la circostanza che la quasi totalità degli imputati non abbia rinunciato alla prescrizione, rende altamente probabile, all'esito del giudizio — senza che ciò valga come anticipazione della soluzione di merito, in questo momento doverosamente non spendibile — la pronuncia di improcedibilità dell'azione per intervenuta estinzione del reato; formula di proscioglimento che, ove intervenisse, in quanto meno piena di quella assolutoria per insussistenza del fatto, imporrebbe a questa Corte territoriale di ordinare la confisca dei terreni lottizzati e degli immobili su di essi abusivamente costruiti.

La singolarità e l'assolutezza dell'ordine demandato dalla legge al giudice penale, apre ad una serie di problemi. Innanzi tutto quello di accertare se la reale intenzione del legislatore fosse di statuire quanto la norma impone. Operazione assolutamente propria per l'interprete ai sensi dell'art. 12 delle preleggi al codice civile, che va sviluppata con riferimento alla formula della legge, all'esame dei lavori parlamentari, all'intervento di coordinamento operato dal legislatore delegato alla produzione del T.U.

L'approdo di siffatta ricerca è incerto perché incerto ne è innanzitutto il presupposto.

Se, da un canto, infatti, può convenirsi nel ritenere che il legislatore possa aver voluto dare forza all'esigenza di affidare ad un organo statuale della giurisdizione (piuttosto che dell'amministrazione) un potere di intervento così prepotentemente intrusivo, allontanando il sospetto che l'amministrazione possa con interventi in sanatoria e mediante modifiche del PRG, vanificare l'effettività della sanzione; dall'altro, non può del tutto essere pretermessa la considerazione che la tecnica di produzione legislativa, soprattutto in quanto eccezionale e perché attributiva al giudice — per di più, dell'ordinamento penale — di un potere tutt'affatto singolare, lascia ampie zone d'ombra e non offre piena garanzia di affidabilità.

---

(1) Secondo cui: «La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusive costruite, prevista dall'art. 44, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è istituto ontologicamente diverso da quello disciplinato dall'art. 240 cod. pen., atteso che i terreni e le opere vengono acquisiti al patrimonio immobiliare del comune e non a quello statale come avviene per la confisca codicistica, configurandosi una espropriazione a favore dell'autorità comunale in luogo di quella a favore dello Stato». «La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, prevista dall'art. 44, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 non ha natura di misura di sicurezza patrimoniale, ma configura una sanzione amministrativa applicata dal giudice penale in via di supplenza rispetto al meccanismo amministrativo di acquisizione dei terreni lottizzati al patrimonio disponibile del comune»; «La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, disposta dall'art. 44, comma secondo, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, deve essere disposta anche nei confronti di terzi estranei al reato, sebbene acquirenti in buonafede, stante la natura reale della stessa».

Quanto all'*iter* parlamentare di formazione della originaria previsione normativa, la lettura dei lavori delle camere, offre ampio margine per ritenere che il testo della previsione normativa abbia di non poco sopravanzato le reali intenzioni non solo dei proponenti e degli emendanti ma persino di tutti i partecipanti al voto finale (2).

Se l'esame dei lavori parlamentari non consente di rintracciare una chiara traccia della effettiva intenzione del legislatore, nemmeno sembra senza significato il fatto che a tre lustri di distanza, il Governo, delegato ad adottare, mediante coordinamento ed armonizzazione delle norme, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ha — come si fa riserva di meglio chiarire — raggruppato le previsioni sanzionatorie sub art. 44 del cit. d.P.R. n. 380 del 2001 ed ha assegnato a tale articolo la significativa (pur se non formalmente vincolante) rubrica di «Sanzioni penali».

Tanto posto, le fatiche dell'interprete non possono se non indirizzarsi alla ricerca di altro elemento di orientamento eventualmente dirimente della compatibilità dello speciale ordine di confisca con i principi generali dell'ordinamento giuridico: la natura giuridica del provvedimento giudiziale.

Orbene, al riguardo della natura giuridica dell'ordine di confisca conseguente a lottizzazione abusiva, l'alternativa ricorre fra quella di sanzione penale/misura di sicurezza e quella di sanzione amministrativa consegnata al giudice penale in funzione di supplenza.

Soluzione, quest'ultima, per la quale opta la più recente (già richiamata) giurisprudenza di legittimità (affrancatasi dalle oscillazioni interpretative che l'hanno preceduta) ed alla quale essa addiviene, sembra di intendere, per scelta residuale, ossia per l'estrema difficoltà di giustificare la natura giuridica del provvedimento alla luce della sanzione penale.

Viene perciò ritenuto che anche la confisca, al pari della demolizione e della riduzione in pristino, vada collocata tra le «misure ripristinatorie dell'interesse leso» ossia di quelle «preordinate a ripristinare una situazione di legalità materiale, restaurando direttamente un bene o un interesse leso ed eliminando le conseguenze materiali della lesione».

Non di meno, come ognuno vede, le caratteristiche della confisca non sono affatto conformi a quelle delle due altre misure in quanto, diversamente da quelle, non implica l'esecuzione di attività materiali sullo stato dei luoghi, produce l'ablazione del diritto di proprietà dei trasgressori e dei non trasgressori e non la semplice compressione di quello limitatamente al bene oggetto di abuso, non presuppone la necessità di una sentenza di condanna, che, invece, è sempre richiesta dal legislatore ogni qual volta chiami il giudice penale ad applicare una sanzione amministrativa di carattere reale.

---

(2) Attenta difesa di taluno degli appellanti ha evidenziato come il testo dell'art. 17 del disegno di legge n. 833 (che, presentato in «prima lettura» alla Camera il 12 novembre 1983 fu approvato in sede referente dalla IX Commissione parlamentare il 26 gennaio 1984), risultava così formulato: «Lottizzazione. Si ha lottizzazione abusiva dei terreni a scopo edilizio quando vengono abusivamente iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi ... Nel caso in cui il Sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai soggetti di cui al terzo comma dell'art. 6 ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobilari. Nei successivi novanta giorni il Sindaco, salvo quanto disposto nel successivo comma, dispone con ordinanza da notificare ai soggetti di cui al terzo comma dell'art. 6, l'acquisizione delle aree lottizzate al patrimonio disponibile del Comune. In caso di inerzia del Sindaco si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 6 ...». In caso di lottizzazione abusiva, dunque, non veniva prevista alcuna sanzione comminabile da parte del giudice penale. Nella seduta della Camera del 14 marzo 1984, apertasi la discussione dell'art. 17, venivano presentati alcuni emendamenti tra i quali uno (il n. 17.3), proposto dagli onorevoli Alberghetti e Violante, così formulato: «Art. 17-*bis*: Con la sentenza di condanna il giudice dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati. Tali terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio in disponibile del Comune nel cui territorio è intervenuta la lottizzazione abusiva». Dopo la presentazione degli emendamenti la seduta della Camera veniva sospesa per consentire alla IX Commissione una «riformulazione» del contenuto dell'articolo 17, cosa che il rappresentante del Governo aveva richiesto di effettuare per «conciliare» l'originario testo con gli emendamenti. Alla ripresa della seduta, l'on. Alberghetti, primo firmatario dell'emendamento 17.3, chiesta la parola per rendere la dichiarazione di voto, così si esprimeva: «Questa mia dichiarazione di voto sarà sintetica, poiché sostanzialmente l'emendamento interamente sostitutivo, elaborato dalla Commissione in modo sofferto, recepisce non solo la sostanza, ma la generalità delle Osservazioni che noi abbiamo formulato in mento all'art. 17. Si tratta di consentire interventi più efficaci di lotta contro la speculazione fondiaria e contro le lottizzazioni abusive ... Ebbene, l'aver accettato che il Giudice con la sentenza di condanna, qualora vi siano lottizzazioni abusive, debba confiscare i suoli soggetti a lottizzazione abusiva, è fatto di grandissima rilevanza». L'art. 17-*bis*, rielaborato dalla Commissione che aveva accolto l'emendamento Alberghetti, finiva, però, per essere votato in un testo nel quale era «saltata» l'espressione «sentenza di condanna». Richiesta la parola per esprimere il proprio voto, l'on. Boetti Villanis Audifredi, infatti, così dichiarava: «... Non è possibile votare a favore dell'emendamento della Commissione 17.38, interamente sostitutivo dell'art. 17 ... in effetti oggi ci troviamo di fronte ad un testo, qui distribuito in fotocopia, con annotazioni che sovente non danno la sensazione esatta della portata del provvedimento ... evidentemente, ci troviamo di fronte ad un testo che allo stato è un bell'oggetto o un brutto oggetto misterioso, ma che non può essere sufficientemente motivato. Noi quindi dichiariamo che la votazione all'art. 17 venga per il momento accantonata, affinché tale articolo possa essere meglio esaminato e — mi consenta signor Presidente — redatto nella stesura definitiva. Il testo che ci è stato distribuito in questo momento non ha, infatti, direi, la dignità di una stesura legislativa». L'appellante ha dunque dedotto che «Come è possibile riscontrare dai lavori parlamentari, e diversamente da quanto supposto dalla III sezione della Cassazione, (...), l'art. 17-*bis* (divenuto art. 18 nel testo approvato dalla Camera e poi art. 19 nel testo definitivo approvato dai due rami del Parlamento) risulta approvato prima e non dopo l'ultimo comma dell'art. 7, atteso che detto ultimo comma, non riportato nel testo del disegno di legge approvato dalla Camera, veniva introdotto nella successiva approvazione dello stesso disegno di legge da parte del Senato (in «seconda lettura»)» e, dunque, che «In definitiva: un refuso ed una travisata inversione temporale dell'approvazione delle due norme (art. 7 e art. 19 della legge n. 47/1985) hanno finito per costituire la base giuridica dell'interpretazione data dalla cassazione all'art. 19, che ha portato a ritenere che si possa disporre la confisca anche in carenza di sentenza di condanna».

Quanto alla funzione suppletiva svolta dal giudice penale in favore della pubblica amministrazione, questa, non potendo che avere carattere del tutto eccezionale, d'ordinario presuppone un'espressa e dettagliata previsione di legge (così, infatti, l'art. 3 1, commi 8 e 9, del d.P.R. in parola, la prevede per specifiche situazioni di inerzia della p.a. in caso di inerzia dei funzionari comunali, su intervento del competente organo regionale e, per il carattere eccezionale da cui promana, non può essere arbitrariamente — ed interpretativamente — estesa ad ipotesi di contravvenzioni edilizie diverse da quelle per le quali è espressamente disposta. Tanto più che assolutamente diversa è la formulazione dell'art. 31 rispetto all'art. 44 del cit. d.P.R.

Nel primo, l'attività di supplenza è espressamente prevista dalla legge; il giudice penale ha il potere di disporre la demolizione, non mai la confisca (che potrà essere invece disposta esclusivamente dalla pubblica amministrazione); la confisca non è prevista in risposta ad un illecito urbanistico ma a presidio dell'ottemperanza all'ingiunzione a demolire (una astreinte in senso proprio) sicché può essere evitata con la spontanea ottemperanza.

Nel secondo, il giudice penale non deve affatto attendere le scelte della pubblica amministrazione sulla destinazione del suolo e dei manufatti abusivi ma procede esercitando un potere proprio del tutto autonomo; si limiterà a disporre la confisca senza nulla prevedere in ordine alla demolizione delle opere abusive; è tenuto ad ordinare la confisca anche in caso di assoluzione (con formula diversa dal fatto non sussiste); deve pronunciarla anche nei confronti di terzi estranei al reato; deve disporla in casi di lottizzazione abusiva anche se il responsabile provvede alla demolizione delle opere abusive.

Né va trascurato che il legislatore, per indicare due provvedimenti aventi lo stesso contenuto, abbia adoperato locuzioni diverse: nel caso del giudice penale parla di «confisca» e in quello dell'autorità amministrativa di «acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune», così mostrando di fare riferimento a due distinti poteri tipici delle rispettive autorità: l'art. 240 c.p., per il giudice, l'art. 15 della legge n. 10 del 1977 per la pubblica amministrazione.

Peraltro, la fattispecie amministrativa di lottizzazione abusiva che può essere oggetto di accertamento da parte degli organi comunali ai sensi dell'art. 30, comma 7, del cit. d.P.R., è più «ristretta» di quella penale. La maggiore ampiezza del reato di lottizzazione abusiva rispetto al corrispondente illecito amministrativo diventa dunque indice dell'autonomia attribuita dal legislatore al giudice penale nella repressione delle lottizzazioni abusive e, conseguentemente, nell'irrogazione della confisca speciale.

Consegue che l'autonomia della previsione di confisca dell'art. 44, comina 2, cit. d.P.R. diviene incompatibile con il presunto carattere amministrativo della sanzione poiché attribuisce inspiegabilmente al giudice penale, in assenza di esplicite previsioni di inerzia della pubblica amministrazione, una sanzione che non gli è propria. (3).

Ragioni che inducono perciò ad escludere che possa riconoscersi fondamento all'esigenza di assicurare, con l'istituto in esame, una reale e corretta funzione suppletiva salvo a non intenderla tale in senso meramente metagiuridico e di politica giudiziaria.

Né può negarsi — come s'è anticipato — che il legislatore del testo unico, modificando la collocazione sistematica della disposizione relativa alla confisca, abbia preso posizione sulla natura giuridica della disposizione in esame.

Militano in tal senso riflessioni di ordine letterale e sistematico.

---

(3) Non appaiono condurre a risultati univoci nemmeno i caratteri più di recente enucleati da Cass., sez. III pen., in sent. n. 21125 del 12 aprile 2007, secondo cui «Sulla base di queste premesse la Corte ritiene che la confisca in esame costituisca un provvedimento ablativo radicale, nelle forme e nelle conseguenze. Tale caratteristica, lo si ripete, è perfettamente in linea con il giudizio del legislatore circa l'estrema gravità delle condotte di lottizzazione in relazione al bene protetto, e si spiega anche con le correlate finalità che la confisca viene così ad acquisire. Il fatto che, senza discrezionalità alcuna, la proprietà dei terreni e dei beni lottizzati venga trasferita dai privati al patrimonio del comune assomma in sé, a ben vedere, numerose conseguenze di grande interesse. La prima è quella di prospettare ai privati un rischio elevatissimo: la perdita della proprietà sui beni oggetto di lottizzazione, e quindi dovrebbe costituire un forte elemento di deterrenza. La seconda è quella di evitare che la sanzione possa essere in concreto non applicata e/o non eseguita a causa di incuria o boicottaggio da parte degli amministratori locali. La terza è quella di evitare che questi ultimi siano sottoposti alle pressioni dei destinatari della confisca affinché vengano assunti, ancorché *ex post*, provvedimenti di sanatoria, con il pericolo di forzature e distorsioni delle politiche di gestione dei territorio e, se si vuole, evitandosi in tal modo anche rischi di attentati alla lealtà e correttezza dell'azione amministrativa. La quarta conseguenza, non meno importante, è l'attribuzione al comune della libertà di utilizzare l'area e gli eventuali manufatti senza subire i condizionamenti di coloro che su quei beni altrimenti conserverebbero aspettative e interessi diretti». Siffatti caratteri, invero, hanno valore tutt'affatto neutro ben potendo partecipare sia della natura amministrativa che di quella penale della confisca in esame.

Anzitutto, l'intitolazione dell'art. 44 come «Sanzioni penali»; poi, la soppressione della locuzione «confisca dei terreni» che costituiva la rubrica dell'art. 19 della legge n. 47 del 1985 (fondendo gli artt. 19 e 20 della legge n. 47 del 1985 nell'art. 44 del d.P.R., il legislatore ha mantenuto la rubrica del solo art. 20, «Sanzioni penali», appunto, così denunciando il convincimento che la misura della confisca non ha natura autonoma rispetto alle sanzioni penali previste per le contravvenzioni edilizie).

Si aggiunga il dato della collocazione della confisca nello stesso articolo di legge che disciplina le pene in senso stretto e quello della mancata incorporazione dell'art. 19 della legge n. 47 del 1985 con il precedente art. 18 (oggi, art. 30 del d.P.R.) che, sotto la rubrica «lottizzazione abusiva», contemplava le sanzioni amministrative previste per detto illecito.

Né è lecito ipotizzare che il Governo, attribuendo natura penale alla confisca, abbia oltrepassato i poteri conferitigli con la delega conferitagli dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340) giacché parlando di «riordino delle norme legislative» (e non solo di riordino dei procedimenti), il legislatore delegato è stato chiamato a redigere un testo unico avente carattere prevalentemente ma non esclusivamente compilativo, con la possibilità di innovare nella sostanza il quadro normativo esistente per il raggiungimento della finalità di riordino.

Ultimo tassello interpretativo è costituito dalla recente pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che, con decisione del 30 agosto 2007 (4) giudicando sulla preliminare fondatezza del ricorso proposto proprio con riferimento alla sentenza della cassazione n. 29 gennaio-26 marzo 2001 (Matarrese ed altri, in vicenda «Punta Perotti», ha ritenuto che la confisca irrogata dal giudicepenale *ex* art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, si rapporti ad una infrazione penale ed ha osservato che il carattere illegale delle lottizzazioni è stato contestato dalla giurisdizione penale; che la sanzione non tende ad una riparazione pecuniaria di un pregiudizio ma mira essenzialmente a punire per evitare la reiterazione delle mancanze alle condizioni stabilite dalla legge; che il testo unico sull'edilizia classifica la confisca per lottizzazione abusiva tra le sanzioni penali; che la confisca in discorso è una pena e che prevedendone l'irregabilità al di fuori di ipotesi di affermazione di responsabilità penale, la giurisdizione italiana incorre in infrazione del diritto tutelato dall'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo.

L'indicata sentenza della Corte di Strasburgo — che si innesta su un filone giurisprudenziale consolidato e risalente — per quanto sia una decisione sull'ammissibilità del ricorso presentato dalla ricorrente Sud Fondi S.r.l., non è affatto un provvedimento interlocutorio e suscettibile di essere revocato o contraddetto dalla Grande Camera (cui, per l'importanza della vicenda sottostante, la Corte ha rimesso la decisione di merito) ma costituisce una pronuncia di carattere definitivo quanto ai principi di diritto ed agli orientamenti enneneutiche che in essa vengono affermati.

Qui non interessa sapere se la misura della confisca pronunciata in assenza o a prescindere da un giudizio di responsabilità penale per gli imputati sia *un unicum* nel nostro ordinamento o se accanto ad essa possano individuarsi, annoverarsi ed enumerarsi altre analoghe previsioni comportanti simili forme di limitazione del diritto di proprietà (5).

---

(4) Deuxième section, décision sur la recevabilité de la requéte n. 75909/01 présentée par «Sud Fondi srl» et autres contre l'Italie, leggibile sul sito ufficiale della Corte di Strasburgo http://www.echr.coe.int/

(5) Benché forse non sia del tutto ultroneo rammentare che secondo Corte cost. 10 gennaio 1997, n. 1: «È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, comma 1, cost. l'art. 301, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia doganale), come modificato dall'art. 11, legge n. 30 dicembre 1991 n. 413, nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare di avere acquistato la proprietà delle cose ignorando senza colpa l'illecita immissione di esse sul mercato, in quanto -posto che dalla giurisprudenza costituzionale emerge il generale principio secondo cui deve escludersi, in ossequio al canone della personalità della responsabilità penale, che la misura della confisca obbligatoria possa investire la cosa appartenente al terzo estraneo al reato di contrabbando, quando questi dimostri di esserne divenuto proprietario senza violare alcun obbligo di diligenza, e quindi in buona fede - se gli interessi dello Stato connessi all'esercizio della potestà tributaria possono ricevere un ambito di tutela privilegiata anche nei confronti del terzo sul piano processuale, sicché può risultare non irragionevole una deroga al vigente principio secondo il quale la buona fede è generalmente presunta in materia di acquisti di beni mobili -, tuttavia la posizione del terzo, che abbia compiuto il suo acquisto in buona fede e senza che esistessero elementi idonei a far sorgere sospetti circa la provenienza (illecita) del bene, deve ritenersi protetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, il quale comporta necessariamente - risultando, altrimenti, violato il canone della personalità della responsabilità penale - che il terzo sia abilitato a dimostrare la propria buona fede nell'acquisto».

Interessa invece accertare se sia costituzionalmente legittimo pronunciare una sanzione penale di tal fatta a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di terzi estranei al reato, (6) tenendo conto, da un canto, che la C.E.D.U. ha affermato, sia pure con motivazione esiliforme e tutt'affatto pragmatica, (7) che una siffatta misura costituisce infrazione dell'art. 7, comma 1, della convenzione e, dall'altro, che secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, ogni qual volta il recepimento di una pronuncia della Corte europea comporti un sospetto di legittimità costituzionale, il giudice chiamato ad applicare la norma, deve rimettere gli atti al Giudice delle leggi se non sia del tutto evidente la possibilità di ricorrere ad una interpretazione costituzionalmente orientata che elida i termini del problema.

Codesta Corte ha di recente chiarito (8) come se le norme comunitarie «debbano avere piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli Stati membri, senza la necessità di leggi di ricezione e adattamento, come atti aventi forza e valore di legge in ogni Paese della Comunità, sì da entrare ovunque contemporaneamente in vigore e conseguire applicazione eguale ed uniforme nei confronti di tutti i destinatari» tuttavia «il riferito indirizzo giurisprudenziale non riguarda le norme CEDU (...) "non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme pattizie in esame, alcuna limitazione della sovranità nazionale"» sicché queste «pur rivestendo grande rilevanza, in quanto tutelano e valorizzano i diritti e le libertà fondamentali delle persone, sono pur sempre norme internazionali pattizie, che vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti nell'ordinamento interno, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi applicazione nelle controversie ad essi sottoposte, non applicando nello stesso tempo le norme interne in eventuale contrasto».

Codesto Giudice della leggi ha poi soggiunto che «il nuovo testo dell'art. 117, primo comma, Cost., se da una parte rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, dall'altra attrae le stesse nella sfera di competenza di questa Corte, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale.

Il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l'asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi».

---

(6) Questa Corte non ignora che ben di recente il S.C. ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, ma quella Corte ciò ha fatto sul presupposto che l'ordine di confisca abbia natura di sanzione amministrativa e che la denunciata violazione del principio di uguaglianza riguardasse tutt'altro profilo di quello qui nel testo prospettato (ossia, che: «la confisca, pur intesa quale sanzione amministrativa, debba pur sempre essere collegata ad una sentenza di condanna e non già di assoluzione, qualunque sia la sua formula. Diversamente opinando, avremmo un duplicato di sanzioni amministrative di identico contenuto, sia pure di diversa denominazione: acquisizione a titolo gratuito in sede amministrativa, e confisca in sede penale, con questa fondamentale differenza: in sede amministrativa il sindaco accerta un'inadempienza del privato, per avere posto in essere una lottizzazione carente di previa autorizzazione e, come tale, suscettibile, oltre che dell'acquisizione, anche della sanzione penale di cui alla legge n. 47 del 1985, art. 20, lett. c); mentre, in sede penale, il giudice ordina la confisca, equivalente all'acquisizione a titolo gratuito, pur in mancanza di una responsabilità penale dell'imputato. Seguendo questa tesi si avrebbe che il giudice penale, pur senza ravvisare reato ed emettere sentenza di condanna, effettuerebbe accertamenti di carattere puramente amministrativo, ravvisando gli estremi della lottizzazione abusiva e sostituendosi in tal modo all'autorità amministrativa, nonché al giudice amministrativo»). Sicché la Cass. sez. III, 7 novembre 2006, Cieri, in C.E.D. Cass., Rv 236076, ha così argomentato: «Premesso che la confisca dei beni oggetto di lottizzazione abusiva si connette alla oggettiva illiceità degli stessi, si da colpire anche eventuali proprietari estranei al processo penale, rileva il Collegio (tenuto conto pure delle considerazioni già svolte, al riguardo, da Cass., sez. 3ª, 15 marzo 2005, n. 10037, Vitone ed altri) la manifesta infondatezza delle anzidette questioni di incostituzionalità non potendosi ravvisare alcun contrasto della legge n. 47 del 1955, art. 19, (attualmente d.P.R n. 380 del 2001, art. 44, comma 2): - con l'art. 3 Cost., in quanto chi ha commesso il reato di lottizzazione abusiva è soggetto non solo alla confisca del bene (come chi non l'ha commesso), ma anche all'irrogazione della sanzione penale, per cui non può parlarsi di analogo trattamento sanzionatorio di situazioni oggettivamente diverse; - con l'art. 41 Cost., e art. 42 Cost., comma 2, tenuto comparativamente conto della riconosciute funzioni sociali della proprietà e dell'iniziativa economica e dell'esigenza primaria di tutela e salvaguardia del territorio, cosicché, nel contrasto tra interesse collettivo ed interesse privato, e quindi tra diritti della collettività e del privato, è razionale che debbano prevalere i primi; - con gli artt. 24, 101 e 102 Cost., perché la confisca ex art. 44 in esame costituisce un provvedimento posto a chiusura di un complessivo sistema sanzionatorio con il quale tuttavia deve essere coordinato».

(7) Così testualmente esprimendosi: «Or, la Cour estime que la confiscation litigieuse se rattachait à une «infraction pénale» fondée sur des dispositions juridiques générales. Ce point n'a d'ailleurs pas été contesté par le Gouvernement, qui dans ses observations, se réfère au lotissement abusif comme à un «délit». La Cour note ensuite que le caractère matériellement illégal des lotissements a été constaté par les juridictions pénales. La confiscation a été ordonnée à l'égard des requérantes pour des raisons objectives, sans qu'il ait été nécessaire ou possible d'établir l'existence d'une intention ou d'une négligence de leur part. En outre, la Cour observe que la sanction prévue à l'article 19 de la loi n. 47 de 1985 ne tend pas à la réparation pécuniaire d'un préjudice, mais vise pour l'essentiel à punir pour empêcher la réitération de manquements aux conditions fixées par la loi (voir, mutatis mutandis et en relation à la notion d'«accusation en matière pénale», Bendenoun c. France, arrêt du 24 février 1994, série A n. 284, p. 20, §47; Jussila c. Finlande [GC], n. 73053/01, § 38, CEDH 2006-...). Cette conclusion est renforcée par le constat que la confiscation a frappé à 85% des terrains non construits, donc en l'absence d'une atteinte réelle au paysage. Cette pénalité était donc à la fois préventive et répressive, cette dernière caractéristique étant celle qui distingue d'habitude les sanctions pénales (Öztürk c. Allemagne, arrêt du 21 février 1984, série A n. 73, pp. 20-21, § 53). De surcroît la Cour relève la gravité de la sanction qui, selon la loi n. 47 de 1985, implique tous les terrains inclus dans le projet de lotissement, et qui, en pratique, a concerné 50.000 mètres carrés de terrain. La Cour relève enfin que le code de la construction de 2001 classe parmi les sanctions pénales, la confiscation pour lotissement abusif. Compte tenu des éléments plus haut, la Cour estime que la confiscation litigieuse est une «peine» au sens de l'article 7 de la Convention. Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue».

(8) Sentenza n. 348 del 2007.

Nel caso di specie, la riconduzione della confisca *ex* art. 44, comma 2, cit. d.P.R. nei cancelli della sanzione penale, non soltanto non risolve il problema della compatibilità di esso istituto còn le direttive generali del sistema penale (poste dall'art. 240 del c.p.) ma lo aggrava e ne disvela possibili profili di illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza, per violazione del principio della riserva penale di legge e per violazione di quello della personalità della responsabilità penale.

Situazioni pressoché simili ricevono dall'ordinamento disciplina differente e, nel caso dell'art. 44, comma 2, ingiustificatamente deteriore atteso il carattere assoluto ed inderogabile dell'ordine di confisca ivi contemplato e l'obbligatoria estensione di esso a terzi estranei al reato. Senza che sia data all'interprete possibilità alcuna di rettificare il dettato della norma — se non mediante mutilazione — per uniformano interpretativamente ai principi generali in materia.

P. Q. M.

Applicati gli artt. 134 cost. e 23 della legge n. 87 del 1953, ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nella parte in cui impone al giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti, per asserito contrasto con gli artt. 3, 25, comma 2, e 27, comma 1, della Costituzione, sospende il presente giudizio a carico di Volpe Maria Rosaria ed altri;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché, ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, nella parte indicata;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Bari, il 9 aprile 2008.

Il Presidente: MESSINA

Il consigliere estensore: MATTENCINI

08C0673

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUR-038) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 4,00